

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2598

G/2598/1/1 e 7

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

tali disposizioni derivano dalla necessità di invertire l'attuale tendenza che - secondo i dati dello European Research Council per i soli finanziamenti ERC dal 2007 al 2019 - vede l'Italia quale paese, tra i principali stati europei, che accoglie meno ricercatori stranieri nelle proprie università e, al contempo, presenta il maggior numero di ricercatori nazionali, dopo la Germania, presso enti di altri stati;

considerato che:

accanto al bilancio estremamente negativo tra ricercatori stranieri presso i propri enti e ricercatori nazionali presso enti esteri, il nostro Paese presenta una grande vulnerabilità sul versante degli esiti delle procedure di assegnazione di finanziamenti ERC, in quanto è caratterizzato, secondo i medesimi dati, dal più basso tasso in Europa di progetti ERC finanziati sul totale di progetti valutati;

una delle ragioni che spiega questo dato è la carenza, presso molti atenei italiani, di uffici dedicati al supporto dei ricercatori nella predisposizione dei progetti, costantemente aggiornati e dotati di personale specializzato con connessioni con Bruxelles;

un'altra ragione, che penalizza in modo particolare i paesi mediterranei, è il livello più basso di conoscenza dell'inglese accademico, che rende meno comprensibili e convincenti i progetti rispetto a quelli provenienti da paesi dell'Europa settentrionale e dai paesi anglosassoni;

infine, sovente si riscontra un'inadeguata preparazione dei ricercatori italiani nell'affrontare le diverse fasi della selezione dei progetti vincitori, e in particolare le interviste orali, per le quali sarebbe necessario un addestramento specifico, che, laddove si tiene, è foriero di risultati positivi;

rilevato che:

dal 1989 esiste in Italia l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), associazione finalizzata a supportare gratuitamente tramite iniziative di formazione, informazione e assistenza i soggetti interessati alla partecipazione ai bandi di ricerca europei e dotata anche di un apposito ufficio a Bruxelles;

rilevato, inoltre, che:

i progetti ERC sono valutati da revisori internazionali e vengono selezionati sulla base dell'eccellenza come unico criterio, applicato alla valutazione congiuntamente del progetto di ricerca e del Principal Investigator, e tutti quelli che superano la soglia di qualità vengono inseriti nella graduatoria finale;

a seconda del budget disponibile, solo alle proposte con il punteggio più alto viene offerta una sovvenzione fino a quando l'intero budget non è stato utilizzato, pertanto, l'ottenimento del finanziamento non dipende tanto dal merito quanto dal budget disponibile, laddove l'ammissione alle graduatorie rappresenta il vero indice di qualità dei progetti in questione;

considerato, inoltre, che:

il decreto-legge in esame fa esclusivo riferimento alle posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A, e non a quelle di tipo B, le quali possono essere convertite in posizioni di professore di seconda fascia, non garantendo quindi che i dipartimenti universitari possano assumere i suddetti ricercatori dopo un periodo in cui sono stati formati e hanno impostato progetti e attività con le università di riferimento;

impegna il Governo:

1) ad adottare una strategia volta a migliorare il tasso di successo nelle procedure europee dei progetti presentati da ricercatori presso università italiane, valutando anche il coinvolgimento dell'APRE, basata su informazioni quanto più aggiornate possibili provenienti dai rilevanti enti europei, con le seguenti finalità:

a) colmare i divari tra gli atenei italiani dotati dei migliori uffici di supporto alla predisposizione dei progetti per i bandi europei e quelli che ne sono sprovvisti, prevedendo il rafforzamento delle strutture e la diffusione delle migliori pratiche tra gli atenei più svantaggiati;

b) rafforzare a tutti i livelli le competenze dei ricercatori italiani relative alla conoscenza dell'inglese accademico, anche attraverso un adeguato supporto linguistico nella predisposizione dei progetti;

c) incrementare la frequenza e la qualità delle iniziative di formazione e addestramento alle diverse fasi della procedura di selezione dei progetti;

2) a prevedere forme di incentivazione allo svolgimento della propria ricerca in Italia anche ai ricercatori i cui progetti sono stati inseriti nelle graduatorie ma, per ragioni di fondi disponibili, non sono stati beneficiari di alcun finanziamento ERC;

3) a valutare l'opportunità di introdurre misure e dedicare risorse volte a stabilizzare i ricercatori presso le università che li hanno accolti per lo svolgimento della propria ricerca ai sensi del decreto in esame, sulla base del modello della cosiddetta *tenure track* delle università estere.

G/2598/2/1 e 7

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

l'articolo 14, commi da 1 a 4, prevede disposizioni in materia di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei finalizzate ad aumentare l'attrattività del sistema universitario italiano verso ricercatori vincitori dei prestigiosi Seal of Excellence nell'ambito delle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), nonché dei programmi di ricerca dello European Research Council (ERC);

considerato che:

in ambito umanistico - nel quale l'Italia, per ragioni storiche e culturali, può giocare un ruolo di traino rispetto agli altri paesi dell'Unione europea - un aumento dell'attrattività verso i migliori ricercatori europei non si ottiene solamente attraverso procedure di reclutamento semplificate e vantaggiose, ma anche costruendo un sistema di individuazione e consultazione delle fonti moderno e innovativo;

a tal fine, riveste particolare importanza l'impiego di strumenti di catalogazione e metadattazione all'avanguardia nel processo di progressiva digitalizzazione del patrimonio culturale di biblioteche, archivi storici e musei, nonché la formazione e l'impiego di personale specializzato e la collaborazione con il mondo dell'università e della ricerca;

rilevato che:

la Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.5 (digitalizzazione del patrimonio culturale) del PNRR prevede "un importante sforzo per la digitalizzazione di quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, così da consentire a cittadini e operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e di avere un più semplice ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione", con uno stanziamento di 500 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 1,46 miliardi finanziati dal Fondo Complementare;

tale investimento prevede, tra i propri obiettivi, la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto da parte di imprese culturali/creative e start-up innovative;

in attuazione del predetto Sub-investimento, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library ha avviato lo scorso 10 febbraio una consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale;

l'allegato 1 a tale avviso prevede che le procedure di gara che saranno indette da Invitalia, quale centrale di committenza per conto della Digital Library per l'attuazione del progetto, avranno ad oggetto l'affidamento, anche congiunto, di determinati servizi che includono la metadattazione dei contenuti digitali e la descrizione/catalogazione dei beni, con l'obiettivo di giungere anche alla metadattazione di tutto il materiale digitale prodotto e di tutto il materiale normalizzato nell'ambito del progetto;

l'Investimento 1.2 della medesima Componente prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con uno stanziamento di 300 milioni di euro, finalizzato anche alla formazione del personale amministrativo e degli operatori culturali, sviluppando competenze sui relativi aspetti legali, di accoglienza, mediazione culturale e promozione,

impegna il Governo:

1) a valorizzare quale obiettivo del citato Investimento 1.1 del PNRR la creazione di nuovi contenuti culturali e lo sviluppo di servizi digitali ad alto valore aggiunto realizzati anche da parte del mondo dell'università e della ricerca;

2) a dare prioritaria importanza, nell'attuazione del predetto Investimento, alle operazioni di metadattazione e catalogazione del patrimonio culturale, da realizzarsi omogeneamente in tutte le biblioteche, archivi storici e musei nazionali, basandosi sulle migliori pratiche disponibili a livello internazionale, includendo i dati sulla provenienza dei beni e favorendo l'interconnessione con i dati del patrimonio italiano disseminato e disperso nel mondo;

3) a valorizzare, nell'ambito del citato Investimento 1.2 del PNRR, lo sviluppo di competenze e la formazione continua degli operatori culturali anche sul piano della storia del patrimonio, quale presupposto contenutistico per meglio favorire l'abbattimento delle barriere cognitive in musei, biblioteche e archivi.

G/2598/3/1 e 7

[Fenu](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

all'interno del parere della Commissione Finanze e tesoro del Senato relativo alla "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" è stato dato indirizzo al Governo di inserire il polo di ricerca denominato Einstein Telescope, situato nella miniera di Sos Enattos in Sardegna, all'interno degli interventi da finanziare tramite il PNRR;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) supporta la candidatura italiana di ET (in Sardegna) tramite un protocollo di intesa con INFN, Regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

valutato che:

il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro. In termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo. A regime, la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off. Il funzionamento dell'Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

la realizzazione del progetto renderebbe la Sardegna una zona di importanza mondiale e un centro di ricerca internazionale, favorendone la crescita dal punto vista dell'immagine della Regione e del paese;

impegna il Governo:

ad inserire, nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, misure e risorse specifiche per la realizzazione del polo di ricerca Einstein Telescope di Sos Enattos, al fine di dare sostanza alla candidatura del progetto.

G/2598/4/1 e 7

Ferrari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

la Missione 5, Componente 3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1, del PNRR (potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità) finanziato per un totale di 500 milioni di euro, di cui 400 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), è finalizzata a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e il miglioramento di quelli esistenti, fornendo servizi sociali ad almeno 2 milioni di destinatari residenti in comuni delle aree interne;

l'avviso pubblico emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale per la presentazione di Proposte di intervento nell'ambito della predetta linea di intervento, emanato il 31 marzo 2022, prevede che entro il 15 giugno 2022 i soli Comuni delle Aree Interne (classificati come intermedi, periferici, ultraperiferici) ai sensi della mappatura delle aree interne 2021-2027 possono presentare fino a tre proposte progettuali entro determinati limiti massimali di finanziamento;

nell'ambito dei lavori preparatori per la definizione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) 2021-2027, nella seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è stata data informativa sull'aggiornamento della Mappa Aree Interne 2020, che classifica i Comuni italiani sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti categorie: A - Polo, B - Polo intercomunale, C - Cintura, D - Intermedio, E - Periferico e F - Ultraperiferico;

i dati relativi alla regione Lombardia mostrano che, nel passaggio dalla Mappa del 2014, rilevante per la SNAI 2014-2020, alla Mappa del 2020, vi è un sostanziale aumento dei comuni nelle categorie C, E e F, a scapito di una riduzione dei comuni appartenenti alle categorie B e D;

tale mutamento è dovuto a una nuova modalità operativa di identificazione dei territori di attenzione collegata alla loro perifericità relativa rispetto ai centri urbanizzati di offerta integrata di servizi essenziali, a una nuova identificazione dei centri di offerta di servizi (singoli Comuni, Poli e Poli intercomunali), e a un diverso calcolo delle distanze effettive, basandosi sul supporto metodologico del NUVAP (Dipartimento per le Politiche di Coesione) e del NUVEC (Agenzia per la Coesione Territoriale);

nel suddetto aggiornamento risultano appartenenti alla categoria C ben dieci dei diciotto comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, vale a dire Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Rocca Susella, laddove, nella classificazione aggiornata al 1 gennaio 2020, Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Ponte Nizza e Rocca Susella risultavano ascritte alla categoria D e Menconico alla categoria E;

la classificazione dei suddetti Comuni quali aree di cintura stride con la classificazione di comuni di dimensione maggiore e dotati di servizi essenziali indubbiamente superiori, quale ad esempio Stradella, la cui popolazione è più di dieci volte maggiore rispetto alla media dei dieci Comuni;

considerato che:

l'impossibilità di accedere ai finanziamenti per i Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, area interna per definizione, rappresenta una contraddizione con lo spirito stesso del PNRR, che mira a ridurre i divari tra le aree centrali e le aree periferiche del Paese;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile che possa consentire ai Comuni menzionati in premessa, ingiustamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti della linea di intervento per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, di realizzare o potenziare i servizi essenziali di cui hanno urgente bisogno.

G/2598/5/1 e 7

Di Girolamo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 24 del provvedimento in oggetto prevede interventi per il potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e *governance* dell'ENEA;

il capo V reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate;

considerato che:

come è noto il territorio italiano presenta una situazione di pericolosità sismica ed idrogeologica medio-alta. Il rischio sismico è determinato da tre parametri principali combinati fra loro: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il suo valore indica l'entità dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti);

con il decreto 14 gennaio 2008 il Ministero delle infrastrutture ha individuato norme tecniche per le costruzioni fornendo criteri generali di sicurezza strutturale delle opere e precisando i principi e i requisiti essenziali del progetto, dell'esecuzione e del collaudo;

il successivo decreto ministeriale 17 gennaio 2018 ha sostituito il D.M. 14 gennaio 2008, mantenendone l'impianto generale, raccogliendo la normativa di riferimento e ponendo maggiore attenzione al tema del miglioramento sismico;

in particolare il capitolo 7 reca disposizioni sulla progettazione in presenza di azioni sismiche esplicitando i criteri generali di progettazione e modellazione delle strutture, individuando i metodi di analisi e i criteri di verifica delle diverse tipologie di strutture;

rilevato che:

il progresso tecnico consente una rapida evoluzione delle tecnologie in grado di aumentare la resilienza degli edifici e ridurre i rischi di danneggiamento strutturale e non strutturale in conseguenza di eventi sismici e eventi calamitosi in generale;

l'installazione di porte interne, esterne ed antincendio con caratteristiche salvavita antisismiche che sono in grado di modificare la risposta all'azione sismica dell'edificio mediante meccanismi anti incastro, nello specifico sui telai delle aperture e/o vie di fuga, rappresenterebbe un'efficace e rapida risposta per quei fenomeni, come terremoti, frane, incendi e alluvioni, che causando cedimenti strutturali modificano l'assetto di telai e porte compromettendone l'apertura;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di inserire il progresso della tecnica salvavita quale il sistema porta antisismica ed i meccanismi anti incastro per porte e infissi tra i requisiti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro dall'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

a prevedere misure di incentivazione, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto a all'installazione dei predetti meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta di porte e infissi all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi.

G/2598/6/1 e 7

La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (AS 2598)

premesso che

l'articolo 27 del presente disegno di legge prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «?SNPS?», con lo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la

prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici;

l'articolo 27 comma 3 lettera c) prevede che il SNPS concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

considerato che

l'articolo 9 sopra richiamato, al comma 3, fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi;

ad oggi, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, il citato decreto non è stato ancora adottato;

nella Relazione di fine mandato del 21 luglio 2021, l'attuale Presidente di ISPRA ha precisato quanto segue: «In materia di LEPTA, alla stesura di un documento istruttorio propedeutico allo schema di D.P.C.M. previsto dall'art. 9, comma 3, l. n. 132/2016 è seguita l'individuazione di un primo numero di prestazioni che sono state oggetto di presentazione pubblica alla presenza del Presidente della Repubblica nel corso della prima Conferenza Nazionale del SNPA "L'Ambiente fa Sistema" organizzata nel 2019 (cfr. paragrafo 7). A tale lavoro è seguita la predisposizione di una proposta di D.P.C.M. trasmessa alla fine dell'anno 2020 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.»;

l'adozione del D.P.C.M. in oggetto è essenziale anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) del SNPS;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa possibile per l'adozione quanto prima del decreto di cui all'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 per stabilire i LEPTA, i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi e il Catalogo nazionale dei servizi.

G/2598/7/1 e 7

[Gallone, Pagano](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premesso che:

all'articolo 30, al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate diverse modificazioni tra le quali, di rilievo, l'esercizio da parte del Ministero dell'Università e della ricerca dei poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI, la quale in virtù di ciò effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR);

le modifiche alla normativa vigente, recate da ultimo dal decreto legge in esame, hanno comportato, e comportano, un maggiore impegno, rispetto ai già vasti compiti istituzionali, da parte del personale dell'Anvur, nei confronti dei soggetti istituzionali di preciso riferimento sia nel settore universitario che della ricerca;

il personale dell'Anvur, come noto, è disciplinato dal medesimo CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali come esplicitamente richiamato dall'art. 12, comma 4, let. C del DPR 76/2010 concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia;

il DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", dispone all'articolo 1 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei ministeri, le misure delle indennità di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali" e all'articolo 2 che "Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle tabelle 3,4,5, e 6 con le decorrenze ivi indicate";

tuttavia le Amministrazioni diverse dai ministeri, ivi compresa l'Anvur, non rientrano tra i soggetti destinatari del predetto DPCM che dunque si pone in contrasto sia con la statuizione di cui all'art. 12, comma 4, let. C del DPR 76/2010, sia con la disposizione di cui all'articolo 8, comma 7 del regolamento del personale ANVUR, approvato dai Ministeri competenti, l'allora MIUR oggi MUR, dal MEF e dal Ministero della Pubblica Amministrazione, che prevede espressamente che " Per il riconoscimento della elevata professionalità richiesta ai dipendenti, nonché per il ruolo di terzietà dell'Agenzia, a tali fini sarà corrisposta l'analoga indennità prevista dal comparto Ministeri, con particolare riferimento a quello ex Ministero Università e Ricerca (MUR) .";

la mancata attuazione del DPCM sopra richiamato anche nei confronti del personale dell'Anvur, determina una ingiustificata sperequazione di trattamento rispetto al personale dei Ministeri, comparto Funzioni Centrali, che potrebbe dare corso, ove non prontamente risolta, ad un contenzioso promosso dal personale dell'Anvur nei confronti dell'Amministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti anche a carattere legislativo, per conformare i trattamenti economici accessori del personale dell'Anvur al CCNL dei Ministeri nell'ambito del Comparto Funzioni Centrali che ad essi è applicato, secondo le previsioni del DPCM 23 dicembre 2021 avente ad oggetto "Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri", consentendo pertanto all'Anvur di essere ricompresa nel campo di applicazione del predetto DPCM e corrispondere al proprio personale, con risorse valere sul proprio bilancio, gli incrementi delle indennità indicati nelle tabelle dal n. 1 al n. 6 allegate al DPCM e con le medesime decorrenze ivi stabilite.

G/2598/8/1 e 7

[Vono](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

da oltre 50 anni si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente" seppur più volte novellata è ancora in vigore;

in questi anni il progetto del ponte ha subito più volte avanzamenti e frenate, dopo che una società appositamente costituita, Stretto di Messina spa, è stata prima creata, poi ha elaborato un progetto non realizzato, e da ultimo è stata posta in liquidazione;

è quindi necessario ora ripartire dalle attuali volontà politiche, dalle risorse finanziarie immaginabili, dalle valutazioni tecnico-ambientali, oltre che giuridiche, per arrivare alla concreta possibilità di realizzarlo;

nel fare questo tipo di analisi va tenuto conto il fatto che sono passati 50 anni, che l'economia italiana è cresciuta (il PIL è passato dai 50 miliardi del 1970 ai quasi 2000 del 2022). Rispetto agli anni '70, il resto del territorio italiano ha visto realizzate grandi infrastrutture, tra queste le autostrade a tre corsie, l'alta velocità ferroviaria per i passeggeri e l'alta capacità per le merci, oggi molto utilizzate. Al contrario, la Sicilia e la Calabria, più in generale il Mezzogiorno, scontano un ritardo infrastrutturale non più tollerabile in un mondo globalizzato in cui le persone e le merci viaggiano a velocità una volta inimmaginabili;

il ritardo nella creazione di infrastrutture nel meridione condiziona anche la creazione di attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro e quindi la stessa permanenza nelle regioni di nascita di molti giovani, che decidono di emigrare al nord o all'estero;

rispetto all'idea degli anni '70 si evidenzia oggi la necessità non solo di collegare la Sicilia alla Calabria, quindi all'Italia e all'Europa, ma di farlo con gli standard di sicurezza e di velocità che richiedono i piani e i progetti proprio delle grandi Reti europee, cui pure la Sicilia, sulla carta, risulta collegata;

ogni anno attraversano lo Stretto: 1) quasi 11 milioni di passeggeri, cioè un valore che corrisponde al traffico dei due maggiori scali siciliani di Palermo e Catania; 2) 1 milione e 800 mila veicoli leggeri, cioè più di quelli che attraversano il traforo del Monte Bianco; 3) 800 mila veicoli pesanti, pari a quelli che attraversano il traforo del Fréjus;

lo scorso 4 agosto 2021 il Ministro per le Mobilità e le Infrastrutture Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato, in audizione in Parlamento, che entro la fine della primavera 2022 verrà presentato uno studio di fattibilità per un collegamento stabile sullo Stretto di Messina;

nel documento consegnato dal Ministro, il Governo esprime la volontà di dar seguito all'impegno ricevuto dalla Camera, «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»;

i passaggi successivi sono ora quelli della redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di confrontare le soluzioni di collegamento individuate come più realizzabili, cioè quella del ponte a una e a più campate;

vanno inoltre individuate le soluzioni economiche più appropriate e le opportune fonti di finanziamento dell'opera. Come detto, la prima fase del progetto di fattibilità potrebbe concludersi entro la primavera del 2022, così da avviare un dibattito pubblico, al fine di pervenire ad una scelta condivisa con i diversi portatori di interesse coinvolti;

queste ultime novità, quindi, non dovrebbero fare trovare il legislatore impreparato, ma pronto a fornire gli strumenti all'Esecutivo che dovrà portare alla concretizzazione dell'opera, predisponendo un percorso che porti alla conclusione di quella idea nata nel 1971 e più volte interrotta;

considerato che:

l'esperienza della ricostruzione del ponte di Genova dopo il crollo del Morandi, ha mostrato all'Italia e al mondo una strada concreta per realizzare un'opera in tempi rapidi e consegnarla al suo pieno utilizzo a vantaggio del territorio ligure e all'economia di tutto il Paese;

è opportuno adottare procedure - se necessario commissariali - che superino i vincoli burocratici e la stratificazione normativa che rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche. Questa infrastruttura tra la Sicilia e il continente è ora fondamentale per: 1) rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno, 2) creare più di 100 mila posti di lavoro, attivando l'economia locale; 3) incrementare il commercio da e verso il Mediterraneo, facendo diventare il Sud un polo logistico europeo;

nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando una infrastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa;

il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi una infrastruttura fondamentale per il futuro dell'Italia, per unire il Mediterraneo all'Europa e al fine della sua realizzazione occorre far ricorso alla disciplina derogatoria, facilitando in chiave semplificatrice il rilancio degli investimenti da e per il Sud d'Italia.

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di inserire il Ponte sullo Stretto tra le opere prioritarie e strategiche di interesse nazionale, consentendo la realizzazione dell'opera in deroga a quanto stabilito dall'articolo 201 (che dispone riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50) e superando, attraverso le più opportune procedure, i vincoli burocratico-normativi che di norma rallentano o bloccano la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

G/2598/9/1 e 7

[Airola](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premesso che:

l'articolo 43 del decreto legge in istituisce Ppresso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

il comma 3 del citato articolo, stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al Fondo; b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto; c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'articolo stesso.

impegna il Governo:

nella predisposizione delle disposizioni attuative dell'articolo in premessa:

- a definire l'esatta tipologia dei fatti che danno diritto all'accesso al Fondo, nonché delle prove a loro fondamento, con la necessità di un richiamo a specifici reati o tabelle di riferimento;

- a chiarire gli aspetti concernenti il soggetto che ha perpetrato il reato, nonché gli aspetti procedurali per l'avvio dell'azione di accertamento ed esecuzione nei confronti con particolare riferimento alla notifica della pretesa risarcitoria e alla giurisdizione competente, vista la natura internazionale della causa.

G/2598/10/1 e 7

[Montevecchi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

premesso che:

il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione. In particolare, le disposizioni attuano una riforma del sistema di formazione dei docenti,

considerato che:

il nuovo percorso di formazione deve essere attuato anche in virtù di un approccio innovativo e più attento alla salute dei giovani e dei bambini. In particolare, si evidenzia come il soffocamento da corpo estraneo rappresenti un problema rilevante di salute pubblica e costituisca una delle principali cause di morte dei bambini di età inferiore ai 3 anni e che la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni (*'Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo'*, Ministero della Salute, 2017);

il registro Susy Safe, uno dei più grandi registri internazionali che raccoglie casi di incidenti da corpo estraneo in bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni, mostra che quasi la metà degli incidenti da corpo estraneo si è verificata sotto la supervisione dell'adulto e che non mancano casi in cui i tragici eventi si sono verificati in classe o nelle mense scolastiche;

i risultati evidenziati da più ricerche denotano una scarsa conoscenza da parte degli adulti responsabili della supervisione del bambino, del problema del soffocamento da cibo. È infatti evidenziato il bisogno di sviluppare un approccio più ampio alla prevenzione del fenomeno che non si limiti a insegnare alle famiglie e ad altri soggetti rilevanti quali sono gli alimenti pericolosi e come prepararli per minimizzare il rischio di soffocamento, ma che preveda interventi coordinati di programmazione sanitaria finalizzati a ridurre l'incidenza dei casi di soffocamento. In questo senso, si forniscono delle linee di indirizzo che prevedono l'implementazione di attività educative su ampia scala, l'adozione di una normativa organica e standard *ad hoc*;

valutato che:

la Repubblica deve garantire condizioni di sicurezza in tutte le scuole adottando dunque le giuste misure idonee ad evitare ogni forma di danno nei confronti dei bambini e più giovani;

impegna il Governo a:

prevedere l'introduzione di attività formative obbligatorie nei percorsi universitari abilitanti dedicate all'insegnamento delle manovre disostruttive delle vie aeree, estendendo l'applicazione di tale disposizione anche al personale facente parte del sistema integrato 0-6 anni;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, l'educazione al tema del soffocamento da cibo e al primo soccorso, al fine di prevenire ogni forma di incidente;

promuovere, attraverso gli opportuni mezzi, campagne di formazione sulla manovra di rianimazione cardio-polmonare e più in generale, di primo soccorso, anche nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di coinvolgere non solo i docenti, ma anche gli alunni.

G/2598/11/1 e 7

[Damiani, Gallone](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 maggio 2022, è stato pubblicato il bando del nuovo concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022;

l'articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, reca disposizioni specifiche per la per la copertura dei posti, comuni e di sostegno, di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;

in particolare, il comma 4 stabilisce che - fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 - , in via straordinaria, esclusivamente per l'a.s. 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato, su posti comuni e di sostegno, assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (art. 4, co. 6-*bis*, L. 124/1999) - dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno -, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;

l'articolo 3 del bando prevede, quale causa di esclusione a partecipare, quella di non aver partecipato alle procedure di cui al succitato comma 4 o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

è evidente la disparità di trattamento per chi sia stato individuato e destinatario di tale contratto ma con riserva. Infatti tale riserva, subordinata al riconoscimento del titolo estero, è causa risolutiva anche dell'immissione in ruolo qualora in qualsiasi momento avvenga il diniego del riconoscimento, esponendo così tutti i docenti assunti con tale metodo ad una preclusione a partecipare ad un concorso che invece, in presenza dei requisiti previsti garantirebbe una certa immissione in ruolo;

il fatto di essere stato individuato e destinatario di contratto ma con riserva, che potrebbe essere sciolta in qualsiasi momento con risoluzione immediata del rapporto di lavoro, non dovrebbe precludere la partecipazione al nuovo concorso straordinario, atteso che vi sarebbe una violazione dell'opportunità di partecipare ad un pubblico concorso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a consentire anche ai soggetti destinatari di contratto con la procedura di cui all' articolo 59 comma 4 del decreto legge 73/2021, con riserva, di poter partecipare alla suddetta procedura concorsuale.

G/2598/12/1 e 7

[Pergreffi](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" e all'articolo 47 prevede norme per facilitare l'attuazione del PNRR con riferimento alle azioni di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione

il mondo della scuola, gli enti locali e le famiglie hanno accolto con grande entusiasmo il progetto che potrebbe offrire importanti opportunità di potenziamento delle conoscenze cognitive e non cognitive a molti ragazzi, soprattutto ai profughi ucraini accolti in Italia che oltre a dover superare il trauma della guerra devono misurarsi con l'apprendimento di una nuova lingua e di una didattica diversa;

nella nota menzionata si legge che una delle linee di finanziamento a disposizione delle istituzioni scolastiche, per circa 179 milioni di euro, è quella del PON "Per la scuola 2014-2022". Queste risorse sono utili a finanziare progetti finalizzati a promuovere il rafforzamento e il potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo stare insieme, nonché l'inclusione di studenti con fragilità proposti da scuole statali e paritarie non commerciali del I e del II secondo ciclo di istruzione, centri provinciali per l'istruzione degli adulti e reti di scuole;

il 18 maggio è stato pubblicato l'avviso n. 33956 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza"

che prevede criteri stringenti per la redazione dei progetti, fra cui la partecipazione di un minimo di 9 alunni e un massimo di 20. Diversamente da quanto anticipato con la nota di qualche giorno prima, non è ammessa la partecipazione di reti di scuole bensì di un singolo istituto scolastico;

il Ministero dell'Istruzione, fra le altre misure, ha previsto anche di rifinanziare il Piano Estate ovvero azioni di sostegno dedicate agli studenti nei mesi estivi, quando sono sospese le attività di didattiche;

a tal fine, con nota n.994 dell'11 maggio, a firma del Capo dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione, si è reso noto ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, il nuovo piano "#LaScuolaEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza.";

questa circostanza rende difficile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Estate soprattutto con riguardo ai progetti di accoglienza poiché in moltissimi istituti vengono accolti solo pochi bambini, quindi in numero non sufficiente ad attivare un progetto loro dedicato. Considerando, invece, gli studenti accolti in scuole limitrofe si rientrerebbe appieno nei criteri previsti dell'Avviso e dunque più scuole potrebbero offrire agli alunni accolti progetti specifici di integrazione. -

Impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare il sistema di inoltro delle domande per ammettere la candidatura di reti di scuole;

a valutare l'opportunità di prorogare la scadenza del bando per permettere alle numerose scuole ad oggi escluse di aggregarsi e presentare una candidatura in rete.

G/2598/13/1 e 7

[Vitali](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

premesso che:

secondo i dati diffusi dall'Istat, nel corso dell'anno 2020, l'Italia ha registrato un decremento di 15.000 nascite rispetto all'anno precedente;

lo stesso Istituto di statistica ha confermato un trend negativo anche nell'anno 2021, con dati provvisori che segnalano, nel periodo tra gennaio e settembre, una diminuzione di 12.500 nascite rispetto allo stesso periodo del 2020;

l'Italia è uno dei paesi europei con il tasso di natalità tra i più bassi, dato che riflette la realtà di un paese in cui nascono sempre meno bambini e nel quale è sempre più difficoltoso creare una famiglia;

tali dati allarmanti devono essere necessariamente letti in relazione ad altri indicatori come quello dell'età media in cui si consegue la laurea e di conseguenza ci si immette nel mondo del lavoro;

secondo la XXIII indagine sul Profilo dei Laureati, a cura di Almalaurea, l'età media di conseguimento della laurea per il complesso dei laureati del 2020 è pari a 25,8 anni: 24,5 anni per i laureati di primo livello, 27,1 per i magistrali a ciclo unico e 27,2 anni per i laureati magistrali biennali;

la riforma universitaria che ha introdotto la c.d. laurea triennale, secondo il modello 3+2, approvata con l'obiettivo di anticipare l'età di uscita dall'università, di fatto non ha sortito gli effetti sperati, considerato che i tempi di uscita dal percorso formativo si sono dilatati, la qualità formativa è stata depotenziata, la maggior parte degli studenti non riesce a concludere l'intero ciclo di studi di 5 anni e i laureati sono in numero inferiore rispetto al passato;

non ha funzionato soprattutto il triennio iniziale che offre pochi sbocchi professionali; infatti, sebbene la maggior parte dei triennialisti prosegue, la laurea triennale di fatto non è sempre professionalizzante e tale dato è confermato dalla elevata percentuale dei laureati che non riesce a trovare un lavoro dopo i tre anni dal conseguimento del titolo;

i dati esposti riflettono un sistema universitario indebolito che non riuscendo nell'obiettivo di garantire un futuro dignitoso alle giovani generazioni, non contribuisce allo sviluppo materiale del nostro paese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a ristrutturare i corsi di studi secondari portandoli a 4 anni e quelli Universitari portandoli a 4 anni con esaurimento di quelli rispettivamente di 5anni per le scuole secondarie e di 3 anni per quelli universitari.

1.1

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dei nuovi profili professionali" aggiungere le seguenti: "e delle famiglie professionali".

1.2

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: "individuati dalla contrattazione collettiva".

1.3

[Binetti, Gallone](#)

Al comma 1, dopo la parola: "ecologica" aggiungere le seguenti: ", nonché l'integrazione delle persone con disabilità, ".

1.4

[Ricciardi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica amministrazione», aggiungere le seguenti: «e relative a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.».

1.5

[Valente](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, commi 1, 1-bis e 2, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono inserite le seguenti: "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

1.6

[Vitali, Mallegni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "entro il 30 giugno 2022" inserire le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.7

[Sbrollini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.8

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 2, dopo le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono inserite le seguenti: "previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

1.9

[Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole ", previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali".

1.10

Modena

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole ", previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali".

1.11

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Al comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, previo accordo in Conferenza unificata, per quanto riguarda gli enti territoriali».

1.12

[Binetti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole "pari almeno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "pari almeno a tre anni" e le parole "del requisito dei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "del requisito dei tre anni".

b) all'articolo 53, comma 1-bis, le parole "o abbiano rivestito negli ultimi due anni" e le parole "avuto negli ultimi due anni", sono soppresse.»

2.1

[Binetti, Gallone](#)

Al comma 1, capoverso "35-ter", comma 1, dopo la parola "sviluppatore" aggiungere le seguenti: ", in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i criteri attuativi della legge 9 gennaio 2004, n. 4,"

2.2

[Toninelli, Pavanelli](#)

Al comma, 1, capoverso "Art. 35-ter", comma 2, sostituire le parole: «un indirizzo PEC», con le seguenti: «un indirizzo di posta elettronica o un domicilio digitale»

2.3

[Mantovani](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni, nonché le Regioni e gli enti locali, utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato e per la pubblicazione dei bandi per il reclutamento e per la mobilità.».

2.4

[Croatti, Mantovani](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.5

[Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.6

[Modena](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.7

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta ufficiale.».

2.8

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sopprimere il comma 6.

2.9

[Vitali](#)

All'articolo 2, comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti:

«e prevedono anche la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane.»

2.10

[Mantovani, Toninelli, Garruti, Santangelo, Perilli, Romano, Pavanelli](#)

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso»

2.11

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

2.12

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

2.13

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i concorsi pubblici indetti dagli enti locali i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici, anche se dipendenti o dirigenti dell'ente che ha

indetto il concorso o di altra pubblica amministrazione, sono determinati ai sensi del decreto di cui al primo periodo".

3.1

Vitali

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», nel comma 1, alinea, dopo le parole "comma 5" inserire le seguenti: "ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,"

3.2

Vattuone

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», nel comma 1, alinea, dopo le parole " di cui all'articolo 35, comma 5," , inserire le seguenti: "esclusi quelli per l'assunzione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,"

3.3

Vitali

Al comma 1, capoverso "Art. 35-quater", comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole: «lingua straniera» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37»;*

b) *il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;»;*

3.4

Vitali, Pagano

Al comma 1, al capoverso "Art. 35-quater", al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, in relazione a profili intermedi destinati a tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego per il profilo richiesto. Per profili iniziali (junior lo eviterei) e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini al lavoro.»

3.5

Binetti, Gallone

Al comma 1, capoverso «Art.35-quater», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "specificate nel bando" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,";*

b) *al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: "lavorative pregresse e pertinenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68";*

c) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: "scelta organizzativa dell'amministrazione precedente" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici dell'apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170."*

3.6

Richetti, Grimani, Masini

Al comma 1, capoverso articolo 35-quater, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti" sono sostituite dalle seguenti: "che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione predisposte";*

b) *al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole " le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" con le seguenti: "le predette amministrazioni devono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale".*

3.7

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *alla lettera c), sopprimere le parole: "anche da imprese e soggetti specializzati in selezioni del personale";*

- *alla lettera d), dopo le parole: "esperienze lavorative pregresse e pertinenti" aggiungere le seguenti: "anche presso la stessa amministrazione".*

3.8

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater», comma 1, sopprimere la lettera e).

3.9

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 35-quater.», comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: «che i titoli possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale e che nella valutazione finale dei titoli, il dottorato di ricerca debba essere considerato in modo superiore rispetto al master di II livello.».

3.10

[Quagliariello](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, alle accresciute esigenze di celerità in ordine all'applicazione dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche - CIMEA per l'adozione dei provvedimenti di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio esteri di formazione superiore e di rilascio dei pareri, ove prescritti. A tal fine, il Ministero dell'università e della ricerca stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile. All'onere derivante dall'attuazione presente comma, determinato in 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca."

3.11

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, in tutta la fase concorsuale, ogni candidato può visualizzare, al termine della prova scritta, ovvero della preselettiva, svolta tramite supporti digitali, senza necessità di ricorrere all'istituto giuridico dell'accesso agli atti, anche il file .log che renda noti tutti gli eventi della prova, nonché l'orario di ognuno. Per eventi della prova si intendono tutti gli input dati al dispositivo, durante lo svolgimento della stessa, ovvero agli eventi seguenti, compresi eventuali accessi e modifiche al file, dal termine della prova alla pubblicazione nell'area utente del candidato, nel portale di riferimento. La pubblicazione dell'esito della prova, nonché del file .log, dovrà avvenire entro e non oltre ventiquattro ore dal termine della stessa."

3.12

[Iwobi](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.13

[Alfieri](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 99-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.";

b) all'articolo 155, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.".

3-ter. All'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti ", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".»

3.14

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano. All'articolo 34-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.15

[Modena](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti "otto giorni" ovunque ricorrano,

b) al comma 4, le parole "entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro venti giorni".»

3.16

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34 bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "*quindici giorni*" sono sostituite dalle seguenti "*otto giorni*" ovunque ricorrano. All'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, le parole "*entro quarantacinque giorni*" sono sostituite dalle

seguenti "entro venti giorni".»

3.17

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.18

[Modena](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali utilizzare forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche diverse dalla Gazzetta ufficiale, quali ad esempio *social network*, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali.»

3.19

[Croatti](#), [Mantovani](#), [Pavanelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare le procedure di assunzione, per l'anno 2022, è facoltà degli enti locali, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei siti istituzionali, di utilizzare ulteriori forme di pubblicazione delle selezioni pubbliche.»

3.20

[Marcucci](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2024«.

3.21

[Pagano](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le parole: "31 dicembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

3.22

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità».

3.23

[Sbrollini](#)

All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 7-quater, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."

3.24

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«*7-bis.* Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.»

3.25

[Pagano, Mallegni](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"*7-bis.* Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-ter. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.

7-quater. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione."

3.26

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

7-ter. Il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico che nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

3.27

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole »cinque anni« sono sostituite con le seguenti: »tre anni«.

3.0.1

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Perilli](#), [Romano](#), [Pavanelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure di attuazione della Missione 1, Componente 1.2 modernizzazione della pubblica amministrazione)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della missione M1 C1.2, Riforma 2.3 "Competenze e carriere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con l'obiettivo di garantire condizioni di lavoro trasparenti, favorire la produttività e l'orientamento ai risultati, conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, provvedere al miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
- b) al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

3. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.»

4.1

[Lannutti](#), [La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Corrado](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: «Art. 35-ter. - (Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico). - 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 15, gli ufficiali dirigenti delle Forze armate, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e tutto il personale in qualunque forma dipendente del Ministero dell'interno nonché il personale della carriera dirigenziale penitenziaria non possono ricoprire cariche o essere partecipi in associazioni che comportano un vincolo di obbedienza, assunto in forme solenni come richiesto dalle logge massoniche o da associazioni similari, né in associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza». »*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» con le seguenti: «di cui al comma 1bis»;*

4.2

[Granato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera a);*

b) *sopprimere il comma 2.*

4.3

[Vitali](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.»

4.4

Vitali, Pagano

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione a tali moduli è obbligatoria anche in ogni caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori.».

5.1

Pillon

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si prevede che:

a) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie femminili sono riservate a persone di sesso biologico femminile al momento della nascita.

b) l'iscrizione e la partecipazione a competizioni, campionati e gare sportive nelle categorie maschili sono riservate a persone di sesso biologico maschile al momento della nascita.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano alle seguenti categorie di soggetti:

a) coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), praticano un'attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica;

b) gli studenti che partecipano a tutte le fasi dei Giochi della Gioventù;

c) gli studenti che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

d) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi in tutte le fasi;

e) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982;

f) coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica in forma associata in associazioni sportive, riconosciute o non riconosciute.

1-*quater*. È fatto obbligo al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, agli organi scolastici che organizzano attività fisico-sportive, alle società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle associazioni sportive riconosciute o non riconosciute, di osservare e a far rispettare le previsioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinqüies*. Ogni soggetto che risulti privato di un'opportunità sportiva o subisca un danno diretto o indiretto a causa di una violazione delle previsioni di cui al comma 1-*bis* ha facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti responsabili.

5.2

Caligiuri, Vitali, Gallone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103, della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne.»

5.3

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne."

5.4

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, di cui alla legge n. 178 del 2020, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne."

5.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di beneficiare delle linee di intervento previste dal Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile di cui alla legge 30 dicembre 2020, n.178, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice è ammesso tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 1, comma 103 della citata legge, anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione di donne."

5.6

[Binetti](#)

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: ", previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative, il Consigliere Nazionale di Parità di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale."

6.1

[Manca](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) al capoverso "1-quater", sostituire le parole da "A decorrere dal 1° luglio 2022" fino a "di cui all'articolo 35-ter" con le seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e le autorità amministrative indipendenti provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Le Regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it o del portale informativo, di cui all'art. 35-ter, comma 5, eventualmente attivato in attuazione della propria autonomia organizzativa";

2) sostituire il capoverso "1-quinquies" con il seguente: "1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento della dotazione organica. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte nonché ai comandi tra Regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti e aziende del Servizio Sanitario regionale, e con gli enti locali del territorio regionale.";

3) dopo il capoverso "1-quinquies" è inserito il seguente:

"1-*sexies*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* da parte delle Regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti.";

b) *al comma 2, sopprimere le parole: "o distacchi" e dopo la parola: "denominati" inserire le seguenti: "di personale non dirigenziale";*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-*bis*. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.«

d) *al comma 3, sopprimere le parole "o distacco".*

6.2

[Pagano, Schifani, Fazzone, Giro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-*quater*», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà effettuarsi sulla base dei posti disponibili previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento o, almeno, fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56. »;*

b) *al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « mentre per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in via prioritaria, del personale idoneo ad esito di procedure già avviate, come introdotto dal comma 1-*quater* del presente articolo».*

6.3

[Valente, Fedeli](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso "1-*quater*", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'avvio delle procedure di mobilità, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, deve effettuarsi sulla base dei posti disponibili e previa immissione nei ruoli delle unità di personale già ritenute idonee all'esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti e fino al loro completo esaurimento ovvero fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56".*

6.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-*quater*, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'avvio delle predette procedure è subordinato alla previa immissione in ruolo delle unità di personale idonee ad esito di procedure di mobilità avviate nel 2019, secondo le graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».*

6.5

[Vitali](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso "1-*quinquies*" con il seguente:*

"1-*quinquies*. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. Il limite di cui al primo periodo non si applica ai comandi e distacchi del personale con qualifica dirigenziale nell'ente di provenienza nonché ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.».

6.6

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, dopo le parole «dei ministeri,» aggiungere le parole «presso le Province e le Città metropolitane,».

6.7

[Modena](#)

Al comma 1, lettera b), al capoverso «comma 1-quinquies», dopo le parole "dei ministeri," aggiungere le seguenti "presso le Province e le Città metropolitane,".

6.8

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.9

[Vitali, Gallone, Mallegni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1 quinquies" le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.10

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera b, al capoverso 1-quinquies, le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" sono sostituite dalle seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica."

6.11

[Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte" con le seguenti: ", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.";

6.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quinquies», sostituire le parole «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive su posizioni relative a funzioni infungibili. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi

presso i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o presso le Unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte. Per i restanti Comuni la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica. ».

6.13

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b) periodo 1-quinquies, le parole ", o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte", sono sostituite dalle seguenti: ". Le disposizioni del presente comma non si applicano agli Enti locali."

6.14

[Vitali](#)

Al comma 1, lett. b), capoverso «1-quinquies, aggiungere, infine, le seguenti parole:

«nonché ai comandi e distacchi riguardanti personale inserito presso le amministrazioni utilizzatrici nei ruoli delle professioni specialistiche.».

6.15

[Damiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri, nonché ai comandi e/o distacchi del personale in posizione di comando dagli enti pubblici non economici presso le sedi territoriali dei Ministeri, previsti, ai sensi dell'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. n. 165/2001.»

6.16

[Vitali](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«La disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 30, comma 1-quinquies., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica al rinnovo dei comandi e dei distacchi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.17

[Manca, D'Alfonso](#)

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «I comandi o distacchi» inserire le seguenti: «del personale non dirigenziale»

b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «per il personale non dirigenziale».

c) dopo il comma 8, inserire i seguenti: «8-bis. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) già inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di cui al primo periodo della lettera a) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

8-ter. In coerenza con gli obiettivi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 a dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.»

6.18

Vitali

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

6.19

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

6.20

Modena

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.21

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentito il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane."

6.22

Valente

Al comma 3, sostituire le parole: «alla data del 31 gennaio 2022» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.23

Iwobi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 5, capoverso 3-bis, dopo le parole "medesime posizioni.", inserire le seguenti: "L'indennità prevista dal presente comma non concorre alla formazione del reddito."

Conseguentemente:

Al comma 6, le parole "400.000 euro" e "1.000.000 di euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "500.000 euro" e "1.200.000 euro".

6.24

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2022».

6.25

[Faraone, Sbrollini](#)

Al comma 8, le parole «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

6.26

[Russo](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il periodo di durata massima relativo a uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di cui all'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è incrementato di ulteriori 12 mesi».

6.27

[Vitali, Mallegni](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo le parole "trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "quarantotto mesi".»

6.28

[Rampi](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "trentasei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

7.1

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

7.2

[Comincini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 15, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

7.3

[Modena](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1, le parole "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2022".

7.4

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

7.5

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

7.6

[Faraone](#), [Sbrollini](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 settembre 2022,?» e le parole « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono abrogate;

b. Al comma 7, le parole «nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di una spesa complessiva di 127 milioni di euro»

Conseguentemente l'articolo 8 è abrogato.

7.7

[Nastri](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Con la comunicazione di cui al periodo precedente, i Comuni devono espressamente menzionare i progetti previsti dal PNRR per i quali manifestano l'esigenza di personale.»

7.8

[Manca](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma 2-*ter*, dagli articoli 23 e 28-*bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-*ter*. L'inquadramento in ruolo di cui al comma 2-*bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma 1-*ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove

concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *2-ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma *2-bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente .

7.9

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *2-ter*, dagli articoli 23 e *28-bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma *2-bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma *1-ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *2-ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato, comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma *2-bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.10

[Caliendo, Vitali](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* In coerenza con gli obiettivi di potenziamento della capacità amministrativa di cui al presente decreto anche al fine di assicurare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni dello Stato e le Regioni, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto, con riguardo al personale che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *2-ter*, dagli articoli 23 e *28-bis* del medesimo decreto legislativo, possono attivare, entro il 31 dicembre 2022, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di

inquadramento in ruolo del personale che sia già un dipendente pubblico a tempo indeterminato e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trova presso una amministrazione indicata al presente comma in posizione di aspettativa per incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-ter. L'inquadramento in ruolo di cui al comma *2-bis* avviene nella posizione ricoperta presso l'amministrazione dello Stato o la Regione dove è stato conferito il predetto incarico ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo superamento di una procedura concorsuale il cui bando, in coerenza con l'articolo 28 comma *1-ter*, quarto periodo, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, definisce gli ambiti di competenza da valutare e prevede una prova scritta e orale di esclusivo carattere esperienziale in modo da assicurare la valorizzazione dell'esperienza maturata nello specifico settore di svolgimento dell'incarico espletato. A tal fine i citati bandi sono predisposti a cura del Dipartimento ovvero, ove sia diversa dal Dipartimento, dell'articolazione ministeriale all'interno della quale il personale di cui al primo periodo presta la propria attività lavorativa. In alternativa, i citati bandi possono essere predisposti a cura del Dipartimento ovvero della struttura che si occupa degli Affari Generali. Presso le medesime strutture di cui al secondo periodo ovvero terzo periodo sono, altresì, tenute per il rispettivo personale le prove concorsuali di cui al presente comma. Con riguardo alle amministrazioni regionali, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente comma sono stabilite, in coerenza con il presente comma, con apposito provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

2-quater. Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti e che non partecipa alla prova concorsuale di cui al comma *2-ter*, con il transito nel relativo ruolo per effetto di quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è inquadrato comunque, in una posizione precedente a quella ricoperta dal personale che, avendo superato la prova concorsuale di cui al comma *2-bis*, è transitato nel ruolo in un momento temporale anteriore, fatto salvo il caso in cui tale ultimo personale ricopre incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti da un periodo precedente.»

7.11

[Marcucci, Parrini, Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* All'ultimo periodo dei commi 1, *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "*per garantire l'invarianza*" sono aggiunte le seguenti parole: "*per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato*".

2-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma *3-septies* è sostituito dal seguente: "*3-septies.* A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, *1-bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."

2-quater. La spesa per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, *1-bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, *1-bis*, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.12

[Taricco](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Al fine di rafforzare gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali preposti all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2-ter. All'articolo 10 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni per l'anno 2021 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

7.13

Comincini

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.14

Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.15

De Falco

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a

tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, alla scadenza del relativo rapporto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.16

[Nugnes](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.17

[De Falco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i soggetti assunti a tempo determinato dalle amministrazioni centrali nell'ambito del concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sempre che abbiano prestato servizio fino alla scadenza del rapporto di lavoro, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla scadenza, in coerenza con i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.18

[Nugnes](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.19

De Falco

Dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di non pregiudicare la funzionalità delle strutture amministrative interessate, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni centrali all'esito della procedura di reclutamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 si trasformano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di ciascuna amministrazione.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 36.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.20

Arrigoni, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 106 comma 1 lettera c) n. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera;

2-ter. Con decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1 prevedendo in particolare, anche al fine di assicurare che dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la stazione appaltante o l'aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e fermo restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.»

7.21

Misiani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo le parole: "il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Cassa depositi e prestiti Spa." sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.22

Presutto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, comma 7-*quiquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15, dopo il secondo periodo, aggiunti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aereospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.»

7.23

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.24

[Modena](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30%, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.25

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, potrà essere incrementato per l'anno in corso e per il prossimo triennio nella misura massima del 30 per cento, e finanziato con le risorse derivante dagli interventi PNRR, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

7.26

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.27

[Modena](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è sostituito con il seguente:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.«

7.28

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«"2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente."».

7.29

[Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.30

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il comma 3 septies dell'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, è così riformulato:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2019 le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

7.31

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «per garantire l'invarianza» sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;

7.32

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

7.33

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».

7.34

[Vitali](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»

7.35

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato"

7.36

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.37

Marcucci, Parrini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.38

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.39

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.40

Iannone, Malan, La Russa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

7.41

Croatti, Mantovani

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonchè ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai medesimi commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58.»

7.42

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.43

[Sbrollini](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.44

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Per le stazioni appaltanti non capoluogo di provincia, unicamente ai fini della progettazione di interventi finanziati dal PNRR, è fatto obbligo l'affidamento della gara d'appalto ad uno dei soggetti aggregatori regionali presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

7.45

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7.46

[Modena](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.47

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. La spesa per gli incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia per la parte impegnata come esigibile in corso d'anno, sia per la parte di fondi costituiti negli anni precedenti ma reimputati agli esercizi 2022 e seguenti per esigibilità delle relative componenti negli anni successivi alla relativa costituzione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non rileva ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

7.48

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), capoverso comma "2-bis", il Portale di progetto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni tecniche, operative e di sistema, indicate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di tutelare i dati ivi contenuti e il loro sistema di trasmissione ed evitare hackeraggi e/o esfiltrazione dei dati, blocco dei sistemi e per la messa in sicurezza dell'architettura informatica del Portale. All'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è attribuito, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel Portale di progetto, che andranno a comporre la massa di informazioni utili e necessarie per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR e in materia di Piano integrato di attività e organizzazione.

7.49

[Croatti](#), [Mantovani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di consentire agli enti locali di adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze connesse alla attuazione dei progetti finanziati nell'ambito del PNRR, il limite del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, può essere incrementato per l'anno in corso e per il successivo triennio nella misura massima del 30 per cento. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, per le attività non incentivabili con le risorse dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.50

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.51

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.52

[Testor](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Dopo l'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente: «10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

7.53

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire in fine le seguenti parole: ",di cui due riservate al personale interno".

7.54

[Damiani](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i consorzi di sviluppo industriali di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 per le aree di competenza."

7.55

[Saponara](#), [Campari](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "limitatamente agli enti territoriali" inserire le seguenti: "ed agli altri enti pubblici individuati come soggetti attuatori del PNRR" »

7.56

[Richetti](#), [Grimani](#), [Masini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Gli incentivi derivanti dai progetti finanziati dal PNRR non concorrono ai limiti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

7.57

[Vitali](#), [Gallone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il primo periodo del comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è sostituito con il seguente: "I criteri e le modalità attuative per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport."

7.0.1

[Faraone](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.»

7.0.2

Mallegni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di contribuzione pubblica massima erogabile nell'ambito dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

b) all'articolo 180, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178; dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. ";

c) all'articolo 183, il comma 16 è sostituito con il seguente: "16. Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*."»

7.0.3

Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Disposizioni per favorire l'accelerazione delle tempistiche di spesa riguardanti il PNRR e le ulteriori risorse europee e nazionali ad esse collegate)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 2, quarto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

b) all'articolo 180, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. zz), il limite di cui al comma 6, quinto periodo, del presente articolo non trova applicazione per la parte di finanziamento messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice a valere sulle risorse derivanti da Fondi strutturali e d'investimento europei, dal Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal "PNRR", il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 ed approvato del Consiglio UE con Decisione dell'8 luglio 2021 e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.»;

c) all'articolo 183, comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 agosto 2026 la proposta di cui al comma 15 può trovare copertura economico-finanziaria in aderenza con quanto previsto dall'articolo 165 comma 2-*bis* e dall'articolo 180 comma 6-*bis*.».

8.1

[Nugnes](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire: «60» con: «100»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e quanto a 40 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

8.2

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Sopprimere il comma 2.

8.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «applicando il tasso dell'1 per cento su base annua» con le seguenti: «applicando il tasso dello 0,5 per cento su base annua».

8.4

[Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede le modalità di rafforzamento dei controlli e della rendicontazione sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

8.5

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "dal comma 1, pari a 60 milioni di euro" con le seguenti: "dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro".

8.6

Modena

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.»

8.7

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 40 milioni di euro da ripartire alle Province e alle Città metropolitane per gli anni 2022, 2023 e 2024 con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 1, pari a 60 milioni di euro» con le seguenti: «dai commi precedenti, pari a 100 milioni di euro.»

9.1

Vitali, Binetti

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

9.2

Faraone, Sbröllini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere la parola: «anche»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «di due posizioni dirigenziali di seconda fascia», con le seguenti: «di una posizione dirigenziale di seconda fascia»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023», e le parole: «quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «quanto a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023»;*

d) *al comma 5, sopprimere le parole: «di parte».*

9.3

[De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

10.1

[Stefano](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono conferire altresì incarichi di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni alla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fuori dalle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.».

10.2

[Toninelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,», inserire le seguenti: «qualora all'esito delle procedure concorsuali già programmate per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza non siano state coperte per intero le posizioni bandite,».

10.3

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.4

[Croatti, Mantovani](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.5

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.6

[Modena](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.7

[Rampi, Valente, Marcucci, Parrini](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.8

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.9

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno due anni».

10.10

[Binetti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno» con le seguenti: «da non più di»

10.11

[Gallone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno due anni» con le seguenti: «da almeno un anno».

10.12

[Richetti](#), [Grimani](#), [Masini](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni di cui al periodo precedente, unicamente per gli scopi e il periodo temporale di cui al periodo precedente, possono, altresì avvalersi di personale esterno alla struttura dell'amministrazione, ivi inclusi professionisti, esperti e tecnici per il PNRR già reclutati tramite concorso pubblico. Unicamente per gli scopi di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica il limite del 5 per cento di cui all'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 2000, n. 267.».

10.13

[Margiotta](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché cariche in organi di governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, degli enti e società da esse controllati e soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano ad esperti qualificati in discipline scientifiche, tecnologiche, matematiche, giuridiche e economiche.».

10.14

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° giugno 2022, il collocamento a riposo dovuto al limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio fissato per i dipendenti dello Stato dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1993 e per i dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70 è applicabile unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.

2-ter. A decorrere dal 1° giugno 2022, la risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è attivata dalle pubbliche amministrazioni unicamente previa richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati dal provvedimento, da far pervenire all'amministrazione con un preavviso di sei mesi.».

10.15

[Dell'Olio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni di cui al comma 1, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l'insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l'esercizio dell'attività professionale.".

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non si applica in caso di contratti di prestazione professionale in corso, sottoscritti in data certa anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

10.16

Misiani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 10-quinquies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applica alle istanze di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui all'articolo 31, comma 47, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed alle istanze volte alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per la cessione del diritto di proprietà o del diritto di superficie, di cui all'articolo 31, commi 46 e 49-bis, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero contenuti nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui all'articolo 31, comma 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, presentate dai soggetti interessati a decorrere dalla data 21 maggio 2022. Alle istanze di cui al periodo precedente presentate anteriormente alla data del 21 maggio 2022 continua ad applicarsi la disciplina legislativa previgente.».

10.17

De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del PNRR, nonché per incentivare, potenziare ed incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.18

Richetti, Grimani, Masini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole "161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022" sono sostituite dalle seguenti: "661.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 395.363.657 euro per il 2022 e 250.000.000 euro per il 2023";

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, lettera i), numero 3), le parole: «499 milioni di euro a decorrere dal 2022" sono sostituite con le seguenti: "249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 499 milioni di euro a decorrere dal 2024».

10.19

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.20

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.21

[Modena](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

10.22

[Nugnes](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che risultino essere commissariati."».

10.23

[Richetti](#), [Grimani](#), [Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.24

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.25

[Vitali](#), [Mallegni](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

10.26

[Ferrari](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR, per la partecipazione a bandi e avvisi, le province o le altre forme di associazionismo nel rispetto dell'autonomia delle regioni a Statuto Speciale possono incaricarsi della progettazione e dell'esecuzione per conto dei comuni assumendo a tale scopo personale a tempo determinato nel limite del 5 per cento degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti finanziati.»

10.0.1

Binetti, Vitali

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deroga al collocamento in quiescenza dei dipendenti pubblici e, in analogia con quanto previsto relativamente agli incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ampliamento della continuità lavorativa)

1. In deroga alla data obbligatoria di accesso al collocamento a riposo e in analogia a quanto già previsto per l'affidamento degli incarichi di cui al PNRR a dipendenti pubblici posti in regime di quiescenza, è facoltà dei dirigenti dello Stato che hanno raggiunto il tetto pensionistico, permanere in servizio secondo quanto disposto nel successivo comma 5. Tale deroga concorre al conseguimento della migliore funzionalità e capacità amministrativa della PA, della copertura della pianta organica delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, a migliorare la flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici, ad assecondare maggiore trasferimento del know-how tra dirigenti della PA e infine tiene conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso al collocamento a riposo rispetto alle variazioni della speranza di vita.

2. Le risorse contributive obbligatorie poste a carico rispettivamente del datore di lavoro e del lavoratore, incluse nel trattamento economico del dipendente di cui al comma 1 che sono prelevate ai fini pensionistici continuano ad essere prelevate alla fonte e sono finalizzate a facilitare il ricambio generazionale nella PA tramite la loro iscrizione al Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Tali risorse perciò non continueranno ad alimentare né l'importo del trattamento pensionistico né quello del TFR del dirigente che sceglie di rimanere in servizio. L'importo sia del trattamento pensionistico sia del TFR è definito alla data in cui il dipendente sarebbe stato messo in quiescenza obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti.

3. Al fine di facilitare il ricambio generazionale nella PA, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso l'INPS un Fondo a gestione INPS denominato "Staffetta generazionale della PA". Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere l'anticipazione dell'accesso alla messa in quiescenza dei dipendenti pubblici che non hanno ancora conseguito il compimento del limite di età o degli anni contributivi per il collocamento a riposo.

4. Il funzionamento e la fruizione del Fondo Staffetta generazionale sono disciplinati da un regolamento da adottare con medesima modalità e scadenza previste al comma 3 e la sua fruizione rispetta i seguenti tre criteri di priorità: l'anzianità di servizio, la parità di genere e la tutela delle persone vulnerabili.

5. La durata della permanenza in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non può essere superiore a 24 mesi oltre i limiti di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Il periodo di fruizione del collocamento anticipato di cui al comma 3 non può superare la durata di 24 mesi oltre il periodo che manca per raggiungere il conseguimento del requisito necessario ai fini del collocamento al riposo obbligatorio.

6. Il collocamento in quiescenza anticipato di cui al comma 3 implica il pagamento, fino al conseguimento del limite di età o del numero di anni contributivi, degli oneri contributivi obbligatori che avviene tramite le risorse finanziarie del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 2.

7. Per rendere effettiva la permanenza in servizio di cui al comma 1 o l'accesso anticipato al collocamento in quiescenza obbligatorio di cui al comma 3 è necessaria l'intesa semplificata tra il dipendente e all'amministrazione di appartenenza che ha la facoltà di accogliere la richiesta in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è definita la procedura per la formalizzazione dell'intesa.

8. Durante il periodo del collocamento a riposo anticipato, il dipendente non percepisce la propria pensione che diventa fruibile a partire dalla data del raggiungimento dell'età pensionabile o del numero di anni contributivi per il collocamento in quiescenza obbligatorio e comunque entro i 24 mesi

dalla data di interruzione del proprio rapporto di lavoro. L'importo della pensione e del TFR da erogare corrispondono all'importo che scaturisce dal calcolo previsto dalla normativa vigente alla data del collocamento a riposo anticipato. Diversamente dalla pensione, il dipendente percepisce il TFR alla data del collocamento a riposo anticipato. L'accesso alla opportunità del collocamento anticipato di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 2024 e avrà una durata fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino alla conclusione del PNRR.

9. Entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica, è effettuata la ricognizione dei Dirigenti interessati alla permanenza in servizio di cui al comma 1 e la conseguente stima delle risorse contributive che alimentano la dotazione finanziaria del Fondo Staffetta generazionale di cui al comma 3. Entro il medesimo periodo e con uno o più decreti del Ministro della Funzione Pubblica è effettuata anche la ricognizione del numero di dipendenti pubblici che, nell'arco del biennio 2024-2026, risultano intenzionati a fruire della messa in quiescenza anticipata di cui al comma 2 e seguenti.»

10.0.2

[Vitali, Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.10-bis.

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i direttori generali dei vigili del fuoco, possono, a domanda, rimanere in carica per ulteriori 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico di servizio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2026».

11.1

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «le regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti:* «e i comuni»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «delle regioni» *inserire le seguenti:* «e dei comuni».

11.2

[Malan, La Russa, Iannone](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «, ovvero con contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato,»;

b) *al comma 2, capoverso «179-bis», dopo le parole:* «di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *inserire le seguenti:* «ovvero di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81,».

11.3

[Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «assumere con contratto a tempo determinato» *inserire le seguenti:* «, con la possibilità di trasformare una quota minima del 10 per cento in contratti a tempo indeterminato,».

11.4

[Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «2026» *con la seguente:* «2028».

11.5

[Vitali](#)

Al comma 2, capoverso «179-bis», sostituire le parole: «dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» con le seguenti: «dell'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.6

[De Bonis](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale, nell'ambito dei suoi poteri sussidiari e/o sostitutivi, può inoltre ricorrere all'uso di personale esterno attraverso convenzioni con società di servizi anche private, specializzate in assistenza tecnica, per supportare amministrazioni e privati nella redazione e attuazione dei progetti del PNRR. Le società di servizi possono essere costituite da imprese anche in associazione temporanea. Questi soggetti possono altresì coadiuvare le imprese a rafforzare ed accrescere la propria posizione sui mercati esteri, attraverso l'utilizzo dell'*export manager*.».

11.7

[Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, finalizzate all'attuazione del PNRR, non opera il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

11.8

[Damiani, Modena, Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del Fondo Complementare, nonché di quelli a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, l'Agenzia è autorizzata ad istituire nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una nuova Area di livello dirigenziale generale";

b) al comma 5, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Al fine di armonizzare il trattamento retributivo di parte accessoria del personale non dirigenziale dell'Agenzia, in modo da ricondurlo ad un'unica e uniforme indennità, con decorrenza dal 1° giugno 2022 è riconosciuta allo stesso l'indennità di amministrazione più elevata fra quelle in godimento".

2-ter. Agli oneri di cui al comma 3 lett. a), pari a 60.176,5 per l'anno 2022 e a 120.353,00 euro annui a decorrere dall'anno 2023, nonché agli oneri di cui alla lett. b) pari a ?. 50.459 per l'anno 2022 e a ?.100.918,00 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

11.9

[Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," sono inserite le seguenti: "anche";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.10

[Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: "e per gli enti locali," inserire "anche";
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze, di persone fisiche o giuridiche, disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.";

- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6.1. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."».

11.11

[Damiani, Modena, Saccone](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 31-bis, del decreto-legge, 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale".».

11.12

[Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole: "Gli assegni in natura," sono inserite le seguenti: "i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,"».

11.13

[Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Ai fini dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, di cui al comma 2, il Ministero per il sud e la coesione territoriale, quale autorità politica delegata, vigila sull'operato delle regioni verificando l'esistenza della professionalità tecnica dei professionisti scelti. A tale fine, nelle

commissioni valutatrici, è prevista la partecipazione anche in modalità telematica, di un dirigente in forza al Ministero ovvero di un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale autorità di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia per la coesione territoriale.».

11.14

Modena

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.15

Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "nel PNRR," sono aggiunte le seguenti "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.16

Iannone, La Pietra, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n.234, dopo le parole: "nel PNRR," sono inserite le seguenti: "nel PNC, nei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali,"».

11.0.1

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. All'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

"9-ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi."».

11.0.2

Conzatti, Sbröllini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.11-bis.

(Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

11.0.3

[De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Potenziamento strutture Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contestuale incremento della dotazione organica complessiva, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il triennio 2022-2024, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, anche semplificate, un contingente di complessive 204 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed ICQRF del medesimo ministero e così composto: 4 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 160 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 40 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 8.135.618 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

12.1

[Faraone, Sbrollini](#)

Al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «2,15 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro a decorrere dal 2023».

12.2

[Vitali, Binetti, Gallone](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis.", dopo le parole: "nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le esperienze lavorative maturate" inserire la seguente: "anche".

12.3

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis." sopprimere le seguenti parole: «per lo svolgimento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1-bis».

12.4

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso "2-bis", al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

12.5**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso "2-bis", al primo periodo, dopo le parole: «in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e» inserire le seguenti: «, previa stabilizzazione di coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,».

12.6**Iannone, Malan, La Russa**

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2015, n. 202. Ai docenti dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e collocati a riposo per dimissioni volontarie a partire dal 1° gennaio 2021 sono affidati incarichi, di durata non superiore a tre anni, per le attività formative di quest'ultima Scuola, nel limite delle risorse finanziarie ad essa attribuite."».

12.7**Berutti**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole : "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.8**Iannone, Malan, La Russa**

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, le parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.9**Gasparri, Pagano, Mallegni, Boccardi**

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2026," sono soppresse.».

12.0.1**Sbrollini**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.2

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.3

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia".».

12.0.4

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di potenziamento per l'attività amministrativa per i comuni capoluogo di provincia)

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

12.0.5

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.6

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli enti locali per cui sia stato dichiarato il dissesto o che si trovino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, per la realizzazione degli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 non si applica il comma 4 dell'articolo 110 del TUEL.».

12.0.7

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per i Comuni e le Città Metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per ciascuna amministrazione interessata.».

12.0.8

[Faraone, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Superamento del precariato della dirigenza amministrativa e tecnica con funzioni ispettive presso i diversi comparti della Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di supportare l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR per fronteggiare la forte carenza di organico e, per i maggiori bisogni da perseguire per le accresciute attività amministrative e tecniche, demandate agli uffici centrali e periferici del comparto Ministeri, si intende valorizzare le professionalità maturate e, nell'ottica di efficienza della spesa pubblica, entro il 31 dicembre 2022, i diversi Ministeri, in deroga alle vigenti facoltà di reclutamento, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale straordinaria di espletamento di corsi concorsi per titoli ed esami su base esperienziale, il personale in posizioni dirigenziali non generali di seconda fascia assunto a tempo determinato che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbia svolto per almeno 3 anni le funzioni di dirigenti amministrativi e /o tecnici con funzioni ispettive presso le Amministrazioni centrali e periferiche del comparto Ministeri.».

13.0.1

[Mirabelli, Cirinnà, Rossomando](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 80 è inserito il seguente: "Art. 80-bis. - (Ufficio tecnico socio-educativo) - 1. Sono istituiti, presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i provveditorati regionali e le aree educative degli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, gli uffici tecnici socio-educativi, competenti per l'indirizzo tecnico e l'intervento socio-educativi. Con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'organizzazione degli uffici tecnici socio-educativi di cui al presente articolo.

2. L'ufficio tecnico socio-educativo è istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed è competente per:

a) l'attività di rappresentanza dell'amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, l'attività di coordinamento e la trattazione relativamente agli affari in tema di esecuzione penale e prevenzione della recidiva, presso gli uffici giudiziari, gli organismi statali e gli enti locali;

b) la direzione delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

c) le attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle aree educative negli istituti penitenziari, in particolare:

1) assicurando che gli interventi socio-educativi di cui alla presente legge costituiscano obiettivo permanente e prioritario per gli istituti penitenziari;

2) garantendo l'assegnazione di adeguate risorse finanziarie e multiprofessionali e svolgendo attività di supporto progettuale tramite accordi nazionali, regionali e programmi dell'Unione europea;

3) contribuendo a garantire i diritti di cittadinanza nei percorsi di risocializzazione, anche attraverso l'integrazione con altri servizi e organizzazioni del settore;

4) monitorando il benessere del personale socio-educativo e promuovendo l'adozione di misure per la prevenzione della sindrome da *burnout*.";

b) l'articolo 82 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "Art. 82. - *(Competenze e ruoli del personale educativo negli istituti penitenziari)* - 1. Negli istituti penitenziari il dirigente tecnico socio-educativo è responsabile dell'area educativa, gestisce il personale educativo e amministrativo afferente e coordina gli esperti di cui all'articolo 80, i mediatori culturali, gli assistenti volontari, le agenzie formative e per l'istruzione, la comunità esterna e il personale di polizia penitenziaria assegnato alla vigilanza delle attività inerenti ai programmi di intervento educativi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il dirigente tecnico socio-educativo responsabile dell'area educativa svolge inoltre i seguenti compiti:

a) sovrintende alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi educativi che sono realizzati nell'istituto penitenziario e che costituiscono il progetto educativo di istituto;

b) presiede il gruppo per l'osservazione della personalità delle persone condannate e internate e il gruppo di osservazione e trattamento;

c) collabora con la magistratura di sorveglianza, con l'ufficio di esecuzione penale esterna e con i provveditori regionali dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle attività educative.

3. A ciascun istituto è assegnato un numero adeguato di funzionari educatori e di esperti di cui all'articolo 80, tale da soddisfare le esigenze di presa in carico dei singoli utenti, definite in base alla tipologia e al numero delle persone detenute, come previsto dalla tabella B di cui all'articolo 83. È assicurato altresì un numero adeguato di unità amministrative per la segreteria dell'area educativa e di personale di polizia penitenziaria impiegato nelle attività di vigilanza sulle persone detenute, al fine di realizzare gli interventi socio-educativi individuali e di comunità."»

13.0.2

Stefano

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art.13-bis.

(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)

1. I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, banditi ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo due anni e sette mesi di servizio, accedono al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

13.0.3

Causin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di porto)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso,

fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.4

Vono, Toffanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.5

Berutti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

13.0.6

[Rauti, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alla missione 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera a) e c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 1.01.2007 quale vincitore di concorso di rafferma, che non risulta decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in esito al concorso bandito con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, è immesso, a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi a quello di pubblicazione del medesimo concorso, fino ad un massimo di 3 unità, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2022 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.».

14.1

[Gallone](#)

Al comma 1, dopo le parole "Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza", inserire le seguenti:"anche in conformità con gli articoli 5, 19 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,".

14.2

[Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2021/22 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei

ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2022.

14.3

[Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di valorizzare e integrare il sistema dell'Alta formazione artistica, universitaria, post universitaria e della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca in campo artistico, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, istituto di alta cultura e sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico, musicale e coreutico, è autorizzata a rilasciare, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che li disciplinano, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 di Riforma del sistema dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è inoltre autorizzata ad istituire in via sperimentale, anche attraverso l'eventuale riconfigurazione dei corsi di perfezionamento attivi, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi, corsi di dottorato di ricerca a completamento dell'offerta formativa di terzo livello dell'Istituzione e senza oneri ulteriori a carico dello Stato. Al termine del periodo sperimentale di cui al precedente comma, la nuova attivazione o la riconfigurazione dei corsi può assumere carattere definitivo mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'università e della ricerca, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni, per la definizione dei programmi dell'offerta formativa e di ogni altro elemento di dettaglio necessario al funzionamento dei corsi di dottorato.».

14.4

[Damiani, Modena, Saccone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-*ter*. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-*quater*. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-*bis*, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-*quinqües*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «*quattro anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*sei anni*». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Anche in ragione delle maggiori esigenze determinate dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di potenziare le funzioni di valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata di un numero complessivo di 10 unità, di cui sette appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F4, e tre appartenenti alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il personale di cui al primo periodo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'assunzione del suddetto personale è autorizzata una spesa pari ad euro 100.000 per l'anno 2022 ed euro 580.000 a decorrere dall'anno 2023, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, a valere sugli stanziamenti del bilancio dell'ANVUR.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR è autorizzata ad adeguare, con oneri a carico del proprio bilancio e con decorrenza dall'anno 2020, i trattamenti economici accessori del proprio personale secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero dell'università e della ricerca.

4-quater. Fino al completamento delle assunzioni di cui al comma 4-bis, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'ANVUR può avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio e utilizzando le economie determinatesi nell'anno precedente rispetto alla spesa prevista per i componenti del Consiglio direttivo, di un contingente di esperti della valutazione, non superiore a 10 unità ed entro una spesa massima di euro 420.000 annui, mediante l'attribuzione di incarichi della durata di un anno, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di due anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurano la valutazione comparativa dei candidati.

4-quinquies. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.6

Russo

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza".

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM».

14.7

Verducci

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Gruppi e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore ai tre quinti di quello dei settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro.».

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti «decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «della diversità dei» sono inserite le seguenti: «gruppi e dei»;

b) le parole «decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Contratti di ricerca)

1. Le università, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo macrosettore concorsuale ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «master universitario di secondo livello» sono aggiunte le seguenti «o al contratto di ricerca».

6-novies. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui

all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-*decies*. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;

b) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;

2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore concorsuale in relazione al dipartimento interessato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;

d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.»;

f) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. La valutazione di cui al comma 5 prevede lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del macrosettore concorsuale di riferimento.»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) al comma 8:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;

i) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;

j) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;

k) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

«9-quater. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

6-undecies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

6-duodecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-decies e 6-undecies si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-terdecies. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tali procedure e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quaterdecies. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quindecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, laddove il finanziamento, anche parziale, del relativo contratto sia a valere sulle medesime risorse.

6-sedecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-octiesdecies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-noviesdecies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo.

6-vicies. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter*

(*Tecnologi a tempo indeterminato*)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*.».

6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio."

14.8

[De Lucia, Fenu, Pavanelli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

«6-*bis*. Al fine di consentire alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate "Istituzioni", l'assunzione nel ruolo di professore di II fascia del personale tecnico universitario in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale e già in servizio a tempo indeterminato nelle categorie D ed EP alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2023.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al riparto fra le Istituzioni dell'incremento di cui al comma *6-bis*.

6-quater. Agli oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.9

Valente

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"*6-bis.* Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma *5-bis* è sostituito dal seguente:

«*5-bis.* Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.»

6-ter. Dall'attuazione del comma *5-bis* dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma *6-bis*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.10

Vitali, Binetti, Gallone

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"*6-bis.* Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, con particolare riferimento al diritto allo studio degli studenti con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, anche nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma *5-bis* è sostituito dal seguente: «*5-bis.* Le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal Rettore o dal Direttore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. »

6-ter. Dall'attuazione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico."

14.11

Vattuone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Nell'ambito della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantirne la continuità e l'efficacia a più lungo termine delle azioni nel campo delle Infrastrutture di Ricerca sia tramite la partecipazione dell'Italia ai Consorzi Europei per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC) di cui al Regolamento EU 723/2009 che quella alle infrastrutture di ricerca internazionali definite dal Forum Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la partecipazione agli ERIC e alle infrastrutture di ricerca europee" con una dotazione di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, con contestuale riduzione per un importo di 104,900 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e per un importo di 50,100 milioni di euro dello stanziamento del Fondo Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei consorzi interuniversitari (FFO), di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo è

ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca tra gli Enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dallo stesso Ministero e le Università statali che ospitano attività degli ERIC, nonché, con trasferimento diretto, tra gli ERIC con sede legale e/o operativa in Italia. Il fondo è attribuito alla Direzione per l'internazionalizzazione e la comunicazione costituita presso il Ministro dell'università e della ricerca.»

14.12

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6- bis) All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

b) al comma 10 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le università possono stabilire la quota, comunque non superiore al 10 per cento, dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il primo periodo si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.»

14.13

[Ostellari](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6 , aggiungere il seguente:

«6-bis. La procedura di cui al comma 5 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della predetta legge».

14.14

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis.. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'atto deliberativo di costituzione delle società di cui al comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto delle relative partecipazioni, anche indirette, da parte di università statali ed enti pubblici di ricerca non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

1-ter. Con riferimento alla partecipazione o alla costituzione dei soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1 da parte di enti pubblici di ricerca, non sono richiesti, anche qualora previsti da disposizioni normative o statutarie, autorizzazioni o pareri preventivi da parte di amministrazioni esterne ai medesimi enti.».

14.15

[Giro](#), [Vitali](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali, il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.16

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In attesa del completamento del processo attuativo della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e in conformità ai principi costituzionali il rapporto d'impiego dei docenti di cui all'articolo 2 della predetta legge, viene disciplinato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca relativamente agli aspetti giuridici ed economici. In tale ambito dovranno essere previste le disposizioni relative alla chiamata diretta per chiara fama, nonché alla mobilità dei docenti delle Istituzioni."

14.0.1

Vitali, Gallone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di università e ricerca)

1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis

(Interventi in materia di housing universitario)

1. In attuazione delle misure straordinarie previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e in particolare dell'Investimento M4C1- 1.7, al fine di favorire la disponibilità di nuovi alloggi o residenze per studenti universitari tramite interventi di recupero, ristrutturazione o riconversione di immobili esistenti, ovvero di interventi di riqualificazione urbana, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in partenariato con le università, si provvede, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, mediante la corresponsione anticipata dei canoni di locazione per tre anni. La corresponsione del canone è condizionata alla effettiva messa a disposizione degli alloggi per la locazione agli studenti ed è commisurata ai valori prevalenti sul mercato immobiliare locale ridotti, in relazione alle finalità sociali dell'intervento, secondo i parametri indicati dal decreto di cui al comma 2. Ferma restando la prevalente destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti universitari, i soggetti aggiudicatari possono destinare ad altra finalità, anche a titolo oneroso, le strutture eventualmente non utilizzate, anche in relazione ai periodi non correlati alle attività dell'anno accademico. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C1- 1.7, pari a 660 milioni di euro.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le procedure e le modalità per la ricognizione dei fabbisogni territoriali;
- b) le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti, per il tramite delle università e comunque in convenzione con le stesse, nonché il numero minimo di posti letto relativo ai singoli interventi;
- c) le modalità per assicurare la quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, in esecuzione di quanto previsto dal PNRR;
- d) le modalità di determinazione del canone, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti;
- e) le garanzie patrimoniali minime per accedere all'intervento, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno venti anni successivi al terzo.

3. Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le procedure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informatizzazione del processo edilizio e del progetto con l'esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del processo costruttivo. I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi, con conseguente individuazione ed assegnazione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca ed alle altre attività culturali e ricreative, secondo gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie individuati con i decreti di cui al comma 2.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi esclusivamente i progetti che prevedono la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, e l'acquisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati standard energetici e ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

6. I soggetti aggiudicatari elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua, privilegiando quelli che presentano la minor durata di realizzazione, i progetti ammessi alle condizioni operative definite nel bando, inclusa la corresponsione del canone nei limiti delle risorse disponibili, e procede alla ripartizione dei fondi.

7. Gli alloggi e le residenze ammessi ai benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. I decreti di cui al comma 2 individuano le ulteriori categorie di studenti destinatarie degli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli studenti fuori sede.

8. I redditi derivanti dalla locazione degli alloggi agli studenti di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che essi rappresentino il reddito prevalente percepito in relazione all'utilizzo dell'immobile.

9. Le risorse del PNRR indicate nell'ambito dei bandi di cui all'articolo 1 possono essere destinate, con successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, anche all'acquisizione diretta da parte delle università statali delle Regioni e degli enti regionali per il diritto allo studio universitario della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, il conseguimento del possesso o della detenzione di immobili ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98."»

14.0.2

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis

(Incentivi ai soggetti privati per la realizzazione di alloggi per studenti)

All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il cofinanziamento di cui al comma 1 è esteso alle medesime condizioni anche ai soggetti privati che svolgono l'attività di gestione di residenze universitarie da almeno 3 anni ovvero con un numero di posti letto superiore a 500 nel territorio nazionale. Il cofinanziamento è concesso attraverso un contributo non superiore al 40 per cento dell'importo totale dei costi di progettazione, riqualificazione sismica o energetica, ristrutturazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo ivi inclusi arredi ed attrezzature, e fino limite massimo del 30 per cento delle risorse disponibili.

1-ter. Il cofinanziamento è destinato ad agevolare la realizzazione e la disponibilità di strutture ricettive per studenti universitari che prevedono un numero di camere singole con bagno privato non inferiore al 60% del numero complessivo delle camere disponibili nella struttura oltre ad aree comuni di dimensione non inferiore a 3 mq per camera disponibile. Il 20 per cento dei posti letto realizzati è destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 6, con tariffa convenzionata con il Comune in cui è ubicata la struttura. La destinazione d'uso dell'immobile beneficiario del cofinanziamento non può essere modificata prima di quindici anni dall'avvio dell'attività. È consentita l'attività ricettiva nella misura massima del 20 per cento delle camere e degli spazi disponibili. Con decreto del Ministro

dell'Università, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti, dei relativi costi nonché il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori (SAL) ai fini dell'erogazione dei relativi finanziamenti.

14.0.3

[Faraone, Sbroolini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Misure in materia di borse di studio agli specializzandi medici)

1. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE che modifica la direttiva 75/363/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano tenendo conto esclusivamente dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità di cui al comma 4, dell'art. 11 della Legge 19 ottobre 1999, n. 37. »

14.0.4

[La Mura, Moronese, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Proroga del mandato dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca)

1. Al fine di mantenere la continuità operativa e il tempestivo avvio delle progettualità e attività strutturali, scientifiche e culturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che terminano il loro mandato nell'anno 2022 sono confermati fino al 31 dicembre 2022.»

14.0.5

[L'Abbate, Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 14-bis

(Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti e istituzioni di ricerca, gli stessi sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.»».

15.0.1

[Misiani, Nannicini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Nelle more della perequazione dell'indennità di amministrazione, a ciascun lavoratore dipendente dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro è riconosciuta un'indennità una tantum di ammontare pari a quella prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo compreso tra il 1° maggio 2022 e il 31 dicembre 2022.

2. Nel caso di assunzioni effettuate successivamente al 31 maggio 2022, ai nuovi assunti sono corrisposte le sole mensilità residue.

3. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta a fonte dell'impegno straordinario richiesto per il contrasto al lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, pari ad euro 11.500.000, si provvede a valere sull'avanzo finanziario di competenza dell'ente relativo all'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, pari a 200.000 euro, si provvede sul bilancio della medesima Agenzia relativo al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta per cento";

b) alla lettera d), n. 2 le parole "13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: parole "30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

6. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) le parole "sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate, entro il limite annuo di euro 1.500.000";

b) alla lettera g) le parole "non possono superare il limite di euro 15 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "non possono superare il limite di euro 25 milioni annui"».

15.0.2

[Boccardi, Pagano, Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.3

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.

2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dal 1 gennaio 2023, a valere sulle risorse proprie acquisite dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.4

Marti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Pirovano, Riccardi, Pittoni, Emanuele Pellegrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis

(Rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato.
2. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti del contributo a carico degli operatori economici operanti nel settore del trasporto e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

15.0.5

Vitali, Pagano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA) di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis *(Disposizioni in materia di personale)*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso.

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, pari a 2.160.193,57 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione di cui

al comma 3 del presente articolo e a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190. "»

15.0.6

Valente, Parrini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Istituzione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso.».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A-F1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti rimasti vacanti in dotazione organica all'esito della procedura di cui al periodo precedente.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 925 è soppresso."

15.0.7

De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV))

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, di euro 20 milioni per l'anno 2023 e di euro 25 milioni per gli anni successivi. Per l'anno 2023, il credito di imposta di cui al precedente periodo è obbligatoriamente versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni ovvero, a decorrere dal 2024, per una quota non inferiore a euro 15 milioni.";

2) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In ogni caso, l'ammontare delle risorse di cui al primo periodo, non può essere inferiore ai 45 milioni di euro annui".

b) all'articolo 65, comma 5, le parole «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

c) all'articolo 66, comma 3, le parole "al giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice ordinario".

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, a livello nazionale e territoriale, a decorrere dall'anno 2023 è concesso un contributo annuo di euro 1.500.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117."

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.8

[Nannicini, Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di patronati)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio."»

16.1

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.2**Mallegni**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per consentire una più rapida definizione delle procedure disciplinate dall'art. 84 e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'attuazione dei Piani individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 18.461.538 di euro per l'anno 2022 nonché di 36.923.076 di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di cui sopra, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'Interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 18.461.538 euro per l'anno 2022 e 36.923.076 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.1**Parrini**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale:

a) al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli»;

b) nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia;

c) la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della Agenzia delle dogane e dei monopoli è incrementato sino a complessive 18.000 unità e la predetta Agenzia, a tale fine, è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

1. 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

2. 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

d) all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità."

e) al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

f) ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del commi 1 si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera e) del comma 1, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.»

16.0.2

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per

l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

16.0.3

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della

pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

a) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

b) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.4

[Vitali, Modena, Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 18.000 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.

2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente, e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 5.420 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

b) 833 unità di Area II, posizione economica F3 e 833 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

c) 1.044 unità di Area II, posizione economica F3 e 1.044 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede:

a) per 7.500.000 di euro per il 2022, 85.044.397 di euro per il 2023, 170.088.795 di euro per il 2024, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) per 277.985.820,64 di euro dal 2025 mediante utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente:

1) quanto a 77.985.820,64 di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 200.000.000 di euro, mediante ricorso all'indebitamento di cui all'art. 265, co. 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e quello risultante dai bilanci di esercizio relativi agli anni successivi e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.5

Ferrari

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità."

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

16.0.6

[Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies*, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

«1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.7

[Vitali, Modena, Damiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23-*quinquies* dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di

livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui al comma 1, lettera a), punto 2), dell'articolo 23-*quinquies* del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.8

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente: "1-*quater*. La dotazione organica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente ai dirigenti di livello generale, è aumentata di 7 unità.".

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, ove eccedano il potenziale limite finanziario calcolato sulla base dei rapporti di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, con le risorse finanziarie del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

16.0.9

Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Misure di riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali, garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo altresì la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.10

Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di *governance*, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del

2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.11

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16- bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali.».

16.0.12

[Modena](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio,

garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.13

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, all'articolo 23-*quater*, al comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore fino, al massimo di tre, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ai limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia di cui al presente comma".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari ad euro 547.050 per l'anno 2022 e ad euro 937.800 a decorrere dall'anno 2023, sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale mantiene nella propria disponibilità l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio d'esercizio 2021 e, avvalendosi della propria autonomia regolamentare e amministrativa, apporta ai documenti di pianificazione e programmazione pluriennali, compresi quelli per le assunzioni e gli investimenti, le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo, anche in deroga ai vigenti accordi convenzionali».

16.0.14

[Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.15

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma del secondo comma dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.»

16.0.16

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di garantire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), tenuto conto della specificità delle funzioni demandate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva delle funzioni centrali e della corrispondente autonoma area per la dirigenza, definiti a norma dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, apposite sezioni contrattuali o parti speciali per il personale della predetta Agenzia.».

16.0.17

Laniece, Bressa, Durnwalder, Steger, Unterberger

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.18

Modena

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui al comma 3, dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.»

16.0.19

Vaccaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure di adeguamento e coordinamento normativo per la sicurezza negli spazi doganali)

1. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo sulla produzione, la detenzione e la circolazione dei prodotti energetici, del gas naturale, dell'energia elettrica e degli altri prodotti soggetti ad accise o ad altre imposte di consumo e di incrementare la repressione delle frodi relative agli idrocarburi e alle altre merci ad elevato impatto strategico sulla difesa nazionale, sulla fiscalità dello Stato e sulle risorse proprie dell'Unione europea, incrementando i livelli di sicurezza dei luoghi deputati alla loro autorizzata custodia, ai veicoli utilizzati dal personale di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

16.0.20

Modena

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli».

16.0.21

Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, all'articolo 23-*quater*, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli.»

16.0.22

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Aggiornamento della denominazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, *le parole «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle parole «delle accise, dogane e monopoli.»*.

16.0.23

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della difesa)

1. In considerazione della riduzione della dotazione organica del personale civile ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione e valorizzazione delle competenze contenuti nel PNRR, al fine di favorire il ricambio generazionale, promuovendo i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero della difesa possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e comunque nel limite massimo di tre unità ulteriori.».

16.0.24

[Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa Cattolica nell'anno 2025, è autorizzata l'assunzione sino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle assunzioni di cui al primo periodo si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 9, del 31 gennaio 2020.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facoltà assunzionali previste per l'anno 2022, previa individuazione delle cessazioni intervenute nell'anno 2021 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, comunque non inferiore a 8,25/10, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ai quali sono convocati d'ufficio dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, ferma restando l'esclusione dei soggetti che siano stati comunque convocati ai corrispondenti accertamenti in occasione dello svolgimento del concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, è determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

17.1

Pillon

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Ai fini della tutela dei minori, alle associazioni che si occupano della sottrazione internazionale dei minori è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.

*7-ter. Con Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 7-*bis*.*

*7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

Conseguentemente,

gli articoli 574 e 574-bis del codice penale sono abrogati.

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 605-bis. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci). - Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Nel caso in cui la sottrazione avvenga a fini di lucro, si applicano le pene previste dall'articolo 630.

Per il reato di cui al primo, al secondo e al terzo comma non si tiene conto delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del presente codice, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

17.0.1

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il primo periodo del comma 858, è sostituito dal seguente: "Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 120 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.".».

17.0.2

Perilli, Pavanelli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis***(Modifiche all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di Consiglio nazionale dei giovani)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 470 è sostituito dal seguente: "470. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale principale organo consultivo di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475.";

b) al comma 472, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sua volta a trasferirle annualmente, entro i primi sessanta giorni di ciascun anno, al Consiglio nazionale dei giovani sulla base di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale che definisce le attività che il Consiglio intende porre in essere e la relativa previsione di spesa nonché le modalità e la tempistica della rendicontazione.";

c) dopo il comma 477 è inserito il seguente: "477-bis. In virtù della funzione di rilevanza pubblica riconosciuta al Consiglio nazionale dei giovani, lo statuto di cui al comma 477 è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, che ne valuta il rispetto delle norme istitutive e le regole che assicurano la trasparenza con riferimento alle procedure interne, alle attività e alla gestione dei fondi pubblici, in coerenza con le finalità ad esso attribuite. In particolare, lo statuto indica:

1) la previsione della rendicontazione delle spese di gestione e funzionamento del Consiglio e di eventuali rapporti di collaborazione da esso stipulati, anche in virtù di quanto previsto dal comma 472, con pubblicazione dei bilanci sul proprio sito istituzionale;

2) il limite di due mandati per le cariche elettive e limite di 30 anni di età quale requisito al momento dell'elezione per ciascun candidato a una carica elettiva, incluse eventuali candidature a un secondo mandato;

3) lo svolgimento del congresso finalizzato al rinnovo delle cariche elettive entro l'anno di scadenza del mandato precedente;

4) la adozione di meccanismi di trasparenza nell'ambito delle procedure di valutazione e ammissione al Consiglio delle associazioni che ne fanno richiesta, garantendo un riscontro non oltre centoventi giorni dalla presentazione formale della richiesta, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dell'*iter* di ammissione e dell'esito finale motivato.

2. Il Consiglio nazionale dei giovani aggiorna il proprio statuto secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

17.0.3

Vescovi, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis***(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 402,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

17.0.4

Pagano

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, delle Legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, a prescindere che gli stessi siano stati destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994.»

17.0.5

Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure di potenziamento e semplificazione della disciplina degli ordini e dei collegi professionali)

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

17.0.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento e la gestione dei contagi da Covid-19 negli istituti penitenziari)

1. A decorrere dal 9 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dovuto alla epidemia da COVID-19, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.».

17.0.7

Marcucci, Campari, Boldrini, Saponara, Ferrari, Pietro Pisani, Collina, Corti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di Commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

17.0.8

Porta

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: « Art. 15-bis. - 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della Camere di Commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere.»

18.1

[Valente, Collina](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente: « 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11.»

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

1-ter. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento".

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

c) al comma 3, al primo periodo sostituire le parole:"1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023" e sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".

18.2

[Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11."

Conseguentemente, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".

18.3

[Damiani, Toffanin](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, premettere:

"01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n.208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11";

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "e le parole «con una carta di pagamento» sono sostituite dalle seguenti «con uno degli strumenti di pagamento elettronici»".

18.4

[Sbrollini](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito" sono sostituite dalle seguenti "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11".».

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici"

18.5

[Mantovani](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.6

[Quagliariello](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito", sono sostituite dalle seguenti: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate".».

18.7[Dal Mas](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, dopo le parole «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica», sono aggiunte le seguenti: « nonché sulle transazioni effettuate a mezzo distributori automatici in dotazione presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.1293. ».

18.8[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sopprimere il comma 1.

18.9[Di Piazza, Mantovani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, primo periodo, le parole da: "carte di pagamento", fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici: 1) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 2) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'obbligo di cui al precedente periodo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica."; b) al comma 4-bis, le parole: "dal 1° gennaio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2022", e le parole: "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".»

18.10[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato."

18.11[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato."

18.12[Romani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato."

18.13[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4-*bis* è abrogato.

18.14

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

18.15

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».

18.16

[Romani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dal 30 giugno 2022", con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

18.17

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022», con le seguenti: «dal 30 giugno 2023».

18.18

[Faraone, Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 30 giugno 2022» con le seguenti: «dal 30 settembre 2022».

18.19

[Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A decorrere dal 30 giugno 2022, l'obbligo di cui al primo periodo, si applica anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.»

18.20

[Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione" sono inserite le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e».

18.21

[Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 dopo le parole: "tale obbligo non trova applicazione nei casi" sono inserite le seguenti: "di pagamenti unitari inferiori a Euro 10,00 e nei casi».

18.22

[Romani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35

milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.23

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.24

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole: "pari al 30 per cento", con le seguenti: "pari al 50 per cento". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» .

18.25

[Pagano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.26

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.»

18.27

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.28

[Romani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le transazioni di importo inferiore ai 50 euro effettuate presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, regolate con carte di credito, di debito e prepagate, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o prestatore del servizio.».

18.29

[Damiani, Mallegni](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.30

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sopprimere il comma 2.

18.31

[Ferrero, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.32

[Gallone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite con le seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa."»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:«di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»

18.33

[Vitali, Pagano](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.34

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".»

18.35

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

18.36

Romani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".».

18.37

Malan, La Russa, Iannone

Sopprimere il comma 3.

18.38

Malan, La Russa, Iannone

Al comma 3, sostituire le parole: «1 luglio 2022», con le seguenti: «1 gennaio 2023».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

18.39

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole "1° luglio 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023";*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100".*

18.40

Toffanin

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «1° luglio 2022», con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,".*

18.41

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: "1° luglio 2022", con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il primo trimestre del periodo d'imposta 2023 e 2024, le sanzioni di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024 se la fattura è emessa con modalità elettroniche entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,».*

18.42

Vitali, Pagano

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "1° luglio 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: "1° gennaio 2023";*

b) *sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", con le seguenti: "Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023".*

18.43

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "1° luglio 2022", ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire le parole: "Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022", con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».*

18.44

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «1° luglio 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire le parole: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».*

18.45

[Romani](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «1° luglio 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1° gennaio 2023»;*

b) *sostituire le parole: «Per il terzo trimestre del periodo di imposta 2022», con le seguenti: «Per il primo trimestre del periodo di imposta 2023».*

18.46

[Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «si applica a partire dal 1° luglio 2022», con le seguenti: «si applica a partire dal 1° gennaio 2023».

18.47

[Angrisani, Cruciola, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «superiori a euro 25.000» con le seguenti: «superiori a euro 30.000».

18.48

[Crucioli, Angrisani, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti».

18.49

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Sopprimere il comma 4.

18.50

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del d.Lgs. 127/2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".

18.51

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6, laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva, ovvero laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.»".

18.52

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'Iva ovvero, laddove il contribuente intenda avvalersi dell'esonero dalla tenuta dei registri e delle altre semplificazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento".»

18.53

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", sono abrogate.»

18.54

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 sono abrogate le seguenti parole: "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".».

18.55

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente»".

18.56

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.57

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del d.P.R. 542 del 14/10/1999 è sostituito dal seguente: "I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture del registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993."».

18.58

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è sostituito dal seguente:

«3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. I medesimi termini rilevano anche ai fini dell'annotazione effettuata per gli acquisti in inversione contabile ai sensi dell'articolo 17 e 74 del medesimo decreto nonché, per gli acquisti intracomunitari, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.L. n. 331 del 1993.»".

18.59

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 58 aggiungere il seguente: »
58-bis. Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.60

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."».

18.61

[Toffanin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n.190 è aggiunto infine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542.»

18.62

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542."».

18.63

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.64

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma, 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.65

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il periodo: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2.» è sostituito dal seguente: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2, ferma restando la facoltà di provvedere secondo il formato del comma 2 anche prima della data suddetta.»

18.66

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.»

18.67

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.68

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.»».

18.69

[Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.70

[de Bertoldi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è aggiunta la seguente disposizioni: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato del comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento».

18.71

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, gli operatori possono trasmettere i dati, secondo il formato di cui al comma 2, al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.».

18.72

[Pagano](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.73

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

18.74

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-ter) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.75

[Romani](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1-ter, sostituire le parole: "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023";

b) all'articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022", con le seguenti: "30 giugno 2023".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 186,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.76

[Saccone, D'Alfonso, Conzatti, Vitali, Mallegni, Ferrari](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "30 giugno 2022." sono aggiunte le seguenti: "Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito

d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022."».

18.0.1

[Taricco, Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Ulteriori misure necessarie per l'attuazione del PNRR- Parere preventivo DIPE sulle operazioni di PPP)

1. Nell'ambito delle attività necessarie anche per incrementare le misure volte a dare piena attuazione al PNRR, le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, al fine della valutazione della corretta formulazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi ed alla contabilizzazione, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i successivi 30 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

2. La richiesta del parere di cui al presente articolo è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

3. La richiesta del parere di cui al comma 1 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata va sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando un progetto di fattibilità della proposta, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da numero sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Per le finalità i cui al comma 1 e 4, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per programmazione e il coordinamento della politica (DIPE) è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nella categoria A-fascia economica F1, con competenze in materia giuridico-legale ed economico-finanziaria. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza - posizione economica F1, con le medesime competenze.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, pari a 300.311 euro per l'anno 2022 e a 450.466 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 124.292 per l'anno 2022 e a euro 186.435 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

b) quanto a euro 176.019 per l'anno 2022 e a euro 264.031 a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.181.732 per l'anno 2022 e di euro 2.363.463 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3.bis Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di cui al presente decreto, le stazioni appaltanti possono avvalersi di centrali di committenza qualificate per la conclusione, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), n. 2), del citato decreto legislativo. Le stazioni appaltanti affidano gli appalti specifici di lavori, oggetto degli accordi quadro conclusi da centrali di committenza, previa approvazione delle fasi progettuali necessarie alla loro esecuzione. Il mancato affidamento degli appalti specifici previsti dagli accordi quadro stipulati da centrali di committenza dovrà essere debitamente motivato dalle stazioni appaltanti."

b) al secondo periodo del comma 5 dopo le parole "*posto a base di gara*" sono aggiunte le seguenti ", ovvero dell'affidamento di un appalto specifico di lavori a un operatore economico parte di un accordo quadro di cui al precedente comma 3.bis,".

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge."

9. All'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole "Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali".»

18.0.2

[Toffanin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il Lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

18.0.3

[Pillon](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deduzioni professionista per compensi a coniuge, figli e ascendenti)

1. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 6-bis è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.4

[Pillon](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deduzioni imprenditore individuale per compensi a coniuge, figli, ascendenti e familiari)

1. L'articolo 60 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.5

[Manca](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-*octies*, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.";

b) all'articolo 39-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su proposta dei fabbricanti e importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa dei motivi legittimanti la richiesta e degli effetti economico-finanziari conseguenti al prezzo proposto";

2) al comma 4 la parola "quarantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta".

2. All'attuazione delle presenti disposizioni provvede l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

18.0.6

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"».

18.0.7

[de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.18-bis

(Limite per i trasferimenti in contante applicabile alle negoziazioni di cambiavalute)

1. All'articolo 49, comma 3-*bis*, primo periodo, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "è riferito"»

18.0.8[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007)

1. All'articolo 49, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito».

18.0.9[Naturale, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti relativi ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato di ulteriori sei mesi.»

18.0.10[Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.11[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.12[Caligiuri, Vitali, Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato per ulteriori sei mesi.»

18.0.13[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall' articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è prorogato per ulteriori sei mesi.».

18.0.14**Manca**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Archivio nazionale delle tasse automobilistiche)

1. Al fine di migliorare il sistema di interoperabilità degli archivi afferenti alla gestione della tassa automobilistica e garantire la riconciliazione delle posizioni tributarie tra le regioni, ridurre il contenzioso in materia e ottenere significativi risparmi di spesa per le Amministrazioni e per i cittadini, all'articolo 51, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, la parola "transitoriamente" è soppressa;

2) al secondo periodo, in fine, dopo le parole "nel citato sistema informativo" sono aggiunte le seguenti parole: "che costituisce l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA). Il gestore del pubblico registro automobilistico quale soggetto pubblico aggregatore ed intermediario tecnologico, svolge, altresì, ogni funzione amministrativa e tecnologica utile al buon funzionamento del suddetto archivio e in particolare alle riconciliazioni delle posizioni tributarie tra gli archivi regionali. Resta fermo l'articolo 5, comma 6 del DM 418/98 per il riconoscimento al gestore del pubblico registro automobilistico dei costi per la gestione dell'archivio nazionale, nonché per le attività previste nel presente comma.";

il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. L'Agenzia delle entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche mediante la cooperazione, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico il quale svolge una funzione pubblica sussidiaria alle competenze in materia di tasse automobilistiche demandate alle Regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Con apposita convenzione di affidamento diretto sono disciplinate le modalità, ivi compreso il rimborso dei costi, per l'esercizio della competenza sussidiaria afferente alla gestione dell'archivio regionale e dei relativi procedimenti amministrativi, nonché delle attività di assistenza e di recupero non coattivo della tassa automobilistica evasa, se richieste dagli enti di cui al primo periodo."».

18.0.15

Pirovano, Montani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

(a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

(b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

(c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".»

18.0.16

[Grimani, Richetti, Masini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle Entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 del Temporary Framework introdotto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella Dichiarazione redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione di impresa unica nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario.».

18.0.17

[de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con riferimento agli aiuti indicati nell'articolo 1, comma 13, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, successive modifiche ed integrazioni, e della definizione agevolata di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, l'Agenzia delle entrate procede imputando i citati aiuti esclusivamente alla sezione 3.1 Temporary Framework della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale e successive modifiche, se il contribuente non ottempera, al più tardi entro il 30 settembre 2022, alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021. Ferma restando, in caso di superamento dei limiti massimi di aiuto consentiti, la responsabilità del contribuente nel caso di mancata risposta nei termini suddetti, l'Agenzia individua:

a) la forma giuridica sulla base della natura giuridica indicata dal contribuente nella dichiarazione Redditi 2022, se già presentata entro la data suddetta, ovvero il modello Redditi 2021;

b) il settore di appartenenza (generale, agricoltura, pesca) in base al codice Ateco indicato nei quadri RF, RG, RE delle suddette dichiarazioni;

c) la dimensione dell'impresa imputando di default l'attribuzione di "media impresa" ferme restando successive verifiche, attraverso il sistema camerale del registro imprese, di eventuali relazioni di controllo e collegamento rilevanti ai fini della definizione 1 Peraltro, oggetto di una denuncia inoltrata a marzo 2020 alla Commissione UE da ANC e Confimi Industria. di impresa unica

nonché del non superamento dei parametri (fatturato, attivo, ULA) anche in base ai dati risultanti dal Registro Imprese e REA, ove disponibili, o risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dagli archivi INPS in caso contrario".».

18.0.18

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di garanzia delle PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, al primo periodo, dopo le parole : "delle imprese turistiche", sono aggiunte le seguenti: " e delle imprese agrituristiche" ; al secondo periodo, dopo le parole: " maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.19

[Caligiuri](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96/2006".»

18.0.20

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Fondo di garanzia PMI)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "e delle imprese agrituristiche"; al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" aggiungere le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 96 del 2006".»

18.0.21

[Rossomando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 152 del 2021 nonché misure per favorire la realizzazione del programma di valutazione del PNRR)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all' articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi

compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.

2. All'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere versate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR."

3. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

18.0.22

[Pirovano](#), [Montani](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022".»

18.0.23

[de Bertoldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Dichiarazione sostitutiva Aiuti di Stato Temporary Framework e aggiornamento RNA)

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del D.M. 11/12/2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27/4/2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

18.0.24

[Grimani](#), [Richetti](#), [Masini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. Al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2021 e al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143439 del 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile le informazioni di cui già dispone, ancorché parziali, nell'area riservata del cassetto fiscale del contribuente entro il 31 luglio 2022.»

19.1

[Romano](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. I dati e le informazioni contenuti nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, riferiti a ciascun anno solare, sono rielaborati in forma aggregata ed anonima a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante tecniche statistiche in modo da trarne indicazioni relative all'andamento del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione sociale, riferite ai singoli settori economici o a significative porzioni di territorio.

1-ter. Le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis sono effettuate nel rispetto delle modalità e regole tecniche di cui al decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183.

1-quater. Considerata la rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso e delle violazioni in materia di legislazione quali possibili indicatori che denotano la contemporanea commissione di violazioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, le elaborazioni statistiche di cui al comma 1-bis confluiscono, a cura dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, nel Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adeguati i contenuti del SINP di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183, in particolare quelli afferenti alle attività di vigilanza ivi previsti.

1-quinquies. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro presenta ogni anno una relazione al Parlamento concernente la correlazione tra le violazioni in materia di lavoro sommerso e di legislazione sociale e quelle in materia di sicurezza e salute del lavoro.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.1

[Vitali, Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.19-bis

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole "31 marzo 2022 sono sostituite con le seguenti: " 31 dicembre 2022"

19.0.2

[Romano](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "richieste dalla normativa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando riscontra per la seconda volta nell'arco di cinque anni che un lavoratore presente sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,".

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

19.0.3

[Romani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
- d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.4

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis**(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
- d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.5

[Steger, Durnwalder, Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis**(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
- d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;

e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse.»

19.0.6

[Pagano](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis**(Disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
- c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
- d) al comma 14, la lettera a) è soppressa;
- e) al comma 17, lettera e), le parole: «, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse."

19.0.7

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 19-*bis*.

(Armonizzazione delle indennità di amministrazione)

1. Le previsioni di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.

19.0.8

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Proroga dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

20.1

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove» inserire le seguenti: «, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»

20.2

[Fedeli, Valente](#)

Al comma 1, dopo le parole: "l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)" inserire il seguente periodo: ", con il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

20.3

[Romano](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:

1) *all'alinea, sostituire le parole:* «appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati», *con le seguenti:* «appositi protocolli di intesa con imprese di qualsiasi dimensione, impegnate»

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «programmi straordinari di formazione», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi programmi relativi all'addestramento»;

3) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) i progetti di cui alle lettere b) e c) possono riguardare anche la diffusione nel proprio settore di appartenenza ovvero tra imprese che abbiano rilevato e valutato analoghi rischi per la sicurezza o salute del lavoro, dei ritrovati tecnologici o organizzativi ivi contemplati, anche preesistenti ai progetti medesimi.»

4) *alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nella selezione delle iniziative di comunicazione di cui alla presente lettera, l'INAIL valuta la connessione della comunicazione con effettive esperienze condotte in precedenza negli ambiti operativi del soggetto proponente ovvero la finalizzazione della comunicazione a promuovere specifiche iniziative sul piano operativo. Sono ammissibili anche i progetti di diffusione di cui alla lettera c-bis).»

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1-ter. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sono differenziati in modo da tenere conto delle capacità operative connesse alle dimensioni dell'impresa partner del protocollo d'intesa.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria, fiscale, di lavoro e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro»

20.4

[De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione," *premettere le seguenti:* "o le relative associazioni di categoria,".

20.5

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Al comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione," *premettere le seguenti:* "o le relative associazioni di categoria,".

20.6

[Caligiuri, Gallone](#)

Al comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione," *premettere le seguenti:* "o le relative associazioni di categoria,".

20.7

[Taricco](#)

Al comma 1, alinea, alle parole: "per l'attivazione," *premettere le seguenti:* "o le relative associazioni di categoria,".

20.8

[Binetti, Gallone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:* "a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori, avuto riguardo dei diritti dei lavoratori con disabilità, nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;

b) *la lettera d)* è *sostituita dalla seguente*: "d) di iniziative congiunte di comunicazione e promozione, avuto riguardo dei diritti delle persone con disabilità, della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

20.9

[Rufa](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in via sperimentale ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2022, per un massimo di 50.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso entro un limite di spesa massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

2-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

20.10

[Berutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

20.11

[Saponara](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis.* L'INAIL può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza."

20.12

[Marino](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.13

[Margiotta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.14

[Mallegni, Vitali](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Inail può stipulare i protocolli d'intesa di cui al comma 1 con le associazioni dei datori di lavoro di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

20.15

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1 bis. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con le relative associazioni di categoria delle aziende impegnate nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

20.16

[Di Girolamo, Romano, Pavanelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

20.0.1

[Saponara, Arrigoni, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

20.0.2

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.3

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.»

20.0.4

[Berutti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC."

20.0.5

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica in favore dei lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC."

20.0.6[Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Detassazione e decontribuzione delle maggiorazioni retributive per lavoratori PNRR-PNC)

1. Le maggiorazioni retributive, comunque denominate, erogate ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC impiegati per lavoro a turni, notturno, festivo e straordinario, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 15 milioni di euro dall'anno 2022 all'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.7[Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153)

1. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

"g-bis) l'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

20.0.8[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Disposizione in materia di contratto di apprendistato lavoratori sportivi)

1. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato in quindici anni».

20.0.9[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Soppressione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «Per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».

20.0.10[Pillon, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Carta della famiglia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 391, ultimo periodo, le parole: «*per ciascun anno del triennio 2019-2021*» sono sostituite dalle seguenti: «*per ciascun anno del periodo 2019-2026*»;

b) dopo il comma 391, sono inseriti i seguenti:

«391-*bis*. Per favorire la diffusione della carta della famiglia, di cui al comma 391, il convenzionamento di nuovi soggetti economici e pubblici e il monitoraggio della medesima carta, con il decreto di cui al comma 391 sono altresì definite le modalità di coinvolgimento delle associazioni familiari.

391-*ter*. Per favorire i pagamenti e le relative agevolazioni nei servizi pubblici usufruiti dalle famiglie beneficiarie della carta della famiglia, è istituito un tavolo di coordinamento tra il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l'Unione delle Province d'Italia (Upi), per consentire l'utilizzo della carta anche nei confronti degli enti locali che erogano servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

20.0.11

[Catalfo, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari e assistenziali INPS)

1. Al fine di prevedere la completa effettuazione degli accertamenti sanitari relativi alle istanze di ambito assistenziale giacenti con domanda effettuata o con revisione prevista in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha facoltà di prevedere che, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, le Commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti siano presiedute da un medico diverso dallo specialista in medicina legale, laddove tale specialista non sia disponibile.»

20.0.12

[Campari, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale o intermittente)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al numero 1) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*nel caso di lavoro stagionale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di lavoro intermittente, di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, i redditi percepiti per tali attività non sono computati nell'ISEE ai fini della percezione del Rdc, entro il limite massimo di 8.000 euro annui*».

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del fondo per il Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al medesimo articolo 12, ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".

20.0.13

[Borghesi, Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di esonero dal contributo addizionale)

1. All'Allegato A, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, alla voce «*Siderurgia*», dopo le parole: «*CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie*» sono aggiunte le seguenti: «*24-51 - Fusione di ghisa*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

20.0.14

[Pillon](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Congedo di maternità)

1. Al fine di sostenere la maternità e tenuto conto delle ripercussioni derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2022 e sino al 30 giugno 2023 la durata del congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari a sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo.".

20.0.15

[Misiani](#), [Nannicini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Rifinanziamento indennità di maternità di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Al fine di far fronte alle istanze presentate dalle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata una ulteriore spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

20.0.16

[Binetti](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)

1. All'articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al comma 1-bis, dopo le parole »24 aprile 2020, n. 27, è prorogata« inserire le seguenti: »dal 1 aprile 2022«.

20.0.17

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

"283-*bis*. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222."

2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 dopo le parole: "più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne" sono aggiunte le seguenti: ". A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età".

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

"380-*bis*. Dal 1° gennaio 2023, l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali".

4. All'articolo 11-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: "tra il 1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2014".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

21.1

Biti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza (di seguito denominato PNRR) non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, escluse quelle di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, confluiscono in apposito Fondo destinato alle opere pubbliche di rigenerazione urbana nei comuni con popolazione residente tra i 5 mila e i 15 mila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR.

2. Entro il 1 settembre 2022 il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individua tramite proprio decreto i criteri per la presentazione delle domande per il fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti principi:

a) l'intervento oggetto di presentazione deve favorire la riconversione di spazi urbani degradati e in attesa di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento a quegli interventi che mirano alla riconversione culturale e ambientale delle aree stesse attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, sociali e ambientali integrate;

b) l'intervento oggetto di presentazione deve riguardare aree il cui Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) sia pari o superiore a 98;

c) l'intervento oggetto di presentazione deve avere un livello progettuale non inferiore a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica;

d) l'assegnazione delle risorse avviene in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al

medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di copertura del quadro economico complessivo dell'opera.»

21.2

Biti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

(Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le risorse derivanti dalle missioni e componenti del Piano di nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti contribuiscono allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di cui all'articolo 1, comma 535, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, le amministrazioni titolari degli interventi di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono destinare eventuali economie derivanti dagli interventi di cui al medesimo articolo all'abbattimento della quota di cofinanziamento eventualmente prevista in sede di finanziamento dell'opera.»

21.3

Ferrari, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:*« possono destinare» *aggiungere le seguenti:*« previa verifica delle assegnazioni effettuate in sede di verifica del Piano entro il 31 dicembre 2022»;

b) *dopo le parole:* « delle missioni e componenti del Piano di ripresa e resilienza» *aggiungere le seguenti:* « nonché del Piano complementare»

c) *sostituire le parole da:* « al finanziamento dei » *fino a:*« 29 luglio 2021, n. 108» *con le seguenti:*« ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire alle singole Regioni per l'attuazione di interventi e opere pubbliche coerenti con le missioni del PNRR e del PNC nei comuni con popolazione residente non superiore a quindicimila abitanti, in coerenza con le tempistiche di rendicontazione fissate dal PNRR»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:« dei Progetti bandiera di cui al comma 1» *con le seguenti:*« degli interventi e opere pubbliche di cui al comma 1»

21.4

Valente

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

21.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei "progetti bandiera" presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

21.6

[Mirabelli, Biti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, e 17;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.7

[Barbaro](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente;

"2-bis. 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da "si applicano" a "sezione II" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III, salvo quanto disposto dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7, 11, comma 6, e 17; i commi 3 e 4 sono abrogati".

21.8

[Montani, Bagnai, Borghesi, Siri, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"3. Nell'ambito dei Progetti Bandiera rientrano anche progetti di sviluppo dell'imprenditorialità locale attraverso lo strumento del Microcredito Imprenditoriale con assegnazione di risorse di cui ai precedenti due commi a soggetti iscritti nell'elenco ex articolo 111 TUB".

21.9

[Giuseppe Pisani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148 ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021".»

21.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, di rafforzamento della coesione territoriale e di sostegno alla progettazione territoriale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di rafforzare la coesione territoriale, nonché per mitigare gli effetti del sovraccarico amministrativo degli enti locali e territoriali derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, l'Indice di vulnerabilità sociale e materiale, di seguito IVSM, non costituisce criterio di inammissibilità dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulle risorse erogate nell'ambito del PNRR e del Fondo complementare del PNRR, destinate a qualsiasi titolo a favorire una migliore inclusione sociale

riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale e a promuovere la rigenerazione urbana, ovvero a tutte le risorse destinate agli enti locali per promuovere la rigenerazione urbana che siano a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato.

2. In coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR, l'IVSM può costituire criterio al fine di orientare la quantificazione delle risorse da assegnare a ciascun progetto, ovvero la quantificazione del riparto delle risorse per ciascun ente in caso di assegnazioni di fondi *erga omnes*.»

Le risorse di cui fondo concorsi di progettazione e di idee per la coesione territoriale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 1562, possono essere utilizzate dagli enti beneficiari individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 anche per finanziare livelli di progettazione di opere pubbliche superiori a quello dello studio di fattibilità tecnica ed economica, in coerenza con gli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027.»

21.0.2

Biti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Disposizioni urgenti in materia di appalto integrato)

1. Al fine di garantire la continuità nelle capacità di investimento degli enti locali, fino al 31 dicembre 2022, nel caso di progettazione esecutiva derivante da appalto integrato di lavori, bandito dagli enti locali e territoriali, che risenta degli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la stazione appaltante può autorizzare modifiche progettuali che comportino una riduzione fino al 15 per cento del quadro economico dell'intervento rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo oggetto di appalto, per le sole voci di spesa relative a lavori che abbiano subito comprovati aumenti eccezionali dei prezzi. Tale autorizzazione avviene prima dell'approvazione del progetto esecutivo, ha valore ai fini degli obblighi contrattuali e avviene attraverso determinazione del responsabile unico del procedimento che attesti gli aumenti eccezionali di cui al presente comma, previa deliberazione dell'organo di governo.

2. Le modifiche progettuali di cui al comma precedente possono comprendere anche riduzione del numero di opere ovvero lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le caratteristiche fondamentali dell'intervento e le eventuali migliorie proposte in sede di presentazione dell'offerta.»

22.1

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#), [Augussori](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22

(Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto)

Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «?Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie?» di cui alla missione 5, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e finanze, in favore degli enti beneficiari che insistono fra le Regioni del territorio nazionale che abbiano iscritto nel loro patrimonio indisponibile beni confiscati alla criminalità organizzata.

22.2

[Ruotolo](#), [De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dotazione di 2 milioni di euro» con le seguenti: «dotazione di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22.3

Valente, Mirabelli

Al comma 1 sostituire le parole « 2 milioni di euro» con le seguenti: « 20 milioni di euro»;

22.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

«3-*quinquies*. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in affitto o comodato gratuito i beni immobili sequestrati anche a soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), dal momento del sequestro e fino alla pronuncia della confisca definitiva. L'uso temporaneo del bene deve essere compatibile con la conservazione del bene medesimo e tale da non compromettere i diritti dei terzi»;

b) dopo l'articolo 45-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 45-*ter*.

(Registro dei beni confiscati)

1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Registro dei beni confiscati, contenente l'elenco dei beni immobili e mobili, comprese le aziende, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Registro riporta tutti i dati identificativi dei beni, i dati relativi alla loro localizzazione e i dati relativi al valore economico.

3. Il Registro è gestito dall'Agenzia, che ne cura il periodico aggiornamento, anche facendo seguito a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 45.

4. Il Registro è reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Agenzia. I termini previsti per i procedimenti di assegnazione o di alienazione dei beni confiscati decorrono dalla data della pubblicazione nel Registro dei dati ad essi relativi»;

c) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati)

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio sulle pratiche di gestione dei beni confiscati, con il compito di favorire la condivisione delle informazioni concernenti le migliori prassi di gestione di tali beni da parte degli enti e delle associazioni cui essi sono assegnati, al fine di supportare tali enti e associazioni nell'impiego dei beni.

2. Gli assegnatari dei beni confiscati trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni sulla concreta utilizzazione dei beni ai fini della loro pubblicazione nel sito internet dell'Osservatorio di cui al comma 1».

22.0.1

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*

(Istituzione dell'Osservatorio per la Ricostruzione)

1. Quale contributo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 3 del Piano per nazionale di ripresa e resilienza, al fine di evitare situazioni di degrado sociale, di rischio sanitario e ambientale, nei territori colpiti da eventi sismici, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per la Ricostruzione, di seguito OPR, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero della salute, della Protezione Civile, degli enti territoriali e regionali coinvolti, e in collaborazione con le strutture commissariali ove previste. La partecipazione dei rappresentanti all'OPR è a titolo gratuito.

2. L'Osservatorio di cui al precedente comma ha durata di 12 mesi, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la medesima durata, ed ha il compito di effettuare la ricognizione dello stato fisico e finanziario degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e private danneggiate parzialmente o totalmente a seguito degli eventi sismici di magnitudo superiore o uguale a 5,5 della scala Richter, succedutisi in Italia a partire dal 1980 e di promozione di interventi di innovazione e ricostruzione sulla base di principi di sicurezza antisismica, riduzione degli impatti ambientali, efficienza energetica, tutela della salute e partecipazione attiva dei cittadini.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il funzionamento dell'Osservatorio Per la Ricostruzione, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014.»

23.1

[Augussori](#), [Pergreffi](#), [Arrigoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. .»

23.2

[Pagano](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.»

23.3

[Berutti](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.4

[Faraone, Sbröllini](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

b. Dopo il comma 1, inserire il seguente: »1-*bis*. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di stoccaggio e distribuzione di idrogeno finalizzati ad alimentare veicoli per il trasporto pubblico locale su ferro e su gomma nonché per il trasporto ferroviario e stradale di persone e cose.

23.5

[Margiotta, Rampi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.6

[Ruspanini, Malan, La Russa, Iannone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.7

[Mallegni, Vitali](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. »

23.8

[Berutti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in impianti per la produzione di idrogeno che rispettino le caratteristiche di cui al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, anche qualora l'impianto di produzione di energia elettrica e quello di produzione di idrogeno siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23.9

[Nastri, Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'esenzione di cui al periodo precedente qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, è prevista a condizione che:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrino in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile siano ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avvenga nello stesso quarto d'ora di produzione dell'impianto rinnovabile.»

23.10

[Quarto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica stabilisce con decreto i progetti specifici per la produzione e l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti.»

23.11

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione rinnovabile entrano in funzione contestualmente o successivamente all'impianto di elettrolisi alimentato;

b) l'impianto di elettrolisi e l'impianto di produzione di energia rinnovabile sono ubicati nella stessa zona di mercato elettrico;

c) il consumo di energia rinnovabile da parte dell'impianto d'elettrolisi avviene entro 15 minuti dalla produzione dell'impianto rinnovabile.

23.12

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.»

Conseguentemente all'articolo 21 del decreto legge 26 ottobre 1995 n. 504, al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «volume fiscale dei carburanti» inserire le seguenti: «ad esclusione dell'idrogeno»

23.13

Rossomando, Manca

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le misure di incentivazione di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 febbraio 2016 si applicano anche alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ivi incluse le società *in house*.

23.14

Malan, La Russa, Iannone

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.».

23.15

Pavanelli

Al comma 4, sostituire le parole: «la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto», *con le seguenti:* «l'implementazione o il miglioramento dei sistemi d'irrigazione in modo da ridurre o eliminare gli sprechi e ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica».

23.16

Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di incrementare la produzione di energia da fonte idroelettrica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'effettuazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica comprensivo delle indagini geologiche e delle opere da eseguire per la realizzazione delle dighe nella Pianura Padana e dei relativi invasi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

23.17

Caligiuri, Mallegni, Gallone

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 280,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e quanto ai restanti 140,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

«5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".»

23.18

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 55, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) realizzazione di banche dati e quadri conoscitivi con standard europei inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e dei corsi d'acqua;

c-ter) realizzazione di una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi

da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili e civili, così come presenti nel territorio di competenza;

c-quater) realizzazione di ricerche idrogeologiche, compresa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo, finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile;"»

23.19

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 56 comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

"a-bis) l'individuazione delle prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

a-ter) la garanzia di una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, anche episodici, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

a-quater) la salvaguardia dello stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e subalvee, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

a-quinquies) l'impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici (quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti), contaminanti emergenti (quali microplastiche), nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

a-sexies) la realizzazione di sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;"».

23.20

Quarto, Pavanelli

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 69, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I programmi triennali devono prevedere, alla scala di Piano di Bacino, la realizzazione dei seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali;

d) approfondire le conoscenze geologiche, geofisiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche, idrogeologiche e geochimiche del territorio e delle risorse idriche dei bacini idrogeologici;

e) realizzare banche dati e quadri conoscitivi inerenti le caratteristiche morfodinamiche degli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti e i corsi d'acqua;

f) effettuare una mappatura completa, sulla base dei dati cartografici geologici e idrogeologici alla scala 1:50.000 e relative banche dati alla scala 1:25.000, in essere e a realizzarsi, delle sorgenti captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti, dei bacini idrografici che alimentano gli invasi naturali o artificiali, le cui acque sono utilizzate

per fini potabili, dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica della falda nonché degli acquiferi costieri sfruttati per la captazione, tramite pozzi, di acque per fini potabili, così come presenti nel territorio di competenza;

g) effettuare ricerche idrogeologiche finalizzate all'approvvigionamento di risorse idriche per uso umano, con particolare riferimento all'uso potabile, ivi inclusa la valutazione delle capacità di stoccaggio temporaneo per valutare la resilienza delle acque sotterranee all'aumento temporale del pompaggio per l'identificazione di risorse strategiche per gestire e adattarsi alla siccità, che può aggravarsi in caso di cambiamento climatico;

h) impartire le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa idrica, la gestione del patrimonio delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche e di geoscambio, idroelettriche e paesaggistiche e il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano;

i) garantire una migliore tutela delle funzioni ecosistemiche delle sorgenti vulnerabili, dei sistemi acquatici naturali fragili e caratterizzati da processi morfodinamici veloci e complessi, quali laghi, fiumi, fiumare, lame, gravine, lagune, stagni, zone umide;

l) salvaguardare lo stato ecologico dei corpi idrici, in particolare tutelare la biodiversità dell'ecosistema delle acque di alveo e sub alveo, la plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide;

m) impedire che le acque destinate al consumo umano contengano sostanze, microrganismi e parassiti in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana e comunque garantire la salubrità delle acque da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, contaminanti emergenti quali microplastiche, nonché il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano il rispetto dei requisiti minimi la contaminazione delle acque;

n) realizzare sistemi di allertamento del livello idro-pluvio-metrico dei corpi idrici e dei relativi fenomeni di dissesto geologico-idraulico;

o) garantire la funzionalità idrologica, idrogeologica ed ecosistemica delle acque, vietando attività che comportano processi di degrado, il prelievo indiscriminato di materiale litoide, l'erosione e l'impermeabilizzazione del suolo;

p) garantire una elevata qualità delle acque presenti nelle reti acquedottistiche, promuovendo progetti per il sostegno a buone pratiche in campo agricolo e forestale, sostenendo progetti per l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui, disincentivando lo spargimento dei fanghi sui suoli e realizzando opere infrastrutturali strategiche per il territorio connesse ai processi di tutela delle acque potabili da inquinanti chimici, quali sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), nitrati, fitofarmaci, nutrienti, geni di resistenza ad antibiotici sintetici e semisintetici, interferenti endocrini, metalli pesanti, nonché contaminanti emergenti quali microplastiche;

q) realizzare impianti di depurazione efficienti e verificare la corretta funzionalità degli impianti esistenti;

r) garantire la corretta gestione delle risorse idriche, anche attraverso il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico esistenti e la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici;

s) promuovere la conoscenza della risorsa idrica, superficiale e sotterranea, riconoscendo la sua importanza da un punto di vista ambientale-paesaggistico e sociale attraverso campagne di divulgazione e programmi di educazione scolastica, di corsi di formazione inerenti alle conoscenze geologiche, geotecniche, geotermiche, geomorfologiche e idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio geologico-idrologico e geochimico, nonché attività di promozione, comunicazione e divulgazione delle tematiche relative alla risorsa acqua superficiale e sotterranea".».

23.21

Misiani

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare l'ambiente, l'ecosistema e le risorse idriche del Paese, specialmente nel Sud Italia, anche nella prospettiva di assicurare i necessari investimenti infrastrutturali in relazione alle grandi derivazioni, alla captazione, all'adduzione di acqua e alle relative reti, nonché consentire minori sprechi di risorse idriche e conseguenti benefici per l'intero sistema idrico, anche in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030:

a) le attività di realizzazione e gestione delle grandi infrastrutture di derivazione, ivi comprese quelle di accumulo mediante pompaggio, captazione e adduzione di acqua sono attività di interesse pubblico;

b) le concessioni che comprendono almeno una delle attività di cui alla lettera a) hanno una durata massima non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, sono assegnate in via prioritaria alle imprese che dimostrino di possedere idonee capacità tecniche e finanziarie per realizzare gli investimenti e possono avere ad oggetto anche il sollevamento a scopo di riqualificazione di energia;

c) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sentita la Conferenza Stato-regioni:

1) determina i casi in cui le attività di realizzazione e gestione delle infrastrutture di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua possono essere oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione idrica;

2) stabilisce i casi in cui le imprese che svolgono le attività di cui al numero 1) sono tenute ad allacciare la propria rete agli utenti che ne facciano richiesta, anche sulla base di criteri che tengano conto della concreta capacità della rete di assicurare l'allacciamento, dell'effettiva realizzabilità economica e tecnica dell'allacciamento e dell'eventualità che l'allacciamento impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico a cui sono soggette dette imprese;

3) fissa i criteri volti a garantire agli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità della rete stessa;

4) determina le tariffe per il segmento della derivazione, captazione e adduzione di acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, assicurando, tra l'altro, il riconoscimento dei costi sostenuti anche in relazione al capitale investito, adeguati incentivi per il potenziamento della capacità infrastrutturale delle reti, forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti, anche a valere su una specifica componente tariffaria;

d) le imprese concessionarie che svolgono le attività di cui alla lettera c):

1) entro 60 giorni dall'adozione della delibera dell'ARERA di cui alla lettera c), adottano il proprio codice di rete e lo trasmettono all'Autorità che ne verifica la rispondenza ai criteri di cui alla medesima lettera c);

2) sono tenute alla certificazione del proprio bilancio.

e) Il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore [della presente legge], l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.»

«5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5-bis e ai fini di completare il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e accelerare, in una prospettiva di rilancio degli investimenti, la costituzione della società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al predetto comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci" sono soppresse;

b) al secondo periodo, dopo le parole: "tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

d) al quarto periodo, dopo le parole: "e altri soggetti di diritto privato comunque denominati", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nei servizi pubblici a rete o nel finanziamento delle relative infrastrutture";

e) al settimo periodo, dopo le parole: "i diritti" sono aggiunte le seguenti: "e usi" e dopo le parole: "in forza di provvedimenti concessori" sono aggiunte le seguenti: "e di ogni altro tipo di atti e provvedimenti comunque denominati";

f) dopo il settimo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, tale società presenta al Ministero dell'economia e delle finanze il proprio piano degli investimenti unitamente alle condizioni necessarie ad assicurare il rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Entro i successivi sessanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate, è approvato il predetto piano degli investimenti e sono disposte le conseguenti misure necessarie ad assicurare, in una situazione di equilibrio economico e finanziario, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività di approvvigionamento idrico di cui al comma 10".»

23.22

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di ridurre i tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi afferenti la costruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a rafforzare l'attività di vigilanza sul loro esercizio, all'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) modalità e termini per la presentazione dei progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione tecnica, nonché per l'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) modalità, termini e contenuti dei provvedimenti dell'amministrazione relativamente alla costruzione, esercizio sperimentale, collaudo speciale, esercizio ordinario e dismissione;

c) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza e di manutenzione delle opere;

d) potere di prescrivere interventi di manutenzione, miglioramento e adeguamento finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere;

e) potere di limitazione dell'esercizio per motivi di sicurezza;

f) poteri ispettivi relativamente alla esecuzione, costruzione, all'esercizio e alla dismissione delle opere, alla conservazione e manutenzione degli impianti di ritenuta;

g) classificazione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione funzionalmente connesse all'invaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza e del controllo;

h) modalità e termini per la presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) termini e modalità di coordinamento tra procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a) e procedimenti relativi alla concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome.".

23.23

[Nastri](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica è istituito un fondo denominato "Fondo per la promozione dell'idrogeno", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il fondo

può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

5-ter. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma *5-bis*.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023, al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.24

[Giroto, Pavanelli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 38 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,";

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; resta fermo, in ogni caso, che tali impianti non sono considerati impianti industriali e non sono soggetti ad autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

b) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"*1-bis.* La realizzazione e l'esercizio di elettrolizzatori alimentati da impianti di produzione da fonte rinnovabile sono considerati attività industriale rilevanti ai fini delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi comprese quelle di autorizzazione integrata ambientale, solo qualora determinino impatti ambientali significativi e negativi. La verifica dell'esistenza o meno di tali impatti può essere eseguita tramite le modalità previste dall'articolo 6, comma 9, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."»

23.25

[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

»*1-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005."

23.26

[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-ter. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto".

23.27

[Caligiuri, Gallone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

5-ter. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

23.28

[Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 21 marzo 2022, 21, dopo le parole: «alle imprese», sono inserite le seguenti: « e ai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione»; e al comma 3, la parola: «beneficiarie», è sostituita con le seguenti: «e dai consorzi irrigui e di bonifica e irrigazione beneficiari». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.29

[Caligiuri, Gallone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

23.30

[Vallardi, Bergesio, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, dopo le parole: "attività agricola", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: ", agromeccanica,". Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.31

[Naturale](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: ", agromeccanica".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in materia», aggiungere la seguente: «agricola,».

23.32

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è inserita la seguente: "agromeccanica".».

23.33

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, dopo le parole: "attività agricola" è aggiunta la seguente: "agromeccanica".

23.34

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".

Conseguentemente, agli oneri pari a 140,1 milioni per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 55,1 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 40 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

23.35

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022".

23.36

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».

23.37

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: «per la trazione dei mezzi utilizzati» sono soppresse.

23.38

[Caligiuri, Mallegni, Damiani, Gallone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse.»

23.39

[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 1, al comma 1, le parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" sono soppresse."

23.40

[Caligiuri, Gallone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n.25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 120 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009 n. 196."»

23.41

[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, la lettera b) è soppressa".

23.42

[Giroto, Pavanelli](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:

"9-ter. Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, la procedura abilitativa semplificata è presentata presso tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle opere connesse. Il Comune su cui insiste la parte prevalente dell'impianto coordina la procedura, anche mediante, ove ritenuto necessario, la convocazione di una conferenza di servizi.

9-quater. Non sono ostative alla realizzazione degli impianti tramite procedure abilitative semplificate, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal presente articolo, le previsioni contenute in disposizioni regionali di individuazione delle aree non idonee o eventualmente ostative all'installazione di impianti al di sopra di una certa soglia di potenza o in aree specifiche, fatta salva la possibilità di valutare le medesime disposizioni regionali, ove necessario, nell'esercizio delle competenze in materia paesaggistica, di sicurezza e ambientale, ove non derogate ai sensi del precedente comma 9-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di applicazione della procedura abilitativa semplificata in caso di installazione di fonti rinnovabili su aree adeguate che ricadono in più territori comunali»

23.43

[Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le misure di incentivazione di cui all'articolo 22, comma 2 del D.M. 4 luglio 2019 si applicano anche agli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012.».

23.0.1

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.

3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.

4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.

5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.

6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.

7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutture regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.

9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il

Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.

11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.

23.0.2

[La Pietra, De Carlo, Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Agevolazioni impianti fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole)

All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 71, al comma 1, dopo il comma 1-*octies*, sono inseriti i seguenti:

"1-*novies*. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale".

"1-*decies*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-*quater*, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-*quinquies* ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale."."

23.0.3

[Taricco](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure per l'attività agricola - chiarimenti)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas", sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono soppresse le seguenti parole: "per la trazione dei mezzi utilizzati" e dopo le parole: "attività agricola", è aggiunta la seguente: "agromeccanica".

6. Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per l'ultimazione degli investimenti di dodici mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.

7. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche", sono inserite le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: "nonché delle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".»

23.0.4

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.

4. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi dell'energia, si fa riferimento alla media dei prezzi di cessione dell'energia elettrica di cui al comma 1 definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente nel periodo 2016-2021.".

23.0.5

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE".

23.0.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 23-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266 e ss.mm.ii., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

23.0.7

[Caligiuri, Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Tassazione agroenergia)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 266/05 e s.m.i., per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, per la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, si intende il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere interpretativo ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

3. Sono fatti salvi i comportamenti adottati negli anni precedenti per la determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, attraverso l'applicazione dei prezzi zionali medi per zona di mercato, determinati su base mensile o annuale, pubblicati dal GSE.».

23.0.8

[Giroto, Castaldi, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per lo sviluppo della comunità energetiche)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 'Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo' sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;"».

23.0.9

[Bergesio, Vallardi, Arrigoni, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

"All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".

23.0.10

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

"All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole:"produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse".

23.0.11

[Caligiuri](#), [Vitali](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1.All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse".»

23.0.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Arrigoni](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.13

[Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse - sbloccamotori biomasse)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n.51, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" sono aggiunte le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".»

23.0.14

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse)

All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ai commi 1 e 2, dopo le parole: "produzione di energia elettrica da biogas" aggiungere le seguenti: "e biomasse di potenza fino ad 1 MW".

23.0.15[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole «sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.16[Gallone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Misure in materia di funzionamento Commissione tecnica VIA e Commissione PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, dopo le parole « versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente» sono aggiunte le seguenti « e interamente riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica».

2. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, penultimo periodo, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione VIA VAS, si interpreta nel senso che il compenso spettante a ciascun membro della Commissione VIA VAS, corrisposto a seguito dell'adozione del provvedimento finale, resta comunque riferito all'anno in cui è stato adottato il relativo parere.".

23.0.17[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».

23.0.18[Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis

(Misure per l'approvvigionamento energetico)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività" aggiungere le seguenti: "e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge" e dopo le parole "in condizione di sospensione volontaria delle attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e

aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9, così come successivamente modificato, è consentita la coltivazione di queste ultime concessioni per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica."

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2- bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 Mln mc. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1".

c) al comma 3, dopo le parole "realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2 bis,".

23.0.19

Caligiuri, Vitali, Gallone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.»

23.0.20

Bergesio, Arrigoni, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-sexies, commi da 4-sexies a 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.21

De Carlo, Malan, La Russa, Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della la relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-*quinqüesdecies*, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.

23.0.22

Taricco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Nelle more dell'attuazione del sistema di approvvigionamento a lungo termine di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, al fine di accelerare lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio funzionale alle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale, necessaria al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali di decarbonizzazione e al contenimento delle tensioni sui prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, nonché alla riduzione del consumo di gas naturale e all'incremento delle fonti rinnovabili, è consentito al Gestore della rete di trasmissione nazionale di realizzare ed esercire impianti di stoccaggio, con capacità di accumulo almeno di sei ore, in misura non superiore al venti per cento del fabbisogno di stoccaggio di cui al comma 1 citato articolo 18, fermo restando il divieto di gestione da parte del medesimo Gestore della relativa capacità sui mercati elettrici.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce:

a) i criteri, le modalità e le condizioni con cui il Gestore della rete di trasmissione nazionale alloca la capacità di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo ad operatori di mercato secondo criteri trasparenti e non discriminatori ai fini della partecipazione di predetta capacità ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi;

b) le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale per la realizzazione e l'esercizio della nuova capacità di accumulo.

3. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi di realizzazione ed esercizio della capacità di stoccaggio.

4. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di stoccaggio di cui al comma 1 del presente articolo e le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi sono soggette all'autorizzazione unica di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

5. Nell'ipotesi in cui tali impianti e le relative opere di connessione ricadano all'interno di aree già nella disponibilità del Gestore della rete di trasmissione nazionale, la realizzazione e l'esercizio delle stesse è soggetta alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1-*sexies*, commi da 4-*sexies* a 4-

quinquiesdecies, del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

6. Le concessioni per gli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, di cui all'art. 18, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale sono rilasciate dal Ministero della Transizione Ecologica sentita la Regione interessata.«

23.0.23

[Giroto, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Disposizioni per semplificare l'utilizzo di aree pubbliche per l'attuazione del PNRR)

1. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 1. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al comma 1.

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2, possono essere altresì individuati gli ulteriori interventi volti al raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, compatibili con quelli previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ai quali si applicano le modalità semplificate di cui ai commi 1 e 2, prevedendo al riguardo le specifiche modalità attuative.»

23.0.24

[Di Girolamo, Romano, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi per trasporto merci)

1. Al fine di favorire la conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: "a titolo sperimentale," e le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono soppresse.».

23.0.25

[Cioffi, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

(Costituzione e disciplina della società per l'estrazione di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la trasformazione di RAEE ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in materia di investimenti per la transizione energetica e digitale e per la mobilità sostenibile basati sulla capacità di approvvigionamento sostenibile e competitivo di materie prime critiche, di conseguire gli obiettivi della Commissione Europea contenuti nel "Piano d'azione sulle materie prime critiche", di ridurre la dipendenza del Paese dalle predette materie, anche mediante l'uso circolare delle risorse, i prodotti sostenibili e l'innovazione, nonché di rafforzare le attività di trasformazione nazionali sostenibili, è autorizzata la costituzione della società Mineraria Nazionale S.p.a., interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente il compito di provvedere all'estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell'ambito dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime. La società svolge le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Transizione ecologica, nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell'energia e dell'industria dell'innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori. La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto determina ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai compiti istituzionali della società, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico, ivi inclusa la vendita sul mercato dei prodotti ad aziende con sede principale, operativa e fiscale localizzata sul territorio dell'Unione Europea. Il capitale sociale della società Mineriera Nazionale S.p.A., pari a 100 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della società è approvato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministri della Transizione Ecologica e dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione ecologica nazionale e degli obiettivi dell'UE.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Presidente. I restanti quattro membri sono designati, uno ciascuno, con decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della Transizione ecologica, nonché da un rappresentante delle società a partecipazione pubblica di cui al comma 1.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro della transizione ecologica ed uno dal Ministro dello Sviluppo Economico.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Transizione Ecologica gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) eventuale costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori;
- g) proposte di modifica dello statuto della società Mineriera Nazionale S.p.a. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate, le risorse finanziarie, comprese quelle per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, l'area retroportuale di Gioia Tauro destinata ad ospitare la sede della società, le aree demaniali, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società di cui al comma 1 per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

7. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

8. A decorrere dall'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi della società Mineraria Nazionale S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione del fondo è affidata a società Mineraria Nazionale S.p.a. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.»

23.0.26

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23-bis.

(Micromobilità elettrica)

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, nonché di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "manufatti per il rifornimento" sono aggiunte le seguenti: "e la ricarica dei veicoli";

2) al comma 5, dopo le parole: "da aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: ", da aree per la ricarica dei veicoli,";

3) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti" sono aggiunte le seguenti: ", delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica";

b) all'articolo 47:

1) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-*bis*) velocipedi elettrificati";

2) al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

"- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore supera i 50 cc per i motori termici, la cui potenza del motore elettrico supera i 4 kW da omologazione e la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h;"

c) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole "potenza nominale continua massima di 0,25 KW" sono aggiunte le seguenti: ", o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ? 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo.".

d) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli

autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;"

e) all'articolo 117, comma 2-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria."

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera d), con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono definite le modalità di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera d), è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo."

24.1

[Nastri, Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «alla conclusione degli stessi»

24.2

[Ferrazzi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8-bis, ultimo periodo, le parole da: " per i quali alla data" fino a: " entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: " la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025."

24.3

[Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate, Lannutti, La Mura, Giannuzzi](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*) alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni aggiungere dopo le parole: «dalle persone fisiche» le seguenti: «con ISEE fino a 36.000»

24.0.1

[Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di semplificazione autorizzazioni per impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni nelle zone artigianali e industriali)

1. Il comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e

ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 5. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purchè il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti."»

24.0.2

Sbrollini

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Potenziamento degli interventi efficientamento energetico)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente "*b-ter*) per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione energeticamente efficienti ed ecosostenibili in immobili oggetto di ristrutturazione, a uso civile e industriale, che generino un risparmio attestabile di almeno il cinquanta per cento dei consumi energetici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, 3,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 0,9 milioni di euro per l'anno 2033 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

24.0.3

Boccardi

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani

tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.4

Quagliariello

Dopo l'articolo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.
3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.
4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.
5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.
6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.
8. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.5

Di Girolamo, Pavanelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Credito di imposta per l'acquisto e l'installazione di meccanismi anti incastro)

1. Al fine di promuovere la resilienza degli edifici agli eventi calamitosi è riconosciuto un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione su porte e infissi di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta delle stesse all'azione sismica e di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

b) nella misura del 50 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nella zona sismica 3 di cui alla predetta ordinanza;

c) nella misura del 20 per cento per l'acquisto e l'installazione in immobili ubicati nella zona sismica 4 o in zona non sismica di cui alla predetta ordinanza.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3 e si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

24.0.6

[Damiani, Modena, Saccone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24 bis.

(Contributo in favore di impianti sportivi e piscine)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive Associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammessi, a decorrere dall'anno 2023 a fruire di contributi in conto capitale, per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 del medesimo regolamento, e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80 per cento dei costi ammissibili. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il soggetto gestore e sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, valutati in 60 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n.178.»

24.0.7

[Vitali, Pagano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al comma 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo la parola "elettrificazione" aggiungere le seguenti: "ovvero di messa in sicurezza".»

25.1

Ferrazzi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente: »c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi.«

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* »1-bis. All'articolo 30, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «rottami ferrosi» *inserire le seguenti:* « e i metalli non ferrosi»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* « o i rottami ferrosi» *inserire le seguenti:* « e i metalli non ferrosi»

25.2

Pavanelli

Al comma 2, sostituire il capoverso "6-bis" con i seguenti:

«6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di eventi sismici e calamità naturali. Il piano è redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In conformità con le finalità previste dalla direttiva 19/11/2008, n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e al fine di realizzare gli obiettivi in materia di economia circolare, i piani regionali di cui al presente comma, devono prevedere percentuali di almeno il 65 per cento di riciclo di materiale derivante dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico e calamità naturali.

6- ter. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

25.3

Briziarelli, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, migliorando la raccolta differenziata dei rifiuti, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri comuni per la definizione di un sistema univoco cromatico per tipologia di prodotto in relazione al sistema di raccolta differenziata, che i gestori e produttori devono riportare in maniera visibile sulle confezioni e sugli imballaggi. È consentito, in via transitoria, la messa in commercio dei prodotti di magazzino e delle scorte dei prodotti già confezionati ed etichettati alla data del 1° gennaio 2023»

25.4

Pazzagliani, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la compensazione di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per l'anno 2022, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di euro 8.818.000 per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.1

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di bonifica dei siti contaminati)

1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

b) al comma 7 bis sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) al comma 12 dopo le parole: "si coordina con le altre amministrazioni." sono aggiunte le seguenti parole: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti delle matrici ambientali."

2. All'articolo 248 del decreto legislative 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 primo periodo sostituire le parole "dalla provincia" fino alla fine del periodo con le seguenti "dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, attraverso una relazione tecnica predisposta sulla base dei risultati del campionamento di collaudo finale.";

b) al comma 3 sostituire la parola "certificazione" con le seguenti "relazione tecnica";

c) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "4. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi di strutture e laboratori accreditati per lo svolgimento di accertamenti di conformità analitica.".»

25.0.2

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Incentivi per la bonifica dei siti contaminati)

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socio-economico e territoriale delle relative aree, anche nell'ottica di contenere il consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, le Regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono approvare disposizioni per incentivare tali interventi prevedendo:

a) la riduzione nella misura non inferiore al 30 per cento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salva la facoltà per i comuni di ridurre ulteriormente il suddetto contributo fino all'esenzione totale;

b) lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione secondaria per l'importo corrispondente al 50 per cento delle spese sostenute per le opere di bonifica e messa in sicurezza, salva la facoltà per i comuni di prevedere limiti maggiori di scomputo in considerazione della rilevanza dell'intervento.

2. Sono fatte comunque salve le disposizioni regionali vigenti di maggior favore.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni di cui al presente articolo sono direttamente applicabili da parte dei Comuni.»

25.0.3

[Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo

di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

25.0.4

[La Mura, Nugnes, Angrisani, Abate, Lannutti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis

(Misure a sostegno della raccolta di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche)

1. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia circolare, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività "fai da te", di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

25.0.5

[Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche all'articolo 224 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223, assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."».

25.0.6

[Garavini, Sbröllini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

1. All'articolo 30, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. comma 1, secondo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

b. al comma 2, primo periodo, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami"

25.0.7

[Nugnes](#), [Moronese](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".

25.0.8

[Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "rottami ferrosi" sono sostituite dalla seguente parola: "rottami".»

26.1

[Briziarelli](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 32-bis decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalle Legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla parte VI - bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 previa certificazione delle ragioni per cui tali spese possono essere effettuate, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministrazione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione."

26.2

[Ferrari](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate e rapide di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposto incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle

attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse."

26.3

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.4

[Modena](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.5

[Pirovano](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane, anche con le Province.»

26.6

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di territorializzare l'Agenda di sviluppo sostenibile a livello locale e monitorare l'impatto dell'attuazione dei progetti del PNRR nei territori provinciali, il Ministero della transizione ecologica promuove un accordo di collaborazione con le Province, oltre che con le Regioni e le Città metropolitane.»

26.7

[Marin](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi riduzione dell'inquinamento atmosferico e di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici sul territorio a tutela dell'ambiente e della biodiversità, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022, per interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché il sostegno alla manutenzione delle stesse, dedicati al miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.0.1

[Marin](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ulteriori misure di rafforzamento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi connessi all'investimento 3.1 "Isole verdi", previsto nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:

"Isole della laguna di Grado

16-ter. Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo."»

27.1

[Giuseppe Pisani](#), [Pirro](#), [Romano](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione»,*

2) *al comma 3:*

a) *alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;*

b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) *relaziona annualmente alle Commissioni parlamentari competenti in merito ai campi di intervento, alle prospettive di ricerca e di implementazione delle proprie funzioni e suggerisce adeguati interventi normativi.»*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione»;

27.2

[Zaffini](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «di seguito «SNPA»,» inserire le seguenti: «e con le Aziende Sanitarie Locali, di seguito «ASL»,»;*

b) *al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e apposita procedura di informazione e consultazione con le parti economiche e sociali maggiormente rappresentative».*

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con il SNPA» inserire le seguenti: «e con le ASL».

27.3

[Cantù](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Zaffini](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Binetti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «socio-economici» inserire le seguenti: «. In particolare, nell'attuale congiuntura pandemica concorre al contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, sviluppando le attività di preparazione e rafforzando le capacità del Servizio Sanitario Nazionale di identificazione, prevenzione e risposta delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità,».

27.4

[Cantù](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Zaffini](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 è prevista la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), di cui è parte il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023 e che prevale per *species materiae* rispetto al Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025. Il PPN sviluppa e definisce un cronoprogramma straordinario delle misure di rafforzamento e miglioramento delle attività di sorveglianza attiva e passiva, di riconoscimento dei determinanti e dei rischi e di

valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione e protezione della salute individuale e collettiva dalle patologie epidemio-pandemiche emergenti, individuando nel raggiungimento delle coperture vaccinali di sicurezza epidemiologica il punto di equilibrio tra responsabilità sociale e libertà individuale. Il cronoprogramma si conclude entro i tempi di attuazione del PNRR sia per la realizzazione della Rete nazionale di analisi predittiva, del sistema continuo di biosorveglianza e preparazione pandemica che del sistema preospedaliero, ospedaliero e territoriale di assistenza e cura delle patologie respiratorie ad elevata trasmissibilità e patogenicità, coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio. Il PPN individua e aggiorna periodicamente gli specifici *standard* minimi di qualità delle relative attività vaccinali, le coperture vaccinali raccomandate, i fabbisogni, gli obiettivi da raggiungere su tutto il territorio nazionale e le modalità di verifica del loro conseguimento nel nuovo sistema di sorveglianza epidemiologica e di immunizzazione di cui è parte l'Anagrafe vaccinale alimentata in maniera continuativa e tempestiva in Anagrafe degli Assistiti a livello nazionale con il caricamento dei dati sanitari di interesse nel sistema TEAM Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia.».

27.5

[Cantù](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Zaffini](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Binetti](#)

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all'implementazione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN);»

27.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, che tengano conto, in via prioritaria, della condizione sociale, economica e dei luoghi in cui si svolge la realizzazione della personalità del soggetto o dei soggetti, anche avvalendosi di sistemi informativi, funzionali all'acquisizione, all'analisi, all'integrazione, all'interpretazione dei dati che dovranno essere anonimizzati al fine di elaborare modelli adattativi e predittivi;».

27.7

[Boldrini](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i comuni con i relativi servizi di tutela e salvaguardia ambientale;».

27.8

[Cantù](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Zaffini](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Binetti](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le strutture e gli uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilmente collaborano alla produzione dei Livelli Essenziali di Assistenza di prevenzione, protezione e promozione della salute sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale;».

27.9

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR.

27.10

[Binetti](#), [Stabile](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) le strutture/uffici del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA) che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)-Sistemi Sanitari Regionali (SSR).».

27.11

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture/uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;».

27.12

[Boldrini](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei LEA sanitari sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR;»

27.13

[Richetti](#), [Grimani](#), [Masini](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"*b-bis*) fanno funzionalmente parte del SNPS le strutture e gli uffici del SNPA che stabilmente collaborano alla produzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) sulla base dei piani della prevenzione, di programmi, accordi e convenzioni con il SSN-SSR"

27.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) la rete dei servizi per la salute mentale, con compiti di supporto tecnico-scientifico;
e-ter il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, con compiti di supporto tecnico-scientifico;
e-quater) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con compiti di supporto tecnico-scientifico.

27.15

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 5, dopo le parole: "Trento e Bolzano," inserire le seguenti: ", acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti,"

27.16

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 5, dopo le parole: "dati personali", inserire la seguente: "anonimizzati,"

27.17

[Cantù](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Rizzotti](#), [Zaffini](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Doria](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

da emanare entro il 31 luglio 2022, è adottato il Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN). Il presente piano ha una durata triennale.».

27.18

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 5," aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari,".

27.19

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Ai fini dell'attuazione del Sistema nazionale di prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, SNPS, e dell'approccio integrato nella sua evoluzione "planetary health" con il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, SNPA, e di quanto disposto dai successivi commi, è attribuito all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 82/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, il compito istituzionale di fornire indicazioni e protocolli tecnici e di sistema a tutela dei dati che confluiranno nel SNPS, utili a migliorare, armonizzare le politiche e le strategie messe dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

27.20

[Granato](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 marzo 1947, n. 1068, è abrogato.

27.0.1

[Castellone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

27.0.2

[Castellone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria", sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."»

27.0.3

[Perilli, Maiorino, De Petris, Lanzi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«27- bis

(Disposizioni in materia di fauna selvatica)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della Missione M2 C. 4 Misura 3e di tutelare la fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1 comma 757 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.4

[Lanzi, Perilli, De Petris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.*(Disposizioni in materia di fauna selvatica)*

1. All'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "del 30 novembre 2009", sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle associazioni iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato che gestiscono centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) operativi 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno e che non esercitino attività in conflitto d'interesse";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: ", nonché l'istituzione di una apposita commissione competente sul controllo dei criteri di operatività che costituiscono requisiti essenziali per l'accesso al Fondo di cui al presente comma";

c) dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "La commissione di cui al precedente periodo è composta da rappresentanti regionali, del servizio veterinario competente in materia di fauna selvatica delle aziende sanitarie locali e degli organi di vigilanza forestale."».

27.0.5

[Salvini, Romeo, Cantù, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.*(Ulteriori misure di rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale)*

1. Per la tutela dei minori all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, in condizioni di sicurezza degli operatori e valorizzazione degli erogatori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a dare attuazione all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le strutture che provvedono ad installare i sistemi di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta nel limite massimo delle spese sostenute negli anni dal 2022 al 2024 anche per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini. A tale scopo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che costituisce tetto di spesa massima.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ivi indicato.

4. Per le spese occorrenti a prevedere adeguati percorsi di formazione professionale connessi alle esigenze di cui al comma 1, nonché per le spese necessarie alle relative manutenzioni, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

27.0.6**Castellone**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.27-bis.*(Disposizioni in materia di bonifiche)*

1. La realizzazione degli interventi di riqualificazione connessi alle opere di bonifica da effettuarsi nel territorio dell'area vasta di Giugliano (Napoli) in quanto sito di bonifica di interesse nazionale disciplinato dall'articolo 252, comma 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidate alla struttura commissariale di cui articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito con la legge del 12 dicembre 2019, n. 14.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui al precedente comma, si autorizza una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.7**Boldrini**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.*(Disposizioni in materia di sanità delle aree interne)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. A decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie delle aree interne montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi

indicati, acquistano in uno dei comuni delle aree interne un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, nel limite di 10 milioni di euro a valere

sul fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui ai commi 2 e 3 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 4.»

27.0.8

[Pirro, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 27-bis

(Disposizioni in materia di percorsi organizzativi nella gestione delle maculopatie)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante il miglioramento della complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, il decongestionamento delle strutture sanitarie e la riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni, promuovendo al contempo l'aderenza terapeutica e potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva delle maculopatie e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il maggior ricorso all'erogazione dei trattamenti in *setting* ambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»

27.0.9

[Matrisciano, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, e che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA) di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno subito, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2022, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto al medesimo periodo del 2021, è riconosciuto, a domanda, un contributo di 600 euro per ciascun mese, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

28.1

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo

28.2

[Faraone, Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

28.3

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

28.4

[Lannutti, La Mura, Nugnes, Abate, Angrisani](#)

Sopprimere l'articolo.

28.5

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 28

(Costituzione e disciplina della società 2-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione della società 2-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La società svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 2-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, e dall'INAIL, nella misura di un mezzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.

2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità degli organi della società, nonché le regole di funzionamento della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalità della transizione digitale nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione della società è composto da quattro membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali. I restanti due membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti.

4. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della società 2-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta società relativi a:

- a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società, per importi maggiori di 500 mila euro;
- b) costituzione di nuove società;
- c) acquisizioni di partecipazioni in società;
- d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie;
- e) designazione di amministratori;
- f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della società 2-I S.p.A. o di società partecipate;
- h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori.

6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 2-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento della società.

8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della società, si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.

28.6

[De Lucia](#), [Pirro](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «3-I S.p.A.», con le seguenti: «2-I S.p.A.»;*
- b) *al comma 1:*
 - 1) *al secondo periodo, sopprimere le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),»;*
 - 2) *al terzo periodo, sostituire le parole: «dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente», con le seguenti: «dall'INPS e dall'INAIL nella misura di un mezzo per ciascun ente»;*
- c) *al comma 2, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «due»;*

d) al comma 3:

1) al primo periodo, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «quattro»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «due».

28.7

Mantovani

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Lo statuto definisce» inserire le seguenti: «la missione della società, anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,»

28.0.1

Mantovani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione e disciplina della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (Domain Name System-DNS), nonché servizi di memorizzazione dati e cloud computing;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (platform as a service);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;

e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o

immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la realizzazione della Rete.».

29.1

[Pesco, Pavanelli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cloud infrastrutturali», aggiungere, in fine, le seguenti: «e per le spese per l'acquisto di beni e servizi finanziate con il PNRR da parte di università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica della fondazione di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

29.2

[Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dalla misura M1C1 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge gli oneri derivanti dall'acquisto di servizi *cloud* infrastrutturali da parte delle pubbliche amministrazioni sono da imputare nell'ambito del conto capitale dei relativi stati di previsione di spesa"

30.1

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a- *Al comma 1, lettera d), numero 4), sostituire la parola «sei», con la seguente: «sette» e dopo le parole «della ricerca, uno», aggiungere le seguenti « eletto in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi dell'ASI, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"*

b- *Al comma 8, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto», inserire le seguenti: "e fatte salve le quote spettanti all'ASI dell'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, già previste nella legge 30 dicembre 2021, n. 234";*

30.2

[Faraone, Sbroliini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:*

«Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305.»

b. *al comma 5, dopo le parole "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", sono inserite le seguenti: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".*

30.3

[Quagliariello](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla legge di conversione del presente decreto, è rideterminata la disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali, recante gli strumenti e le modalità di attuazione, valutazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dei laboratori e delle infrastrutture da parte del sistema produttivo e della ricerca, nonché la governance del Programma, ferma restando la titolarità pubblica della maggioranza del capitale sociale. Con l'adozione del decreto di cui al presente comma cessa l'efficacia del regolamento di cui al decreto 10 giugno 1998, n. 305."

b) al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", previa integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

30.4

Nannicini

Al comma 5, dopo le parole: "organi dell'Agenzia Spaziale Italiana", inserire le seguenti: ", integrati ai sensi del comma 1, lettera d), n. 4,".

31.1

Damiani

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e l'utilizzo delle specifiche competenze professionali, con il decreto di cui al comma 2-*bis* è, altresì, stabilita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni.

31.2

Rampi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 2-*bis* può essere, altresì, stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: »e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni«

31.3

Garruti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «derivanti dai commi 1 e 2»*

b) *aggiungere, infine, i seguenti commi:*

«3-*bis.* Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, attuazione, responsabilità politica generale e coordinamento attribuite ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stabilmente costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una specifica Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni, in posizione di autonomia funzionale. La predetta Unità è diretta da un coordinatore con incarico di dirigente di livello generale, composta da non più di tre dirigenti di livello non generale e da non più di tredici unità di personale non dirigenziale. Ai fini dello svolgimento delle predette attività la Unità si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto contingente è compreso in quello di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. La durata degli incarichi dirigenziali è stabilita nei contratti di conferimento degli stessi.

3-ter. Con il decreto di cui al comma 3-*bis* si provvede, conseguentemente, al riordino delle strutture operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e delle relative funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale e valorizzazione della dimensione partecipativa delle giovani generazioni, nonché alla riallocazione delle risorse. Al fine di garantire la continuità delle predette funzioni e non disperdere le specifiche competenze professionali, in sede di prima applicazione, con il decreto di cui al comma 3-*bis* può, altresì, essere stabilita la durata degli incarichi dirigenziali in essere presso le predette strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

c) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Unità per gli anniversari nazionali e la partecipazione delle giovani generazioni».*

32.1**Mantovani**

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «della strategia nazionale dei dati pubblici», con le seguenti: «della strategia nazionale dei dati, incluso il rafforzamento degli open data,».

32.2**Toninelli, Garruti, Montevecchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate**

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusa la tutela dei beni culturali digitalizzati anche mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di non fungible token (NFT) a tutela dell'originalità della riproduzione.»

32.3**Nannicini**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 3-bis, comma 4, le parole da ", anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" fino alla fine del comma, sono soppresse; infine, è aggiunto il seguente periodo: "La violazione della presente disposizione è regolata dall'articolo 18-bis.";

2) all'articolo 18-bis dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge";

3) all'articolo 62, comma 2-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis.";

4) all'articolo 64, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: "3-ter. I gestori dell'identità digitale accreditati, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi dei richiedenti, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale. Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.

3-quater. I gestori dell'identità digitale accreditati, al momento del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, comunicano all'Anagrafe della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, anche mediante la piattaforma prevista dall'articolo 50-ter, il codice identificativo assegnato univocamente all'identità digitale rilasciata. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, sono definite le modalità di comunicazione del codice identificativo, quelle di associazione dello stesso codice ai dati anagrafici del cittadino titolare dell'identità digitale rilasciata nonché le modalità di comunicazione alla ANPR, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, dell'eventuale cessazione, sospensione o revoca dell'identità rilasciata. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con cui l'ANPR rende disponibile al cittadino cui si riferisce l'identità digitale, l'informazione relativa ad uno degli eventi di cui al precedente periodo nonché il termine entro cui i gestori dell'identità digitale accreditati provvedono alla comunicazione all'ANPR dei codici identificativi assegnati univocamente alle identità digitale attive e rilasciate a persone fisiche alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3-ter"; 5)"

b) dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) all'articolo 10, comma 7-quinquies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per le medesime finalità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il Sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, nel rispetto delle condizioni previste nella comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla comunicazione della Commissione Europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 90 milioni di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I rapporti tra le parti, i criteri e le modalità degli investimenti sono regolati da un'apposita convenzione, anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versate alle entrate del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

32.4

[Damiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.5

[Manca](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.6

[Corti](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

All'articolo 32, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) all'articolo 64, comma 2-duodecies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici.";

2) all'ultimo periodo, dopo le parole "attesta gli attributi qualificati dell'utente," sono aggiunte le seguenti: "da intendersi quali attestazioni elettroniche di dati, relativi a persone fisiche o soggetti di natura giuridica, funzionali all'erogazione dei servizi" e dopo le parole "titolari di funzioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "rilasciate da soggetti che detengono tali informazioni in base alla normativa vigente, anche di settore". »

32.7

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

«Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».*

32.8

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, *apportare le seguenti modificazioni:*

1. *dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"*

2. *aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».*

32.9

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, s.m.i, *apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole "ordinanze motivate" aggiungere le seguenti "rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza"*

2) *aggiungere in fine il seguente periodo "Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta."».*

32.10

[Tiraboschi, Vitali](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.11

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

32.12

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *sostituire il primo periodo con il seguente:*

"Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

32.13

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: "*, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.14

[Tiraboschi, Vitali](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.15

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole "non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche".»

32.16

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";
- 2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.17

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole "L'articolo 93, comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'articolo 54, comma 1";
- 2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."».

32.18**Sbrollini**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole "L'articolo 93, comma 2," con le seguenti: "L'articolo 54, comma 1";

2. aggiungere in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici."»

32.19**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."».

32.20**Sbrollini**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."»

32.21**Tiraboschi**

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al comma 3, lettera b), dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano "NextGenerationEU" e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno 30 giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica."

32.22[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."

32.23[Tiraboschi, Vitali](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."»

32.24[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, le parole: "all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse."».

32.25[Misiani](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. I soggetti titolari dei contratti o delle concessioni di cui al periodo precedente, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e decisionale, assicurano l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni.»

32.26[Vitali, Pagano](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.»

32.27

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al fine di favorire maggiore efficienza e celerità nella realizzazione di reti di telecomunicazioni, nonché di assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 8 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, i contratti e le concessioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alla realizzazione di reti di telecomunicazioni, sono integralmente esclusi dall'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo e, conseguentemente, non trovano applicazione le disposizioni eventualmente incompatibili contenute in provvedimenti, contratti e atti di qualunque natura. Il soggetto titolare del contratto o della concessione, affidati con procedure di gara e in possesso dei requisiti necessari, nell'esercizio della sua autonomia organizzativa e decisionale, assicura l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza e non discriminazione, tenuto conto del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione della rete di telecomunicazioni.»

32.28

[Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di rafforzare il processo di transizione al digitale, strategico per un'ottimale realizzazione del PNRR, il miglioramento della qualità dei servizi a cittadini e imprese e la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo ed è istituita la figura dell'Esperto in Comunicazione Digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative.

1-ter. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'area unificata denominata Comunicazione Stampa e Servizi al Cittadino (CCS), in cui l'Esperto in Comunicazione Digitale, il Giornalista Pubblico e il Comunicatore Pubblico, operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.

1-quater. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica, la Commissione permanente "Comunicazione pubblica monitoraggio e valutazione" (COMVA) con l'obiettivo di monitorare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, fornire indicazioni e linee guida per eventuali sanzioni o premi per le amministrazioni inadempienti o virtuose, favorire la formazione continua e lo scambio di buone pratiche.»

32.29

[Margiotta](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

1-ter. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

3) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione

elettronica."

c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".

d) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).".»

1-*quater*. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'Ente Locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica".»

32.30

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.31

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.32

[Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo:

1) dopo la parola: "in specie", è aggiunta la seguente: "anche";

2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", è aggiunta la seguente: "successivamente";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,".

32.33

[Giroto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è soppresso.».

32.34

[Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le parole: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36." sono sostituite dalle seguenti: "alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori coinvolti nel procedimento ed interessati per le finalità di tutela e controllo delle loro funzioni dall'installazione, ivi inclusi le amministrazioni e le agenzie, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36."»

32.35

[Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.36

[Sbrollini, Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31."».

32.37

[Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.".

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.38

[Sbrollini, Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.39

[Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica."

b) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica".».

32.40

[Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.41

[Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recant il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita

dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.42

[Sbrollini, Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'art. 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.»

32.43

[Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.44

[Vono](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.45

[Sbrollini, Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le parole "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

32.46

[Nencini, Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di ridurre le vulnerabilità delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dei soggetti pubblici, tutti i beni o servizi di *Information and Communications Technologies* (ICT) acquistati con i fondi del PNRR o il cui acquisto è stato incentivato con le stesse risorse, devono ottenere la certificazione di cui all'art. 56 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.».

32.47

[Valente, Laniece, Unterberger](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente, nonché all'aggiornamento del sistema delle varianti grafiche che consentano la scrittura con i segni diacritici pertinenti dei nomi e dei cognomi dei cittadini appartenenti a minoranze nazionali o dei cittadini con cognomi stranieri. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.48

[Mantovani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

32.49

[Garavini, Sbröllini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale della Missione 1, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'utilizzo da parte dei cittadini dei servizi digitali della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché smaltire l'arretrato di richieste di rilascio della Carta d'Identità Elettronica in tutti gli uffici anagrafici dei Comuni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione interministeriale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015 provvede all'aggiornamento delle modalità tecniche di emissione della Carta d'Identità Elettronica individuando apposite procedure digitali per l'acquisizione della fotografia del richiedente. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

32.50

[Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.51

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito, per l'anno 2022, un fondo di dotazione di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da trasferire nel medesimo anno al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n.77. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge."

32.52

[Modena](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per il rafforzamento dei servizi digitali delle amministrazioni provinciali e il potenziamento delle funzioni di raccolta dati delle Province è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

1-ter. Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, provvede alla gestione delle relative risorse di cui al comma 1-bis in attuazione di quanto previsto dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno, n.77.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.«.

32.53

[Quarto, Pavanelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.».

32.0.1

[Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.2

Collina

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.3

Pagano

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Garanzie di digitalizzazione e resilienza cibernetica degli interventi del PNRR)

1. A decorrere dal 1° luglio 2022, al fine di promuovere la digitalizzazione e garantire la resilienza cibernetica nonché di contribuire all'autonomia tecnologica nazionale ed europea, le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono tenute a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di cybersicurezza ed a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di cybersicurezza.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi ICT di cui al medesimo comma, per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla Consip S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, per le attività di cui all'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

4. Le Amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

32.0.5

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".

32.0.6

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "anche telematico, con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente

diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.»

32.0.7

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazioni in materia di accessibilità dei dati)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 163, ultimo periodo, dopo le parole "con l'INPS" aggiungere le seguenti: ", che garantisce l'interscambio ovvero l'accesso ai dati necessari alla valutazione multidimensionale del bisogno complesso per la definizione ed attuazione degli interventi (sociali, sanitari e integrati) a tutti gli operatori, appartenenti a Pubbliche Amministrazioni ovvero ai corrispondenti soggetti attuatori pubblici, coinvolti nella presa in carico e percorso assistenziale della persona e del suo nucleo familiare, anche quando raccolti da Ente diverso da quello di appartenenza. Le modalità di interscambio di dati e accesso agli stessi saranno definite dal decreto di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017".»

32.0.8

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme a difesa della sovranità digitale)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatari che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, congiuntamente con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, vengono fornite specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare.»

32.0.9

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modificazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. L'indizione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 44 e seguenti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, si intende rivolta a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, ivi incluse quelle richiamate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31 - Allegato B, dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché Enac, Enav, Aeronautica Militare, Demani, Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ogni altro ente delegato alla "Valutazione di Incidenza" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003." »

32.0.10

[Pittella, Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32-bis.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.11

[Ruotolo](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 32 bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141- Titolo V-bis, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole «funzioni di supporto» aggiungere le seguenti «alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,»;

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola «Partecipano» con le seguenti «Sono tenuti a partecipare»;

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole «ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)»;

e) all'articolo 30-ter, comma 5-*bis*, dopo le parole «secondo i termini e le modalità disciplinati», sopprimere le parole «in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e sostituirle con le seguenti «con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

f) all'articolo 30-*ter*, comma 7, sopprimere le parole «del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi» e aggiungere le seguenti «commerciali di appartenenza»;

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-*ter*, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.»;

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole «Le somme versate dagli aderenti» con le seguenti «Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,»;

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinqüies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;»."

32.0.12

[Pittella, Manca, Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Attuazione della misura Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica")

1. Al fine di attuare l'Investimento 2 "Innovazione e tecnologia della microelettronica" incluso nella Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a concedere alla società STMicroelectronics s.r.l. una misura di aiuto nella forma del contributo a fondo perduto entro il limite di euro 340 milioni, da ripartire negli anni 2022-2026, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento, a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 1068, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. La concessione dell'aiuto è subordinata alla stipula di una convenzione tra la società STMicroelectronics s.r.l., beneficiaria dell'aiuto, e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro che definisce, conformemente agli obiettivi di sviluppo della filiera strategica della microelettronica e di creazione di posti di lavoro previsti nell'investimento 2, della Missione M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le caratteristiche del progetto da realizzare, nonché le condizioni di concessione della misura e gli obblighi di rendicontazione. La convenzione contiene altresì gli impegni che la società STMicroelectronics s.r.l. assume nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno della misura di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea, incarica uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità dell'investimento a quanto stabilito nella stessa decisione. Ai relativi oneri provvede la società beneficiaria.

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Sono a carico della società STMicroelectronics s.r.l. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alla misura di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati l'articolo 1, commi da 1069 a 1074, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.»

33.1

[Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, dopo le parole: "provvedere alla realizzazione" inserire la seguente: "anche".

33.2

[Nastri, Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 2 dopo le parole: «in interventi di ripristino ambientale,» inserire le seguenti: «o di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo,»

33.3

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 3, dopo le parole: «l'autorità competente al rilascio», inserire le seguenti: «nonché un rappresentante del Gestore della rete nazionale di Alta Tensione».

33.4

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In alternativa alla Conferenza di servizi, le Autorità di Sistema Portuale possono valutare proposte di Partenariato Pubblico Privato (PPP), per le quali si applica quanto previsto dall'articolo 183, comma 15 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016».

33.0.1

[Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.33-bis.

1. All'articolo 94-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, attesa la nota di rinuncia alla concessione da parte della Soc. Funivie e la messa in liquidazione della stessa e dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo presidente, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non oltre il 31 dicembre 2024.

In caso di gestione diretta del servizio, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture. dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. In questo quadro al fine di razionalizzare e velocizzare gli interventi di ripristino della linea funiviaria si potranno altresì spostare risorse a favore dell'attuale Commissario già incaricato del ripristino della linea danneggiata dagli eventi alluvionali del 2018 attingendo per la somma di 3.000.000 di euro dal capitolo 1325 (pag1 Funivie Alto Tirreno) per le annualità non corrisposte al concessionario.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3-*sexies*, del decreto - legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazione, della legge 9 novembre 2021, n. 156, le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione di cui al comma *7-bis*, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

b) le modalità per la restituzione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario e di quelli acquistati dal concessionario utilizzando i contributi riconosciuti dal concedente;

c) le modalità per il trasferimento alla gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio;

d) i termini per la predisposizione da parte della gestione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-*sexies* eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-*bis*.

f) il percorso per dare avvio immediato all'utilizzo del sistema di trasporto ferroviario in sostituzione dell'attuale trasporto camionistico e alla stabilizzazione della forza lavoro ex Funivie in liquidazione definendo così una concessione anticipata per l'utilizzo dei parchi e degli impianti ferroviari ad essa connessi.

7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, il presidente (può avvalersi) si avvale, (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), di strutture delle amministrazioni territoriali interessate, (di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata), nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 7-*sexies* nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-*ter*.

7-quinquies Nel caso in cui non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

7 - *sexies.* Agli oneri derivanti dai commi 7 - *bis*, 7- *ter* e 7 - *quater*, pari a euro 450.000 per l'anno 2022 ed a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede: a) quanto ad euro 450.000 per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; c) quanto a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni. Nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato art.34-*ter*, comma 5 della Legge 196/2009 vengono resi disponibili per l'anno 2022 3.000.000 di euro da destinare agli interventi di cui al presente articolo, comma 7 *bis*.

33.0.2

Ripamonti, Bruzzone, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla Società Funivie S.p.A. di cui all'articolo 94-*bis* del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. »

33.0.3

Di Girolamo, Perilli, Pavanelli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale)

1. È fatto divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone.

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'articolo 70 è abrogato.

3. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono essere resi conformi alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore e possono prevedere la conversione delle licenze già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica; esercizio di taxi; esercizio di noleggio con conducente (NCC); esercizio di noleggio con auto d'epoca.

4. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

5. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo altresì che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.»

33.0.4

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, una quota delle risorse, nel limite massimo di 500 milioni di euro, a valere sul rifinanziamento della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1016, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, può essere destinata anche a interventi di realizzazione o di manutenzione straordinaria di sistemi di trasporto pubblico, anche di traslazione, non aventi le caratteristiche di sistemi di trasporto rapido di massa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza Unificata, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, sono finanziati i progetti ammissibili presentati da comuni, città metropolitane e regioni ai sensi dell'Avviso 2 per la ripartizione del Fondo Investimenti, nonché di quelle delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite di 75 milioni di

euro, e di quelle relative agli impianti di traslazione, da presentare entro il 30 aprile 2022. Il finanziamento è effettuato, per ciascuna annualità, nei limiti delle disponibilità di competenza e cassa a legislazione vigente.»

33.0.5

Margiotta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis.

(Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune."

33.0.6

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis.

(Misure finalizzate al rafforzamento e ammodernamento in senso sostenibile del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, le aziende esercenti tali servizi e le aziende che gestiscono le infrastrutture dedicate su cui essi sono eserciti, trasmettono entro il 30 settembre 2022 e successivamente con cadenza mensile, ai sensi dell'articolo 16 - bis, comma 7, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati delle manutenzioni programmate dei sottosistemi dei sistemi di trasporto utilizzati nonché, per ciascun sottosistema, le date di prevista effettuazione dell'attività manutentiva, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 11. In caso di mancata o ritardata effettuazione degli interventi manutentivi comunicati ai sensi del presente comma, l'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico provvede ad effettuare gli interventi manutentivi in danno dell'azienda inadempiente, nonché applicare nei confronti delle stesse una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro, determinata, tenendo conto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 11, nonché dell'entità degli interventi manutentivi non eseguiti, delle conseguenze che l'omessa o ritardata effettuazione degli interventi determina sulla continuità, nonché delle attività poste in essere al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi. Nei casi di cui al presente comma, si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e sono destinate, nella misura del 50 per cento, all'implementazione e allo sviluppo della banca dati del predetto Osservatorio e, nella misura del 50 per cento, al finanziamento di iniziative dirette al miglioramento dei servizi erogati all'utenza.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 luglio 2022 e, successivamente, aggiornato almeno ogni tre anni, sono individuati:

a) i sottosistemi e i livelli manutentivi per i quali è obbligatoria la trasmissione dei dati ai sensi del comma 9;

b) la modulistica uniforme per l'acquisizione e la comunicazione dei dati;

c) ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10, le modalità di contestazione dell'inadempimento, nonché i criteri di quantificazione delle sanzioni.

3. Nelle more dell'effettuazione degli interventi manutentivi programmati, nonché durante lo svolgimento degli stessi, al fine di evitare interruzioni o limitazioni nell'erogazione dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, l'Ente concedente o committente, sulla base delle indicazioni fornite da una Commissione tecnica indipendente, dallo stesso appositamente costituita e composta da persone di comprovata esperienza in materia di trasporti e di sicurezza delle relative infrastrutture, all'esito della valutazione dell'effettivo stato di manutenzione del sistema di trasporto interessato dall'intervento ed acquisite le valutazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e, ove necessario, del costruttore, può autorizzare l'esercizio del predetto sistema di trasporto, prescrivendo le necessarie misure di mitigazione, nonché le modalità di controllo e delle periodiche verifiche di sicurezza. Tale autorizzazione all'esercizio del sistema di trasporto non può comunque superare il periodo di sei mesi, prorogabile, una sola volta, e per non più di sei mesi. Al funzionamento della Commissione tecnica di cui al primo periodo, nonché agli oneri necessari all'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente concedente o committente disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai sottosistemi delle reti ferroviarie nonché agli impianti a fune."

33.0.7

[Lunesu](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Sperimentazione per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione nei mezzi di trasporto pubblico)

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 e garantire la sicurezza del trasporto pubblico, è istituito presso il Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, per avviare una fase di sperimentazione volta a testare l'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione dei mezzi di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria dei mezzi di trasporto pubblico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.8

[Lupo, Di Girolamo, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di incentivi erogati dai gestori aeroportuali)

1. Al fine incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti, di garantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati e di assicurare per i medesimi soggetti di beneficiare di meccanismi di incentivazione equi, trasparenti e non discriminatori, nonché di favorire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione M3C2-2, Investimento 2.2, all'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative della medesima disposizione."».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo la parola: "infrastrutture", inserire le seguenti: ", trasporto aereo".

33.0.9

[Vitali, Gallone](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.10

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Saponara, Alessandrini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 e s.m.i., sono prorogati come segue:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.

2. Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.»

33.0.11

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per l'anno 2022, i termini di cui all'articolo 30, comma 14 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati come segue:

- a) *il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2022;*
- b) *il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2022;*
- c) *il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2023.*

Sono fatte salve le consegne dei lavori successive alla data del 15 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

33.0.12

[L'Abbate, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, Pavanelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga dei termini per i finanziamenti relativi alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale)

1. Limitatamente all'anno 2022, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 30 settembre 2022;
- b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 31 ottobre 2022;
- c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 28 febbraio 2023.».

33.0.13

[Pergreffi, Montani, Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'anno 2022, al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al terzo periodo, il termine del 15 maggio è differito al 15 settembre 2022;
- b) al quarto periodo, il termine del 15 giugno è differito al 15 ottobre 2022;
- c) al sesto periodo, il termine del 15 ottobre è differito al 15 febbraio 2023.

33.0.14

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.15

Toffanin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. L'articolo 23-*bis* del decreto decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è soppresso.

33.0.16

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Contratto di programma RFI-MIMS)

1. All' articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con apposita informativa, il contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPESS, e, corredato della relazione di cui al comma 2-*ter*, alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono con un atto di indirizzo. »

33.0.17

Vono

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di realizzare un collegamento viario, ferroviario e infrastrutturale stabile tra la Sicilia e il continente, il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito nell'elenco degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, come opera di preminente interesse nazionale in deroga all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

34.1

Marino, Sbrollini

Al comma 1, lettera b), dopo la parola «e» inserire le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,".

34.2

Mallegni

Al comma 1, lettera b), dopo la parola "«e" inserire le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.3

Margiotta

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e» inserire le seguenti: «, limitatamente agli appalti di servizi e forniture,»

34.4

[Berutti](#)

All'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole "all'articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e"sono inserite le seguenti: ", limitatamente agli appalti di servizi e forniture,"

34.5

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i comuni del territorio provinciale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la provincia svolge la funzione di stazione unica appaltante. La provincia ha facoltà, in casi eccezionali e per comprovate ragioni relative alla funzionalità, di differire l'avvio delle relative funzioni di non oltre un anno.»

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e aggregazione delle stazioni appaltanti»

34.0.1

[Ferrero](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impresa femminile)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia e garantire continuità alle misure connesse all'investimento 1.2 "Creazione di imprese femminili" previsto nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per l'occupazione" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

35.1

[Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 3, quarto periodo, le parole "*degli interventi*" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti gli interventi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge

n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.";

2) all'articolo 44, al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti";

b) all'articolo 46, comma 1, primo periodo, dopo le parole "all'articolo 44, comma 4" sono inserite le seguenti: "tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti".»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7 - bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.".».

35.3

Cioffi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici", sono aggiunte le seguenti: ", anche suddivisi in lotti funzionali,";

b) al comma 3, le parole: "alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali," sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 124, per i settori speciali,".»

35.4

Margiotta

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e del più efficace controllo della spesa pubblica, per gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 finanziati con risorse del PNRR e del PNC, i soggetti aggregatori della domanda, nelle loro diverse articolazioni, e gli

altri soggetti attuatori affidano, ai sensi dell'articolo 31, comma 7 del predetto decreto, incarichi di supporto al responsabile del procedimento per lo svolgimento di attività di project management, ovvero delle attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai suoi Uffici ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento sulla fase progettuale ed esecutiva, in coordinamento con il direttore dei lavori e con gli altri soggetti incaricati di funzioni tecniche, amministrative e legali. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui alla legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77 ai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e a società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo che non rivestano il ruolo di soggetti attuatori, in possesso di adeguate esperienze pregresse.

1-ter. Nell'ambito delle procedure di scelta dell'affidatario i soggetti di cui al comma 1 danno priorità all'utilizzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché ad eventuali forme di contratti collaborativi. La cauzione definitiva a carico dell'aggiudicatario è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.

1-quater. Ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e allo scopo di ridurre eventuali contenziosi nella fase di esecuzione dei contratti, l'Autorità nazionale anticorruzione provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge contratti-tipo aventi ad oggetto la prestazione di servizi, lavori e forniture, vincolanti per i soggetti aggiudicatori di interventi di importo superiore ai 139.000 se relativi a servizi e forniture e al milione di euro per i lavori, aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC.».

35.5

Ferrari

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, al fine di rendere più efficace la distribuzione delle risorse agli enti locali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate quattro macro-aree geografiche omogenee del Paese e una comprensiva delle città metropolitane, nonché i criteri e le modalità per garantire, nei bandi destinati agli enti territoriali, una destinazione quantitativa delle risorse idonea ai fabbisogni di ciascuna delle macro-aree e una suddivisione di linee di finanziamento per fasce dimensionali dei comuni con più o meno 15 mila abitanti.»

35.0.1

Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,". »

35.0.2

Marino, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-bis, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.3[Mallegni, Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.4[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "*di altre amministrazioni pubbliche*", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.5[Berutti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Silenzio assenso tra amministrazioni)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 1, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole "di altre amministrazioni pubbliche", sono inserite le seguenti: ", ivi compreso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,».

35.0.6[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."»

2. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.7[Marino, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Norma per l'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'art. 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.8[Berutti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso.».

35.0.9[Arrigoni, Saponara, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Sudano, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.»

35.0.10[Marino, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Affidamento di opere e lavori a rete)

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.11[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.12

[Berutti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.13

[Malan, La Russa, Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. In relazione alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, in caso di opere o lavori a rete, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ccccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei lavori di manutenzione, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.14

[Cioffi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

«1. Con riferimento alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle procedure che non prevedano la pubblicazione di bandi o avvisi, nonché in caso di utilizzo di strumenti di acquisizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cccc), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione ai quali, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese.».

35.0.15

[Margiotta](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 51, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di";

b) dopo il numero 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso".»

35.0.16

[Berutti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso».».

35.0.17

[Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-*ter*) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di";

b) dopo il punto 3) è inserito in seguente punto:

"3-*bis*) il comma 4 è soppresso».».

35.0.18

[Marino](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Collegio consultivo tecnico)

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

"1-ter) al comma 1, dopo le parole "con i compiti previsti dall'articolo 5", le parole "e con funzioni di assistenza per la" sono sostituite con le seguenti: "nonché quelli di";

b. dopo il punto 3) è inserito in seguente:

"3-bis) il comma 4 è soppresso.»

35.0.19

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

1. All'articolo 51, comma 1, lett. e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 1), è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 1, le parole "di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", sono soppresse";

b) dopo il punto 3) è inserito il seguente:

"3-bis) il comma 4 è soppresso».

36.1

[Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « civilmente riconosciuti », inserire le seguenti: «e per interventi di rigenerazione di piccoli siti culturali e interventi sul patrimonio culturale privato, »;*

b) *sostituire le parole: «i medesimi enti proprietari », con le seguenti: «gli enti e i soggetti proprietari»*

36.2

[Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «patrimonio culturale,» inserire le seguenti: «pubblico e privato,».

36.3

[Toninelli, Garruti, Montevicchi, Mantovani, Perilli, Santangelo, Romano, Pavanelli, L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura, con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida per l'effettuazione di uno studio di fattibilità tecnica, economica e giuridica concernente la tutela dei beni culturali digitalizzati mediante riproduzione tridimensionale e eventuale applicazione di *non fungible token* (NFT), a garanzia dell'originalità della riproduzione. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.».

36.4

[De Lucia, Pavanelli, L'Abbate](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro della Cultura con proprio decreto da adottare, d'intesa con l'Agenzia del demanio, le Regioni, gli Enti locali e le associazioni di categoria interessate, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, provvede a un censimento sull'intero territorio nazionale, il più possibile dettagliato ed esaustivo, dei teatri storici e dei luoghi di spettacolo pubblici chiusi o che hanno cessato l'attività, al fine di comprendere e analizzare la consistenza del fenomeno e il danno in termini culturali che ne deriva, per poter predisporre un piano finanziario di riqualificazione culturale, recupero e valorizzazione dei luoghi medesimi. All'attuazione delle disposizioni di cui al

presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle rispettive amministrazioni pubbliche coinvolte.».

36.5

[Pazzaglini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136 dello stesso per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dai sismi nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77».

36.6

[Pazzaglini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 142" aggiungere "e dell'articolo 136, lettere a), b) e d).»

36.7

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Montevecchi](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Romano](#), [Pavanelli](#), [L'Abbate](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dalla medesima autorità di cui al comma 1 anche per le riproduzioni digitali tridimensionali di beni culturali e per la concessione dei relativi *non fungible token* (NFT) intesi come identificativi digitali crittografici univoci a tutela dell'autenticità della riproduzione digitale. Restano fermi l'inalienabilità della proprietà dell'immagine digitale dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica che rimane parte del patrimonio dello Stato per ragioni di interesse generale e il divieto per le autorità di cui al comma 1 di concedere a terzi licenze esclusive di sfruttamento commerciale di immagini e riproduzioni digitali del patrimonio pubblico."

2-ter. Con decreto del Ministero della Cultura, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le linee guida attuative di quanto disposto dal comma 2-bis.»

36.8

[Rampi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2022, è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, su cui sono assegnate le risorse di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comprensive delle somme destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché eventuali ulteriori risorse, provenienti da soggetti pubblici o privati, destinate alla partecipazione dell'Italia alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.

2-ter. La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.».

36.0.1

De Bonis

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Istituzione del Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera a sostegno del settore della cultura)

1. A sostegno della cultura che ha molto risentito a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, è istituito il "Museo internazionale di fotografia nei Rioni Sassi di Matera" di seguito denominato "Museo", in collaborazione con la *Fondation Henri Cartier Bresson Rues Des Archives Paris*, a tutela dell'inimitabile ed esclusivo patrimonio fotografico con al centro i Rioni Sassi e la Lucania, da ubicare nel capiente e significativo vicinato dei Rioni, situato in via Purgatorio Vecchio nel Sasso Caveoso di Matera, tuttora in grave stato di abbandono, dunque recuperabile come struttura culturale di qualità.

2. Il Museo è presidio e strumento di divulgazione della fotografia quale patrimonio culturale di qualità, punto di riferimento internazionale per fotografi, studiosi, viaggiatori, studenti, nonché vanto della città di Matera capitale europea della cultura.

3. Il Museo ha la finalità di raccogliere il patrimonio fotografico storico dei numerosi fotografi nazionali ed internazionali che, negli anni dal 1948 al 1973, hanno prodotto immagini sulla Basilicata e in particolare sulla città rupestre unica al mondo, quale quella dei Rioni Sassi di Matera. Si tratta di un archivio fotografico di grande valenza storica e culturale creato da fotografi italiani, francesi, americani, polacchi ed australiani quali Luchino Visconti, Mario Carbone, Fosco Maraini, Arturo Zavattini, Federico Patellani, Henri Cartier Bresson, Ernst Haas, Esther Bubbley, David Seymour, Dan Weiner, Eliot Erwit, Marjori Collins.

4. Il Museo ha i seguenti compiti:

a) raccogliere ed esporre l'archivio fotografico creato dai fotografi di cui al comma 3;

b) costituire una mostra fotografica permanente attraverso l'esposizione delle fotografie prodotte dai grandi fotografi giunti in Lucania attratti da importanti pubblicazioni, quali "Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi nel 1945;

c) promuovere e organizzare attività di carattere didattico, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti le opere fotografiche;

d) organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere fotografiche, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla divulgazione della realtà lucana dell'epoca sino ai giorni nostri.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il funzionamento del Museo.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, con i Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come incrementato dall'articolo 8 del presente decreto legge di conversione e quanto a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «?Fondi speciali e di riserva?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

36.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Fondo per la digitalizzazione della cultura)

1. Presso il Ministero della Cultura è istituito il Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, di seguito denominato "Fondo" dalla dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2022. Il Fondo ha i seguenti obiettivi:

a) Promuovere la creazione e la diffusione di competenze sulla tecnologia Blockchain quali formazione, *upskilling*, *reskilling* delle imprese culturali e creative;

b) Promuovere l'informazione e la consapevolezza della tecnologia Blockchain tra le imprese, Istituzioni e i cittadini, andando a strutturare dei percorsi informativi, webinar, eventi e dibattiti. Tutto questo chiedendo l'eventuale supporto di associazioni locali/nazionali competenti in questo settore;

c) Sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia Blockchain, tutelando la certezza del Made in Italy e delle informazioni stesse, migliorando e ottimizzando allo stesso tempo la tutela e la gestione delle informazioni in ambito cybersecurity;

d) Sostenere la creazione la creazione di "Distretti Digitali Regionali", utilizzando il supporto e modello rappresentato dall'associazione EvoDigitale, il quale possano permettere alle realtà locali/nazionali pubbliche e private, di allinearsi al nuovo Paradigma Digitale, tramite il *reskilling* e l'*upskilling*. Tutto questo processo deve essere supportato da professionisti e esperti formatori accreditati in questo settore;

e) Sostenere lo sviluppo di programmi formativi tra Associazioni del settore, Istituti Superiori e Universitari della tecnologia Blockchain, affinché le nuove generazioni siano predisposte mentalmente ad un approccio corretto e consapevole di questa tecnologia considerata "Disruptive";

f) Promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset immateriali detenuti dalle aziende;

g) Realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali;

2. Il Ministro della Cultura, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri della Giustizia, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Economia e delle finanze, degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione adotta i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 previo parere vincolanti delle commissioni parlamentari competenti.

3. Al fine di garantire il corretto monitoraggio delle risorse stanziare, è istituito presso il Ministero della Cultura il tavolo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain, con esperti del settore e le principali categorie.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

36.0.3

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

«*e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta

del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 600 milioni per il 2022 e 600 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.0.4

[Mallegni](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Berardi](#), [Barboni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in tema di autorizzazione paesaggistica per allestimenti mobili all'interno di strutture ricettive all'aperto)

1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"d) per l'installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".

2. Nell'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il punto A.31. è inserito il seguente:

"A.32. installazione delle tende e delle unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.5, del DPR n. 380/2001, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico".».

36.0.5

[Nencini](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Norma in materia di spettacolo viaggiante)

1. All'articolo 110, comma 7-ter, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli apparecchi di cui al comma 7 utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del presente Regio Decreto.»

37.1

[Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione," e all'ultimo capoverso, dopo le parole: "è approvata" sono inserite le seguenti: "entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale«;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: »3-bis. All'articolo 11, comma 1-ter, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" sono aggiunte le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127"

37.2

[Dell'Olio](#), [Romano](#), [L'Abbate](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6», inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «è approvata», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.3

[Damiani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,» inserire le seguenti: «rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,».

37.4

[Damiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «è approvata» inserire le seguenti: «entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale».

37.5

[Modena](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 20 giugno n. 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il periodo "Al commissario straordinario del Governo può essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", è sostituito dal seguente: "Al commissario straordinario del Governo spetta il compenso stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 6-bis";

b) al comma 6-bis, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In fase di prima applicazione, detto compenso è determinato secondo quanto previsto dal D.M. n.456/2016, Ministero Infrastrutture e Trasporti, art. 2, recante disciplina dei compensi previsti per i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, considerando gli importi superiori ivi indicati. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche ai Decreti di nomina dei Commissari straordinari già adottati".»

37.6

[Dell'Olio, L'Abbate, Romano](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303", sono inserite le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".»

37.7

[Berutti](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis). Alle predette aree così come definite al comma 1) si attribuiscono le disposizioni di legge come all'art 14 D.P.R. 380/2011.

37.8

[L'Abbate](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, articolo 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027, di competenza del predetto Ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valutazione delle singole iniziative segue criteri di massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto già previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98."

2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo, valutati in 159 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

37.9

[Faraone, Sbrollini](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per intero, dello stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

2-ter. L'opzione di cui al comma precedente si applica altresì agli interventi di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e agli investimenti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

37.10

[Ferro](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91», con le seguenti«nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123»

37.11

[Damiani](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 1-ter, lettera a), del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303" aggiungere le seguenti: "e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127".».

37.12

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.178», con le seguenti : «Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

37.0.1

[Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della Provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2026. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3, 4 e 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2022 e fino all'anno 2026, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis«, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior

favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies*, del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.0.2

[Faraone, Sbroolini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 37-bis

(Disposizioni in materia di infrastrutture ZES)

1. Fino al 31 dicembre 2023, le stazioni appaltanti, nell'ambito dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche all'interno delle zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 3, finanziate con risorse pubbliche di derivazione statale, regionale, provinciale o sovranazionale, per importo pari o superiore a cinque milioni di euro, possono proporre all'autorità governativa la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione delle stesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023. Le risorse di cui al predetto fondo sono utilizzate per il rafforzamento tecnico e professionale delle strutture commissariali istituite ai sensi del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

37.0.3

[Mallegni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed entro il 30 settembre 2022 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non è inferiore a 250.000 euro.";

b) al comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti tra il 1° luglio 2021 e il 30 settembre 2022 il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 ed entro la data del 31 dicembre 2022";

c) al comma 12: al primo periodo, le parole: " 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022" e dopo le parole: "nell'anno 2021" sono inserite le seguenti: " e nel limite massimo di 500 milioni di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2022";

d) al comma 18, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite le seguenti "entro il 30 settembre 2022".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge 196/2009.»

37.0.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.5

[Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Alessandrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

Al Testo Unico in materia di Società partecipate di cui al decreto legislativo 175/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1) In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 21 nonché all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2) all' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche e integrazioni, al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.6

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Semplificazioni in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti creati dalla crisi Ucraina e per agevolare la realizzazione degli interventi di cui al PNRR e PNC, le previsioni di cui all'articolo 14, comma 5, all'articolo 20, comma 2, lettera d) ed e), nonché all'articolo 21 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano all'esercizio 2022 ed ai relativi risultati.

2. All' articolo 20, al comma 2, alla lettera d) del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".»

37.0.7

[Lanzi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Disposizioni urgenti per il sostegno dei consorzi per l'internazionalizzazione)

1. Al fine di supportare i processi di internazionalizzazione e di posizionamento del *Made in Italy* e di migliorare la competitività delle filiere industriali, nonché di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai medesimi consorzi è destinata, nell'ambito della dotazione complessiva già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulle disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a valere sulla disponibilità di cui alla lettera b) del citato comma 49.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché internazionalizzazione delle imprese»

37.0.8

[Pagano](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. L'articolo 1677-*bis* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Art. 1677-*bis*. Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose

Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili".»

37.0.9

[Marino, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica a favore delle società a partecipazione pubblica che gestiscono le risorse idriche)

1. Il beneficio di cui all'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, è esteso anche alle società con partecipazione pubblica che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che operano nell'ambito della gestione delle risorse idriche.»

37.0.10

[Manca, Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già avviate su istanza depositata dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."»

38.1

Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e investimenti nel settore termale".

38.2

Gasparri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In sede di attuazione del comma 2-*bis* dell'articolo 182 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO "valenza turistica", e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo) da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o al quinto quintile (densità turistica alta e molto alta).»

38.0.1

Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1.L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù è soppressa e cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù" vigilato dal Ministero del Turismo.

2. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

3. Con Decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire l'ordinato trasferimento delle funzioni e la presa in carico del personale. Il medesimo Decreto determina anche la durata, le funzioni e il compenso del Commissario Straordinario.

4. Il Commissario Straordinario di AIG, di cui al comma 3 procede alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con Decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

5. L'AIG fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 700.000 di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante le economie derivanti dall'attuazione della misura M1C3, Investimento 4.2.2 del PNRR e, negli anni a seguire, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

7. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6.»

38.0.2

[Faraone, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)»

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche,";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale".

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

38.0.3

[Malan, La Russa, Iannone, Garnero Santanchè](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Interventi a valere sulla Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "dalle pertinenti norme regionali," sono aggiunte "nonché alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e alle imprese, non soggette ad obblighi di servizio pubblico, esercenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, servizi di trasporto persone mediante autobus coperti o scoperti aventi lo scopo di servire e valorizzare località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche";

b) al comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) spese derivanti da progetti di riqualificazione ed innovazione della mobilità turistica, volti alla riqualificazione energetica ed alla sostenibilità ambientale.»

2. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

39.1**Naturale**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39

(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

1. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese agrituristiche";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "maggiormente rappresentative delle imprese turistiche" sono aggiunte le seguenti: ", nonché delle imprese che esercitano attività agrituristiche, come definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96".

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo.".»

39.0.1

Mallegni, Gasparri, Ronzulli, Damiani, Gallone, Toffanin, Berardi, Papatheu, Barboni

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 39-bis

(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.

3. In presenza di ragioni motivate che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, e di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327."

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 39-ter

(Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con l'esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in deroga alle norme del codice della navigazione:

a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e piccole imprese;

e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni, e di enti del terzo settore;

2) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

3) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

4) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

4.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe attività di gestione di beni pubblici, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

4.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale;

5) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

6) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinarsi in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

i) definizione, anche in deroga alle norme del codice della navigazione, di criteri uniformi per la quantificazione di un equo indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, calcolati sulla base di perizia giurata redatta da un professionista abilitato secondo i metodi di valutazione che verranno stabiliti con il decreto di cui al comma 4-*bis*, che ne attesta la consistenza, in ragione della perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico, del valore dei beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili, oggetto di investimenti per l'esercizio dell'impresa, sempre che sussista un titolo legittimo per i beni per la cui realizzazione o utilizzo nell'attività di impresa sia richiesto un titolo abilitativo, compresa ove prevista la comunicazione o la segnalazione dell'autorità amministrativa;

l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

n) adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sentito Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri di valutazione per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente di cui al comma 2, lettera i).

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

39.0.2

Pittella, Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Disposizioni per favorire il turismo giovanile, scolastico e sociale e per la riconversione e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù)

1. Per l'attuazione della Misura M1C3 «Turismo e Cultura 4.0» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, al fine di favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, e della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù", di seguito AIG.»

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è costituito l'ente pubblico non economico AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'ente pubblico AIG.

3. Alla tabella - Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo la riga: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", è inserita la seguente: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, è nominato un Commissario Straordinario per l'adozione del nuovo Statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo Ente. Il Commissario Straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.

6. Il medesimo Commissario Straordinario di AIG è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 55 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del Turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

8. Ai fini di cui al comma 1, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'ente pubblico AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 7,5% dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2022 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.3

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Al fine di sostenere la valorizzazione dei territori attraverso lo sviluppo e il rafforzamento delle attività di promozione turistica ed economica, a decorrere dall'anno 2022 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/8 e con destinazione urbanistica vincolata, in uso da parte di associazioni e fondazioni di partecipazione senza scopo di lucro, interamente partecipate, e che svolgano attività di allestimento, organizzazione e ospitalità di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.4

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali del comparto turistico-ricettivo danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, alle imprese operanti nel settore del turismo. A tal fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono alla comunicazione, da far pervenire al soggetto finanziatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56.

2. La misura di cui al comma 1 è disposta nei limiti e alle condizioni stabilite dalle norme UE in tema di aiuti di Stato".»

39.0.5

Rivolta, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Misure per interventi in favore del settore turistico)

1. Le Regioni e le Province autonome sono autorizzate per l'esercizio 2022 a utilizzare le risorse di cui all'articolo 43-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che al 1° luglio 2022 risultano non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte, per le finalità di cui al comma 367, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 previa comunicazione al Ministero del Turismo. Entro il 31 gennaio 2023, ciascuna regione e provincia autonoma invia una relazione degli utilizzi e l'elenco dei beneficiari.»

39.0.6

Ripamonti, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

1. Al fine di semplificare e mitigare l'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche e/o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.»

41.1

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4- *bis*. Il Ministero della Giustizia è autorizzato a prorogare i contratti a tempo determinato per complessive 1.080 unità effettuati ai sensi, dell'art.1 co. 925 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, alle rispettive scadenze, per ulteriori 12 mesi, al fine di realizzare i programmi di interventi finalizzati a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Agli oneri del presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2022 e di 30 milioni euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.1

[Bottici](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 luglio 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2022».

42.0.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Malan](#), [La Russa](#), [Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" inserire le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 Novembre 1981, n. 689.»

42.0.2

[Caligiuri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono premesse le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,";

b) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: 1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."»

42.0.3

[Augussori](#), [Alessandrini](#), [Saponara](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la presenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale."».

42.0.4

[Mirabelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure in materia di conciliazione sindacale telematica)

1. Le conciliazioni in sede sindacale, di cui agli articoli 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono essere esperite e concluse anche con modalità telematiche, purché sia sempre garantita la presenza del lavoratore e del rappresentante sindacale da lui indicato, nonché della parte datoriale.».

42.0.5

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.42-bis

1. All'articolo 23 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, dopo il comma 3-bis. è aggiunto il seguente:

"3-ter. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applicano anche ai contratti relativi a lavori, servizi e forniture in corso d'esecuzione antecedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni citate."».

43.1

[Airola](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" con le seguenti: "di euro 40.000.000 per l'anno 2023, di euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si applica l'articolo 282 del codice di procedura civile.»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I pagamenti effettuati con le procedure previste al comma 4 sono cumulabili con altre forme di indennizzo erogate dalla Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania.»;

e) al comma 6:

1) sopprimere le seguenti parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione,»

2) sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sei mesi»;

f) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 40.000.000 per l'anno 2023 ed euro 22.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal

2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.404.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

43.2

[Parrini, Valente](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «passata in giudicato»;
- b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.».

43.3

[D'Alfonso](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede legale in Roma, ha diritto all'accesso alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»

43.4

[Nencini](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: «Hanno altresì diritto all'accesso al Fondo coloro i quali producano documentazione ufficiale di qualsivoglia tipologia sufficiente a dimostrare la loro condizione di superstiti o familiari di vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno ai cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.»

43.5

[Pagano](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 650.000 Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, di cui 50.000 deceduti, ha diritto altresì di accedere al Fondo di cui al precedente comma 1, l'ANRP-Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (DPR 30 maggio 1949, G.U. n° 181 del 09/08/1949, con sede legale in Roma, Via Labicana 15/A), nella misura di 100 mila euro per ciascuno degli anni di cui al successivo comma 7.»

43.6

[Valente, Parrini, D'Alfonso](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti «centocinquanta giorni».

43.7

[Castaldi, Donno](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro centoventi giorni».

43.8

Pagano

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

43.9

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni dalla medesima data» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

43.10

Salvini, Augussori, Pirovano, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

43.0.1

Garruti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.2

Papatheu, Vitali

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e

integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni

per decorazioni al va lor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 0,63 milioni per il 2030 si provvede a valere sulle economie del medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.»

43.0.3

Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Saponara, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Disposizioni in materia di risarcimenti per vittime civili e orfani di guerra)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, i trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, gli assegni per decorazioni al valor militare e gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20,12 milioni per il 2023, in 17,1 milioni per il 2024, in 14,5 milioni per il 2025 e in 12,35 per il 2026, in 9,09 milioni per il 2027 in 6,27 milioni per il 2028, in 3,45 milioni per il 2029 e in 630.000 euro per il 2030 si provvede a valere sul medesimo capitolo di spesa del Ministero delle Finanze destinato al pagamento delle pensioni di guerra.

43.0.4

[Valente](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Inserimento lavorativo dei profughi di guerra e delle donne che abbiano subito violenza di genere)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) profughi di guerra e donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: "servizi socio-sanitari ed educativi", sono inserite le seguenti: ", incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106".»

43.0.5

[Cucca, Sbroolini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, previsti dalla Missione 2, Componente 3, Misura 1 (M2C3) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla riqualificazione di uffici, tribunali, cittadelle giudiziarie nonché di tutti gli immobili di proprietà dello Stato e concessi in dotazione al Ministero della Giustizia.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinate le modalità di erogazione della somma del Fondo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.»

Conseguentemente, l'articolo 8 è abrogato.

43.0.6

[Ricciardi, Romano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-bis

(Modifiche al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366, in materia di semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. All'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inoltrati agli uffici di destinazione mediante posta elettronica certificata a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. Il verbale di giuramento così formulato equivale ad ogni effetto di legge all'asseverazione resa ai sensi del primo periodo del presente articolo."».

44.1

[Granato](#)

Sopprimere l'articolo.

44.2

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente: «la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti"»;*

b) *alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sopprimere la lettera b);*

c) *alla lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo;*

d) *alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", sopprimere il comma 2;*

e) *sopprimere la lettera e);*

f) *alla lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «I docenti in possesso di abilitazione sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.»;*

g) *alla lettera g), capoverso "Art. 13", sopprimere i commi 2,3 e 4.*

44.3

[Mantovani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1, dopo le parole: «prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,» inserire le seguenti: «in applicazione al principio di parità di genere e in coerenza con misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato,».

44.4

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b, capoverso «Art. 1»:*

1. *al comma 1, sostituire le parole: «un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado» con le seguenti: «un percorso, cogestito tra università, AFAM e scuole del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione, di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.»;*

2. *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 1, sopprimere il penultimo periodo;*

c) *alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", sopprimere i commi 4 e 5;*

d) *alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*

e) *alla lettera h, capoverso "Art.16-ter", al comma 9 sopprimere la lettera e).*

44.5

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto percorso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento nella scuola secondaria di I o di II grado. Nel caso che il numero degli aspiranti alla frequenza del corso superi le capacità ricettive dell'ateneo richiesto, si procede alla graduazione degli iscritti ai corsi secondo criteri da determinare da parte del Ministro per l'Università e la ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Coloro che risultano in eccedenza rispetto alle capacità ricettive sono iscritti d'ufficio all'anno accademico successivo, fermo restando che possono anche presentare domanda presso altro ateneo in cui si registri invece carenza di iscrizioni.»*

b) sopprimere il comma 3.

44.6

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 1", comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche delle scuole pubbliche paritarie».

44.7

De Lucia, Perilli, Pavanelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art. 1", sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria ai pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. »;

b) alla lettera c), capoverso "Art. 2", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con

disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. /percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»;

c) alla lettera h), capoverso "Art. 16-bis", al comma 1, alle lettere a) e b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente:

a) all'articolo 45, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica."»

2) alla lettera b), capoverso "Art. 593-bis", dopo le parole: «lettera b-bis)», inserire le seguenti: «e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al DPR 81/09 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale».

b) all'allegato 3, capoverso "Allegato B", sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;

2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;

3 governance della scuola: teoria e pratica;

4. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;

5. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;

6. leadership educativa;

7. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;

8. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

9. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;

10. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;

11. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;

12. competenze digitali e tecniche della didattica digitale;

13. didattica in situazioni di emergenza;

14. contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.»

44.8**Rampi**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.»;

b) alla lettera b), capoverso «Art.1», comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti";

c) alla lettera c), capoverso «Art.2», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali";

d) alla lettera h), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, alla lettera a) e alla lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.9**Sbrollini**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.10**Binetti, Gallone**

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare psicopedagogiche, relazionali, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione di conoscenze e competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.».

44.11

Binetti

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art.1", sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche, digitali, psicopedagogiche, nonché competenze in materia di partecipazione e protagonismo degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.».

44.12

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, alla lettera b, capoverso «Art.1», al comma 3, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.13

Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso "Art. 1", comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "si svolgono fuori dell'orario di insegnamento" con le seguenti: "sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";*

b) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), sostituire la parola: "test" con la seguente: "colloquio";*

c) *alla lettera c), capoverso «Art. 2», comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita dalla relazione relativa all'intera esperienza di tirocinio effettuato durante il percorso di formazione iniziale.";*

d) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui detti percorsi sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.";

e) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 2, dopo le parole:"il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione" inserire le seguenti: ", ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni," e aggiungere, infine, il seguente periodo: "; In via di prima applicazione, anche nelle more dello svolgimento del concorso di cui al decreto dipartimentale 1 aprile 2020, n. 497, il numero dei posti attivati per i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale è riservato nella misura del 50% nel primo ciclo e del 30% nel secondo e terzo ciclo ai docenti che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali,*

paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.";

f) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti dopo il conseguimento dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 5. Si può altresì accedere a detta offerta formativa se regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico o del diploma di secondo livello e se si sono già conseguiti, rispettivamente, almeno 60 crediti formativi universitari, 240 crediti formativi universitari o 60 crediti formativi accademici curricolari. Nel caso di cui al precedente periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico, fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio.";

g) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e il Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto corrispondenti ad almeno 20 crediti formativi universitari o accademici, e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Il decreto di cui al primo periodo definisce, inoltre, la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui al precedente comma 1. Ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento della validità sia dei 24 crediti formativi universitari o accademici già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, sia dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, purché coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.";

h) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, dopo le parole: "comprendente la prova scritta" aggiungere le seguenti: ", come delineata al comma 2 del precedente articolo 2," e dopo le parole: "esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante" aggiungere le seguenti: ", anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis";*

i) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«;*

l) *alla lettera d), capoverso »Art. 2-ter«, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "La suddetta prova finale non può essere sostenuta prima del conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato.";*

m) *alla lettera d), capoverso «Art. 2-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.";*

n) *alla lettera e), capoverso «Art. 5», sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.";

o) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire la parola: "test", ovunque ricorra, con la seguente: "colloquio";*

p) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», comma 2, sostituire le parole: ", con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.";*

q) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La prova scritta di cui al periodo precedente è costituita da un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.".*

r) *alla lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "con oneri a proprio carico" con le seguenti: "con oneri definiti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis.".*

44.14

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-ter".

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1 bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;*

b) *al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;*

c) *al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» aggiungere le seguenti: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;*

d) *al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».*

44.15

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Articolo 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'art. 2-ter».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 ter", aggiungere il seguente: «1-bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR,*

INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

b) al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» *inserire le seguenti*: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»;

c) al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

d) al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 1, dopo le parole: «articolo 2 bis» *inserire le seguenti*: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 *ter*».

44.16

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'art. 2-*ter*».

Conseguentemente:

1) al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-*ter*", dopo il comma 1 *inserire il seguente*: «1 *bis*. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 *bis* e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»;

2) al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato »;

3) al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis" al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 *bis*» *inserire le seguenti*: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 1 *bis* dell'articolo 2 *ter*».

44.17

[Angrisani, Crucoli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche. Nei 60 crediti formativi universitari o accademici, sono compresi i 24 crediti formativi universitari di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616;».

44.18

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: "un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente" *con le seguenti*: "un percorso universitario/accademico e di tirocinio attivo nelle scuole (o praticantato), con valutazione finale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, corrispondente."

44.19

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2", al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.20

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «con prova finale».

44.21**Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), capoverso "Art. 2", comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «CFU/CFA», aggiungere le seguenti: «erogati con modalità convenzionale,»;

b) alla lettera c), sostituire la parola: «test», con la seguente: «esame»;

2) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis":

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il costo massimo a carico dei partecipanti dei percorsi formativi.»;

b) al comma 3, al secondo periodo, sostituire la parola: «aggiuntivi», con le seguenti: «conseguiti in modalità aggiuntiva o curricolare»;

c) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «20», con la seguente: «24»;

3) alla lettera d), capoverso "Art. 2-ter", comma 4:

a) sostituire le parole: «o su altro grado di istruzione», con le seguenti: «nonché i docenti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria»;

b) sopprimere le seguenti parole: «o gradi di istruzione»;

4) alla lettera e), capoverso "Art. 5", comma 4, dopo le parole: «non continuativi,» aggiungere le seguenti: «di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,»;

5) alla lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire, ovunque ricorra, la parola: «test», con la seguente: «esame».

44.22**Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi**

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2» , comma1, lettera a), dopo le parole: « competenze teorico-pratiche», inserire le seguenti: «e nel quale si tiene conto dell'eventuale possesso dei 24 CFU già acquisiti in forza della legislazione previgente alla emanazione della presente legge;».

44.23**Angrisani, Crucoli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana**

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) i cittadini che hanno conseguito il dottorato di ricerca ed anche i 24 crediti formativi universitari, di cui al decreto del ministero dell'istruzione del 10 agosto 2017, n. 616, sono abilitati all'insegnamento per il settore disciplinare di afferenza della propria laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea di II livello.».

44.24**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, alla lettera c), capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere la lettera c).

44.25**Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) capoverso «Art.2», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: « con test finale», fino alla fine;

b) sopprimere il comma 2.

44.26

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art.2», sopprimere le parole: «test finale »;*

b) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», primo periodo, dopo le parole: «statutaria e regolamentare.», inserire le seguenti: «I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti nelle Università Telematiche»;*

c) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis, sostituire le parole: «anche durante», con le seguenti: «al termine dei» e dopo le parole: «percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», sopprimere le parole «, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo,»;*

d) *al comma 1, lettera d) capoverso «Art. 2-bis», inserire il seguente:*

«3-bis) Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30% di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento»;

e) *al comma 1, lettera d) capoverso Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: "corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.", con le seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190»;*

f) *al comma 1, lettera e), capoverso Art. 5 sopprimere il comma 4;*

g) *al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», terzo periodo, sopprimere le parole: "a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e", e al quarto periodo dopo le parole: "In caso di mancato superamento", sopprimere le seguenti: "del test finale";*

h) *al comma 1, lettera g), capoverso Art. 13, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «del test finale e»;*

i) *Al comma 1, lettera i), capoverso Art. 18-bis, comma 3, sopprimere le parole: «con oneri a proprio carico», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».*

44.27

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», comma 1, lettera c), dopo le parole: "di durata annuale con" sopprimere le seguenti: "test finale e".

44.28

[Binetti](#), [Gallone](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art.2", sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche, digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I percorsi di formazione iniziale, si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.»

44.29

[Richetti](#), [Grimani](#), [Masini](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: "incentivata".

44.30

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, dopo la parola: "specifico" inserire le seguenti: ", progettato e svolto in coordinamento con le scuole secondarie del Sistema Nazionale di Istruzione,"

44.31**De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al numero 2), dopo le parole: «del docente negli ambiti», aggiungere le seguenti: «pedagogico, didattico,» e dopo le parole: «al benessere psicofisico», aggiungere le seguenti «ed educativo»;

b) al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2-bis» al numero 3), sostituire le parole: «di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico», con le seguenti «di laurea magistrale o al quarto anno della laurea magistrale a ciclo unico»;

c) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al numero 4, sostituire le parole: «non inferiore a 20 crediti formativi», con le seguenti: «non inferiore a 15 crediti formativi» e dopo le parole: «universitari o accademici», inserire le seguenti: «almeno 10 crediti formativi di area pedagogica,» e dopo le parole: «tenendo in considerazione», inserire le seguenti: «delle differenti discipline d'insegnamento con rispetto alle classi di concorso, tra cui anche».

44.32**Vitali, Binetti, Gallone**

Al comma 1, lettera c), "Art. 2", comma 2, sostituire la parola: "disabilità", ovunque ricorra, con le seguenti: "disabilità o con DSA".

44.33**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», al comma 2, sostituire le parole: «si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.», con le seguenti: «si concludono con la discussione di una relazione del lavoro svolto dal corsista durante il tirocinio (o praticantato) e una prova finale costituita da una lezione simulata.».

44.34**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2- bis" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.35**Gallone, Binetti, Vitali, Vono**

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2" , al comma 2, sostituire le parole: «con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata» con le seguenti: «con l'analisi critica del diario di tirocinio scolastico, compilato da ogni studente».

44.36**Angrisani, Crucoli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana**

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Ai professionisti in possesso delle seguitilauree magistrali LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, che ne facciano richiesta, vengono convalidati i CFU già acquisiti nel proprio percorso di studi, i quali sono validi ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.»

44.37**Granato**

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 2», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. I CFU di cui al comma 1, lettera a), non possono essere acquisiti attraverso modalità telematiche in istituti privati.»

44.38

Sbrollini

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d),*

1) *al capoverso «Art. 2-bis»,*

i. *al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";*

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."*

iii. *al comma 4 dopo le parole: "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";*

iv. *al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";*

2) *al capoverso «Art. 2-ter» al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."*

b) *alla lettera e), capoverso «Art. 5»*

1) *dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;*

2) *al comma 4 dopo le parole: "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";*

c) *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole: "e all'articolo 18-bis*

"

d) *alla lettera h),*

1) *al capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sostituire le parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*

2) *al capoverso «Art. 16-ter»,*

i. *al comma 5 i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";*

ii. *al comma 9, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"*

e) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) *all'articolo 4,*

1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati."»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive", inserire le seguenti: "per soli titoli"*

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione," sono soppresse*

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.39

[Sbrollini, Renzi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. *alla lettera d)*

1. *al capoverso «Art. 2-bis»*

i. *al comma 1 dopo le parole: "è organizzato ed è impartito" inserire le seguenti: "in modalità convenzionale" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "I corsi sono erogati interamente in presenza, ovvero prevedono, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, una didattica erogata con modalità telematiche in misura non superiore a un decimo del totale.";*

ii. *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. I titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria, per almeno nove ore settimanali accedono, anche in sovrannumero, ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso interessata, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore."*

iii. *al comma 4 dopo le parole: "e in modo che" inserire le seguenti: "per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi sia di almeno 8 ore e che ";*

2. *al capoverso «Art. 2-ter», al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "Per ogni CFU di tirocinio l'impegno diretto nelle classi è di almeno 8 ore."*

b. *alla lettera e), capoverso «Art. 5»,*

1. *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 59, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo;*

2. *Al comma 4 dopo le parole: "al concorso" inserire le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e aggiungere infine le seguenti parole: ", purché abbia maturato almeno una delle tre annualità nella classe di concorso per la quale concorre";*

c. *alla lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5 sopprimere le parole: "e all'articolo 18-bis"*

d. *sostituire la lettera i) con la seguente: i) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati"*

e. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al comma 18-decies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *al primo periodo, dopo le parole: "procedure selettive" sono inserite le seguenti: " per soli titoli"*

2. *al terzo periodo, sopprimere le parole: "la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione,"*

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera g)

44.40

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: "ovvero dalle istituzioni dell'Alta formazione artistico, musicate e coreutica" aggiungere "e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)"*

b) *al comma 3 dopo le parole: "anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico" inserire le seguenti:"e durante i percorsi degli Istituti Tecnici Superiori per gli insegnamenti tecnico-pratici".*

44.41

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I crediti del percorso di formazione iniziale non possono essere acquisiti con modalità telematiche".

44.42

[Fazzone](#)

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art.2-bis», al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di qualificazione dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione."

44.43

[Magorno, Sbroolini](#)

Al comma 1, lett d), al capoverso «Art. 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole «di accreditamento»

44.44

[Russo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2 bis», sopprimere il comma 2.

44.45

[Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d),alinea Capo I-bis , Art.2-bis, sopprimere il comma 2.

44.46

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.47

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d,) capoverso «Art. 2-bis», sopprimere il comma 2.

44.48

[Gallone, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», al comma 2, sostituire le parole da "affinché" fino alla fine del comma con le seguenti:

"comprese le esigenze di personale abilitato per la copertura delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche nonché delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale "

44.49

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.50

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis (Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale)", al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.51

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire le richieste di docenti da parte delle scuole paritarie e delle istituzioni del sistema dell'Istruzione e Formazione professionale la stima di cui al primo periodo è individuata incrementando del 30% il fabbisogno di docenti valutato per le scuole statali»

44.52

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 2-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti durante i percorsi di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al primo periodo, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.53

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Si può accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti al termine dei percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. I crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.»

44.54

[Russo](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: «triennale e»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Con particolare riferimento al settore dell'AFAM, possono essere riconosciuti i crediti curriculari specifici maturati nei corsi di studi accademici di secondo livello in Didattica della musica e in Didattica dello strumento.».

44.55

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, a lettera d), capoverso «Art.2-bis», al comma 3 dopo la parola: "unico," inserire le seguenti: "sia nell'ambito della quota di esami liberi, sia come esami aggiuntivi,"

44.56

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis" , al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» inserire le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.57

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis", al comma 3, dopo le parole: «piani di studio» aggiungere le seguenti: «e comunque con una durata non inferiore ai 5 anni».

44.58

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 è prevista una riserva dei posti destinati ai percorsi formativi abilitanti pari al 30 per cento di quelli attivati per ogni anno accademico di riferimento.».

44.59

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Alla lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole», inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.60

[Gallone](#), [Binetti](#), [Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.61

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 4, dopo le parole: «presso le scuole» inserire le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e le istituzioni dell'Istruzione e Formazione professionale».

44.62

[Gallone](#), [Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-bis», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono definite le modalità per il riconoscimento dei crediti già conseguiti ai sensi del previgente articolo 5 del decreto legislativo 59 del 2017.»

44.63

[Gallone](#), [Binetti](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sostituire le parole «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.64

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sostituire le parole: «svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata» con le seguenti: «valutazione del percorso universitario e accademico.».

44.65

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma primo, lettera d), capoverso "Art.2 bis", al comma 5, dopo le parole: «comprendente la prova scritta» inserire le seguenti: «teorico disciplinare, un test di idoneità per la conoscenza di una lingua straniera e delle abilità informatiche».

44.66

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.67

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- bis", al comma 5, sopprimere le parole da: «nella quale» fino alla fine del comma.

44.68

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2 -bis" , al comma 5, dopo le parole: "un membro designato dall'Ufficio Scolastico regionale" inserire le seguenti: "individuato tra i Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche"

44.69

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6, sopprimere il penultimo e ultimo periodo.

44.70

[Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

b) alla lettera h):

1) al capoverso "Art. 16-bis", comma 9, sostituire le parole «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

2) al capoverso «Art. 16-ter", comma 9, alla lettera e), sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107», con le seguenti: «relativa al Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.71

[Sbrollini, Renzi](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera d), Capo I-bis, capoverso "Art. 2-bis", comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

- alla lettera h), Capo IV-bis, capoverso "Art. 16-ter", comma 9, sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

«c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui a di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

44.72

[Sbrollini](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a. alla lettera d), capoverso «Art. 2-bis», al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

b. alla lettera h)

1. al capoverso Art. 16-bis, al comma 9 sostituire le parole "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

2. al capoverso Art. 16-ter, al comma 9 sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: "b-bis) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

44.73

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Capo 1-bis, all' Art. 2-bis, comma 6, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.74

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «art. 2-bis», comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

44.75

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.76

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2- ter", al comma 1, sopprimere le parole: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis».

44.77

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità e di aggiornamento della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole: « articolo 2 bis» inserire le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.78

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 2-ter ", dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente, al comma 1, lettera i), capoverso "Art.18-bis", al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» aggiungere le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.79

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso Articolo 2 ter , dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Le Università, in stretto raccordo con i centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis e con la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, nonché con ANVUR, INVALSI, INDIRE, individuano il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e le modalità della loro verifica e valutazione, per favorire la coerenza dei percorsi formativi superiori con la professionalità docente del terzo millennio.»

Conseguentemente al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole « articolo 2 bis» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 ter».

44.80

[Gallone, Vono](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «Articolo 2-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Possono conseguire altresì l'abilitazione di cui al comma 4, coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione di almeno tre anni scolastici anche non continuativi nei cinque precedenti valutati ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge n. 124 del 1999.»

44.81

[Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5", comma 2, dopo le parole: « alla data di indizione del concorso», inserire le seguenti: «, oppure del diploma di istruzione secondaria di II grado che dà titolo alla partecipazione ai concorsi a cattedra ed all'inserimento nelle GPS secondo la legislazione vigente alla data della promulgazione della presente legge».

44.82

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5, al comma 2, dopo le parole «indizione del concorso» aggiungere le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.83

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 5" , al comma 2, dopo le parole: «indizione del concorso» sono aggiunte le seguenti: «e al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso»

44.84

[Gallone, Vono](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 2 aggiungere le seguenti parole: "fermo restando il regime previsto fino al 2024/2025 dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 59 del 2017.«

44.85

[Angrisani, Crucoli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», sopprimere il comma 4.

44.86

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5» , al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.87

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, alle parole: «La partecipazione» premettere le seguenti: «Sino al 31 dicembre 2024,».

44.88

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5» al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.89

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n.62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.90

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, sostituire le parole: «statali» con le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000 e dell'Istruzione e formazione professionale».

44.91

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.5», al comma 4, dopo le parole: «un servizio presso le istituzioni scolastiche statali» aggiungere le seguenti: «e/o paritarie».

44.92

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «anche non continuativi,» inserire le seguenti: «di cui almeno due per la classe di concorso richiesta,»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano conseguito almeno 20 CFU nei percorsi di cui all'articolo 2.».*

44.93

[Gallone, Vono](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 5», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al presente comma, il concorso è svolto in modalità semplificata ed è costituito da una prova metodologico-didattica corrispondente a una lezione simulata le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministero dell'istruzione. Le graduatorie di merito sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova metodologico didattico.»

44.94

[Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Prova d'esame) - 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. I concorsi sono banditi con cadenza biennale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere

nazionale. A decorrere dal 31 dicembre 2023 per l'ammissione ai concorsi relativi alla scuola secondaria sarà necessario il possesso del titolo di abilitazione, rilasciato al termine di un percorso accademico articolato sul conseguimento di 60 CFU, che ingloba anche i 24 CFU previsti dal DPR n. 59 del 2017, o altro titolo di abilitazione conseguito in Italia o all'estero secondo la precedente normativa. I vincitori dei concorsi di cui sopra non saranno tenuti a frequentare il percorso di formazione di cui al precedente articolo 3 ed al successivo articolo 9, comma 5.

2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta, computer based, integrata con test a risposta chiusa per quanto attiene alle conoscenze di base della lingua inglese e degli strumenti multimediali ed informatici in uso nelle istituzioni scolastiche, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari e quesiti a risposta aperta che potranno anche comportare l'utilizzo di formule, tabelle ed elaborati grafici. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nella esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

6. I vincitori del concorso su posto comune, bandito precedentemente al 31 dicembre 2023 sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando.

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'avvio dei corsi accademici finalizzati al rilascio della abilitazione (60 CFU), sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o nella II delle nuove GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.

8. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o

del titolo di studio valido per l'insegnamento unito ai 24 CFU previsti dalla legislazione vigente, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46?».

44.95

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.».

44.96

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.97

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.98

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole «abilitazione all'insegnamento» inserire le seguenti: «o che abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

44.99

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e»;

b) *sostituire le parole:* « a una valutazione» *con le seguenti:* « alla valutazione»;

c) *sostituire le parole:* «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti:* « il contratto di lavoro è risolto.»

44.100

[Vono, Gallone](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *sostituire le parole:* «a una valutazione» *con le seguenti* «alla valutazione»;

c) *sostituire le parole*: «il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.» *con le seguenti*: « il contratto di lavoro è risolto.»

44.101

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e »;

b) *al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole*: « mancato superamento del test finale o di»;

c) *al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole*: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalita' di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.»;

d) *sopprimere i commi 2, 3 e 5.*

44.102

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *al secondo periodo sopprimere le parole*: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e».

2) *al penultimo periodo, sopprimere le parole* : «mancato superamento del test finale o».

b) *al comma 5, dopo le parole*: «In caso di superamento» *sopprimere le seguenti*: «del test finale e».

44.103

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art.13», al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,"; conseguentemente, al quarto periodo, eliminare le parole "di mancato superamento del test finale o».

44.104

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole :«funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.105

[Gallone](#), [Binetti](#), [Vono](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13" al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato ».

44.106

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 1, dopo le parole: «funzioni di tutor» *inserire le seguenti*: «e del Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato».

44.107

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13» sostituire il comma 2 con il seguente: «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento

nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.108

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", sostituire il comma 2 con il seguente «I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, conseguono l'abilitazione all'insegnamento nel corso del periodo annuale di prova in servizio previo frequenza di specifici percorsi formativi istituiti dalla Scuola di Alta formazione dell'istruzione in coerenza con il profilo conclusivo del docente. Il superamento positivo del periodo di prova in servizio determina l'effettiva immissione ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

44.109

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 2, sostituire le parole: «a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.» con le seguenti: «a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale a far data dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo.»

44.110

[Gallone, Vono](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Possono altresì conseguire l'abilitazione di cui al precedente comma 2, i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'articolo 5 comma 4 che siano destinatari di un contratto di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche.»

b) al comma 5, sopprimere il secondo e terzo paragrafo.

44.111

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 4.

44.112

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), comma 5, sopprimere le parole: «superamento del test finale e della».

44.113

[Vono, Gallone](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Articolo 13», al comma 5 sopprimere le parole: «superamento del test finale e della».

44.114

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

44.115

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sopprimere le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza».

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis.: «Al comma 3-sexies dell'articolo 19 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 le parole "nell'ambito della provincia di appartenenza" sono soppresse.

44.116

[Verducci](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 13», al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della provincia di appartenenza» aggiungere le seguenti: «, ovvero in altra provincia,».

44.117

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.118

[Gallone](#), [Binetti](#), [Vono](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso "Art. 13", al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.119

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso Articolo 13, al comma 5, sopprimere le parole: « e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.»

44.120

[Granato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.121

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

44.122

[Binetti](#), [Gallone](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso «Art.16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'autonomia didattica del docente" inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale";

b) alla lettera b), dopo le parole: «del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» inserire le seguenti: ", garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale".

44.123

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 16-bis", comma 1, lettera b), sostituire la parola "dirige" con la seguente: "coordina"; sostituire la lettera c) con la seguente: "c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti"; aggiungere, in fine, la seguente lettera: "c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di co-progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione alla partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.";

b) al capoverso "Art. 16-bis", sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato scientifico internazionale.";

c) *al capoverso "Art. 16-bis", comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: "e presiede il Comitato d'indirizzo" e al quinto periodo sopprimere le parole: "e sentito il Comitato d'indirizzo";*

d) *al capoverso "Art. 16-bis", sopprimere il comma 5;*

e) *al capoverso "Art. 16-bis", comma 6, sopprimere le parole: "partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato d'indirizzo";*

f) *al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia dell'istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema, di cui al successivo comma 3, e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.";

g) *al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti alla formazione in servizio."

h) *al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l'autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì gli obiettivi delle attività formative inerenti alle figure professionali responsabili nell'ambito dell'organizzazione della scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche che possono essere parte integrante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono essere retribuite con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.";

i) *al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria; i medesimi percorsi sono disciplinati dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5, si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione collettiva attualmente legata esclusivamente all'anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. La durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione stessa sono disciplinati dal decreto di cui al successivo comma 8, primo periodo. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva di cui al quarto periodo può essere ripetuta l'anno successivo. Le verifiche di cui al quarto periodo sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati

dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale di cui al quarto periodo sono considerati anche i risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento degli indicatori di cui al settimo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità";

l) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento della progressione salariale anticipata di cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento della progressione salariale anticipata nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 8. La progressione salariale anticipata è corrisposta nell'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva del percorso. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del ministro dell'istruzione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.";

m) al capoverso "Art. 16-ter", sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. Le previsioni di cui ai periodi precedenti sono perfezionate entro il 28 febbraio 2023. Qualora il regolamento e l'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo non fossero perfezionati alla data del 28 febbraio 2023, nelle more dell'adozione degli stessi, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'allegato B".

n) al capoverso "Art. 16-ter" al comma 9, lettera e), sostituire le parole: "all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107" con le seguenti: "all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

o) all'Allegato 3, sostituire l'Allegato b) con il seguente:

Conseguentemente, sostituire l'allegato B con il seguente:

Allegato B
(articolo 16-ter, comma 8)

I. In via di prima applicazione, con il decreto di cui all'articolo 16-ter, comma 8, ultimo periodo, sono disciplinate la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione. In particolare, sono definiti: la durata e l'articolazione dei percorsi di formazione, i criteri di valutazione degli obiettivi formativi da conseguire, le modalità di verifica intermedia e finale, l'individuazione dei soggetti preposti alla valutazione. Sono altresì definiti le tempistiche e le modalità di conseguimento della progressione salariale anticipata, anche in funzione della effettiva anzianità di servizio già conseguita dagli aspiranti.

II. Fra i criteri per la valutazione degli esiti dei percorsi formativi, sono considerati, fra gli altri, l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione.

III. per l'eventuale orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

IV. Annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

V. Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo che può comprendere le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 6 e 7, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.».

44.124

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), al capoverso "Capo IV-bis apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo le parole: "dei dirigenti scolastici" aggiungere le seguenti: "in raccordo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis) Al fine di aggiornare le conoscenze e le competenze dei dirigenti scolastici per migliorare la qualità organizzativa e gestionale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle amministrazioni centrale e periferiche i dirigenti scolastici possono effettuare le attività di formazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione"

c) Al comma 2 dopo le parole: "dell'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)" aggiungere le seguenti: "della Scuola nazionale dell'Amministrazione"

44.125

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera h) capoverso 16- bis, sopprimere la lettera c);

b) al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso Art. 16-ter con il seguente:

"Art. 16-ter (Formazione continua)

Al fine di implementare il punto 2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", della Missione 4 (M4C1) del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativo alla formazione del personale della scuola si stanzieranno le risorse necessarie e si devolverà, ai sensi dell'art 40 del D.L. vo 165/2001 e dell'art 1 comma 124 della legge 107/2015, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro la definizione dei percorsi di carriera ad essa connessi".

Conseguentemente, al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) è introdotto l'allegato A, allegato al presente decreto».

44.126

[Nencini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Sono organi della Scuola il Presidente e il Comitato d'indirizzo.»;*

b) *al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «e del Comitato scientifico internazionale»;*

c) *sopprimere il comma 7.*

44.127

[Nencini, Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «o tra altri soggetti» con le seguenti: «o tra soggetti con competenze manageriali» e aggiungere in fine le seguenti parole: «nell'ambito dell'istruzione e formazione».

44.128

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-bis», al comma 9 sopprimere le parole: «, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

44.129

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-bis», comma 9, sostituire le parole: «all'art. 1, comma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107» con le seguenti: «all'articolo 1, comma 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.130

[Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», sopprimere i commi 1 e 2.

44.131

[Nencini, Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, dopo le parole: «e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali», inserire le seguenti: «, le pratiche di laboratorio, l'inclusione,».

44.132

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, sostituire le parole: «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.133

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, sostituire le parole «almeno triennale» con le seguenti: «annuale»

44.134

[Richetti, Grimani, Masini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: "Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma" inserire le seguenti: "Nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi,";*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. La formazione in servizio incentivata viene attuata nelle more della definizione degli obblighi di formazione prevista nel prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e dei connessi aumenti retributivi";

c) al comma 4, sostituire le parole "i docenti immessi in ruolo" con le seguenti: "tutti i docenti".

44.135

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «può essere retribuito a valere sul fondo» con le seguenti: «va retribuito pienamente senza essere legato alle risorse del fondo»

44.136

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.137

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.138

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva».

44.139

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.140

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «disciplinati in sede di contrattazione collettiva»

44.141

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva».

44.142

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.143

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, dopo le parole: «compensi in misura forfetaria» inserire le seguenti: «i cui criteri sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva»

44.144

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali»

44.145

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 3, sopprimere le parole: «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali»

44.146

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 3, sopprimere le parole «Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali».

44.147

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 è inserire il seguente:

3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti esperti e con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.148

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.

44.149

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis», all'Art. 16-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie e del middle management nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.150

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere lo sviluppo delle figure intermedie di docenti esperti nell'ambito della governance delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoring, mentoring, coaching e

inclusione degli studenti con Bisogni Educativi speciali, rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.151

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso figure specifiche di docenti esperti, quali figure intermedie di sistema nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio, strutturati secondo specifici parametri, volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per l'inclusione e l'integrazione rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.152

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2022/23, al fine di promuovere i processi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e lo sviluppo delle figure di docenti esperti, quali figure intermedie nell'ambito della *governance* delle istituzioni scolastiche, la Scuola definisce percorsi di formazione in servizio strutturati secondo specifici parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione europea e per i progetti di internazionalizzazione rivolti a docenti, anche con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuito con un elemento retributivo di carattere accessorio disciplinato in sede di contrattazione contrattuale.»

44.153

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole."

44.154**Sbrollini**

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.155**Vono, Gallone**

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV bis, Articolo 16-ter», sostituire il comma 4 con i seguenti:

« 4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un differente riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna e di collaborazione con il dirigente scolastico. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti deleghe e incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento esclusivamente a docenti ordinari o esperti, fatta salva l'ipotesi - in deroga all'articolo 17, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in cui siano presenti nell'organico dell'istituzione scolastica solo docenti iniziali e/o un numero di docenti ordinari ed esperti non sufficiente a coprire i ruoli organizzativi previsti. Le deleghe e gli incarichi ulteriori sono remunerati con compensi accessori a valere sulle risorse del fondo di istituto.

4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata dal dirigente scolastico, previo parere del Comitato di valutazione. Tra i titoli vanno considerati prioritariamente l'aver assunto deleghe o l'aver ricoperto incarichi ulteriori ai sensi del comma 4-*bis*.

4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante concorso interno volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.156

Gallone, Binetti, Vono

Al comma 1, lettera h), capoverso «Capo IV-bis», all'Art. 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4-bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4-ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4-quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4-quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.»

44.157

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.

4 bis. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

4 ter. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 4 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 4.

4 quater. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

4 quinquies. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

44.158

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Al comma 1, lettera h), comma 9, alinea Art. 16-ter, comma 4, sopprimere le parole da: « e diviene obbligatorio per i docenti», fino alle parole: «Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. »

44.159

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art.16-ter», al comma 4, sopprimere le parole «e diviene obbligatorio».

Conseguentemente:

a) al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo;

b) al comma 9, sopprimere la lettera e).

44.160**Caligiuri, Gallone**

Al comma 1, lettera h), capoverso «CAPO IV-bis», Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole "e diviene obbligatorio".

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 1», al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola «obbligatoria».

44.161**Gallone, Binetti, Vono**

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.162**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 4, sopprimere le parole « svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.»

44.163**Nencini, Sbrollini**

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», al comma 4, nono periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e degli obiettivi comprovanti il merito sulla base dei seguenti i criteri: rendimento degli alunni anche alla luce delle valutazioni INVALSI, condotta professionale, promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, capacità didattica da valutare anche mediante attività ispettiva non programmata durante le lezioni».

44.164**Richetti, Grimani, Masini**

Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 16-ter, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

44.165**Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi**

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le attività di formazione e aggiornamento dei docenti vengono inserite nel portfolio professionale al fine di valorizzare e documentare la storia formativa e per individuare le competenze professionali relative all'attività didattica, alla progettazione e realizzazione dell'insegnamento, in relazione alla specifica realtà scolastica, e al supporto all'organizzazione".

44.166**Sbrollini**

Al comma 1, lettera h), Capo IV-bis, capoverso «Art. 16-ter», comma 5, sostituire le parole da «Agli oneri derivanti dal presente comma» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente comma. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, al fine di assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri di cui al primo periodo. Nei casi in cui la disposizione di cui al precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

44.167

[Russo, De Lucia, Montevercchi, Vanin, Airola](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso "Art. 16-ter", comma 5, sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Non si procede, in ogni caso, a forme di razionalizzazione dell'organico del personale docente a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».;

44.168

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 16-ter», comma 5, i periodi dal quarto fino alla fine del comma sono sostituiti dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

44.169

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso 16-ter comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole: « relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa»;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».*

44.170

[Sbrollini, Renzi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, articolo 16-ter, al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole: «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole: «per il potenziamento».*

44.171

[Vono, Gallone](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV bis, Articolo 16-ter", al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo sopprimere le parole «relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti di organico per il potenziamento dell'offerta formativa »;*

b) *al quinto periodo sopprimere le parole «per il potenziamento».*

44.172

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.173

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno triennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta almeno in tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione.»

44.174

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, all'inizio del secondo periodo prima delle parole "Sono requisiti minimi di accreditamento" aggiungere le seguenti: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola.»

44.175

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.176

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno triennale».

44.177

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, al comma 7, sostituire le parole «almeno decennale» con le seguenti: «almeno quinquennale».

44.178

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.».

44.179

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Alla lettera h), capoverso Articolo 16 ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore.»

44.180

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma: «9 bis. La formazione in servizio incentivata e la valutazione degli insegnanti in servizio nelle scuole paritarie è regolamentata dai CCNL di settore».

44.181

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, sopprimere lettera i) e lettera l).

44.182

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, alla lettera h, capoverso «Art.16 -ter», al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Articolo 18-bis

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»

44.183

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i- dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis - *(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)*.

1. Sino al 31 dicembre 2024 è assunto in ruolo tutto il personale iscritto nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. I destinatari di proposta di assunzione di cui al periodo precedente, qualora privi di abilitazione, la conseguono ai sensi dell'articolo 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si considera abilitato il personale in possesso di titolo riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; per gli insegnanti tecnico pratici rimangono ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

44.184

[Malpezzi](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Fino al 31 dicembre 2024, per coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, la prova è costituita da una lezione simulata tesa ad accertare le competenze di natura didattico-metodologica e le conoscenze disciplinari";

c) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. Fino al 31 dicembre 2024, coloro che partecipano alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e che hanno superato la prova di cui al precedente comma pur non risultando vincitori possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento acquisendo 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis e superandone la prova finale disciplinata dall'articolo 2-ter. I contenuti dell'offerta formativa corrispondenti ai 30 crediti formativi universitari o accademici, la prova finale del percorso universitario e accademico e la composizione della commissione sono identici a quelli disposti dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis per i vincitori di concorso di cui al comma 2 dell'articolo 13.«;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica dei vincitori di cui al precedente comma 1, primo e secondo periodo, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i *tutor* di cui all'articolo 2-bis, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato."

44.185

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sopprimere il comma 2

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.186

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.187

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.188

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 crediti formativi universitari o

accademici condizionanti la partecipazione al concorso»

Conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.189

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis", comma 2 inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto è definito il riconoscimento dei 24 CFU già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino all'entrata in vigore della presente norma".

44.190

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1 lettera i), capoverso "Art. 18-bis" comma 2, inserire al termine del primo periodo il seguente "Con medesimo decreto sono definite le modalità di riconoscimento dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche già conseguiti al fine dell'accesso ai concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024"

44.191

[Vanin, De Lucia, Montevecchi, Russo, Airola](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I vincitori completano, durante l'anno di formazione e prova, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico».

b) sopprimere il comma 3.

44.192

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso Articolo 18-bis, al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e»

44.193

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso "Art. 18-bis", al comma 3, sopprimere le parole « sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a proprio carico. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter, e».

44.194

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", con oneri a proprio carico".

44.195

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, lettera i), capoverso «Articolo 18-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 bis. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.196

[Caligiuri, Gallone](#)

Al comma 1, lettera i) aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

2. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: "i) dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:"

44.197

[Gallone](#)

Al comma 1, alla lettera i) dopo il capoverso «Art. 18-bis» inserire il seguente:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale.»

44.198

[Toffanin](#)

Al comma 1, lettera i), dopo il capoverso «Art.18-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."»

44.199[De Poli](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-bis) dopo l'articolo 18 bis è inserito il seguente:

Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure, finalizzate unicamente alla abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale."

44.200[Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera i), alinea « Art. 18-bis, aggiungere in fine:

«Art. 18 ter (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024, sono indette procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente norma, in scuole del sistema nazionale di istruzione.

2. I docenti di cui al comma 1, una volta acquisiti almeno 30 Crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 59/2017. Tale abilitazione non dà alcun diritto relativamente al reclutamento nei ruoli della scuola statale»

44.201[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Al comma 1, alla lettera i), dopo il capoverso «Art. 18-bis», inserire il seguente:

«Art. 18-ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali. »

44.202[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 18 bis introdurre il seguente:

«18 ter. 1. Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale.

2. Tali docenti, una volta acquisiti almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguono l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale.

3. L'abilitazione conseguita con la presente procedura non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali.»

44.203

[Binetti, Vitali](#)

Al comma 1, lettera i) dopo il capoverso "Art. 18-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 18- ter. (Norme transitorie per l'ottenimento dell'abilitazione)

1. Fino al 31 dicembre 2024 sono indette apposite procedure finalizzate alla abilitazione all'insegnamento di quei docenti che possiedono il titolo di studio necessario rispetto alla classe di concorso e che hanno maturato esperienza didattica per un periodo non inferiore a tre anni di servizio, anche non consecutivi, acquisiti nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nell'arco dei cinque anni precedenti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. I docenti di cui al comma 1, dopo aver acquisito almeno 30 crediti formativi universitari o accademici, conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento con il superamento della prova finale di cui all'art. 2-ter "Abilitazione all'insegnamento".».

44.204

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera i), dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter

(Norme transitorie per l'abilitazione dei docenti delle scuole paritarie)

1. Fino al 31 dicembre 2024, ai soli fini dell'assolvimento del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, i soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione in scuole del sistema nazionale di istruzione, e siano titolari di contratti di docenza presso una scuola paritaria per almeno nove ore settimanali, conseguono l'abilitazione a seguito dell'acquisizione di almeno 30 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale di cui all'articolo 2, comma 2, purché i suddetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionale del settore.»

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".

44.205

[Nencini](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

«**Art. 18-ter**

(Procedure straordinarie per il reclutamento e l'immissione in ruolo)

1. Coloro che hanno svolto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e che abbiano acquisito i crediti di cui al comma 2, possono partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 3.

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis definisce i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 20 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui al medesimo articolo 2-bis, con esclusione di quelli di tirocinio diretto o indiretto, che i docenti di cui al comma 1 acquisiscono con oneri a proprio carico. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione; con il superamento della prova finale i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-ter.

3. Fino al 31 dicembre 2025 il reclutamento dei docenti per una quota non inferiore al 40 per cento del fabbisogno di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, è realizzato mediante procedure straordinarie per titoli ed esami, con modalità semplificate definite con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riservate ai docenti di cui al comma 1.

4. I vincitori delle procedure di cui al comma 3 sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.»

44.206

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

"i-*bis*) Sino al 31 dicembre 2024, sono indette apposite procedure finalizzate unicamente all'abilitazione all'insegnamento, riservate a docenti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maturato anche nelle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ovvero nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, possono conseguire l'abilitazione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di cui all'articolo 2 *bis*. Il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del presente comma non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo nelle istituzioni scolastiche statali al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo determinato.»

44.207

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, alla lettera l), all' «Allegato B (articolo 16-ter, comma 8)» al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da essa introdotto, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il punto 1);
- b) sopprimere l'ultimo periodo.

44.208

[Binetti](#)

Al comma 1, lett. l), all'allegato B ivi richiamato, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della psicopedagogia, partecipazione e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-*ter*, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-*ter*, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione e gestione di bandi nazionali ed europei di natura pubblica e privata;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
- 3-*bis*. governance della rete territoriale e patti educativi di comunità, per una scuola inclusiva e aperta al territorio;
- 3-*ter*. individuazione precoce di segnali di disagio e gestione del referral;
4. *leadership* educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili e quelli con Bisogni Educativi Speciali;

7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. Competenze digitali e tecniche della didattica digitale;
11. Didattica in situazioni di emergenza;
12. Contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione in ambito scolastico.

Le attività di cui alle lettere a), b) e c) sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.209

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B" (articolo 16-ter, comma 8) - 1) Vincoli, sostituire il punto 1) con il seguente: « - 1) Vincoli. L'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.209a

[Vono, Gallone](#)

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.210

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera l), all'Allegato 3, "Allegato B", sostituire il punto 1 con il seguente:

1) Vincoli « L'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio è attribuito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri determinati dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detti criteri riguardano la capacità del docente di utilizzare l'innovazione nelle metodologie e nei linguaggi didattici anche in funzione inclusiva. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. »

44.211

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera l), "Allegato B", punto 1, sostituire le parole: "non più del 40 per cento" con le seguenti: "non più del 60 per cento".

Conseguentemente all'comma 1, lettera h, capoverso «16 ter», comma 9, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

44.212

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7».

44.213

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso Capo IV bis, Articolo 16-ter, allegato B, n. 2, lettera c), sostituire le parole: «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.214

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera l), capoverso "Capo IV-bis", all'Art. 16-ter, al comma 8, nell'allegato B, ivi richiamato, al n. 2, lettera c), sostituire le parole «commi 5 e 6» con le seguenti: «commi 2, lettera a), 6 e 7»

44.215

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50 per cento";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, fermo restando l'assunzione di tutti gli idonei delle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004, sul 100% dei posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.";

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», aggiungere le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili".

44.216

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1-bis del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del ministero dell'istruzione, nel rispetto dell'Intesa di cui al comma 1, sono disciplinati i criteri, anche di valutazione, l'articolazione e le modalità di svolgimento e di superamento della procedura di cui al comma precedente."»

44.217

[Mangialavori](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-19 (Filosofia e Storia), A21 (Geografia), A-45 (Scienze economico aziendali) e A-47 (Scienze matematiche applicate), con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra i titoli di accesso a tali classi di concorso è inserita la Laurea in Giurisprudenza.»

44.0.1

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 44-bis*(Formazione iniziale dei docenti delle scuole dell'infanzia e primarie)*

1. All'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Specifici corsi di studio sono preordinati alla formazione culturale e professionale degli insegnanti: della Scuola primaria per il segmento 6-10 anni e del Sistema integrato di educazione e di istruzione per il segmento 0-6 anni, comprendente la Scuola dell'infanzia, da 3 a 6 anni, e il nido, da 0 a 3 anni. I titoli di laurea conseguiti per ciascun indirizzo hanno valore abilitante allo svolgimento della relativa professione. Nella fattispecie: al titolo di laurea per la Scuola primaria contribuiscono i dipartimenti di Scienze della formazione primaria (classe LM-85bis, mediante un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico); al titolo di laurea per il Sistema integrato di educazione e di istruzione contribuiscono i dipartimenti di Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, mediante un corso triennale di Diploma di laurea per "educatore professionale indirizzo nido"; e mediante un corso di Laurea magistrale con il biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale indirizzo infanzia", classe LM-85). Per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori dei Dipartimenti rispettivamente competenti."

2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, le parole: «o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) per l'insegnamento nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso e nella scuola dell'infanzia un corso di laurea magistrale quinquennale composto da un triennio per "educatore professionale - indirizzo nido" e un biennio, integrativo della formazione per educatori da zero a tre anni, per "educatore professionale - indirizzo infanzia;"

4. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018 n. 378, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido"

2) le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia», sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido»;

b) l'articolo 2 è sostituito con il seguente:

"Art. 2*(Istituzione del Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale - indirizzo nido)*

1. Il Diploma di laurea triennale abilitante per Educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido è istituito presso le Università nelle quali è attivo il Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione, classe L-19.

2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

3. Il corso di Diploma di laurea verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni.

4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione alla funzione di educatore professionale dei servizi educativi per l'infanzia - indirizzo nido, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti al Corso di Studi di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU."

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1", sono sostituite con le seguenti: "in Scienze dell'Educazione e della Formazione";

e) all'articolo 5, alla rubrica, la parola: "specializzazione", è sostituita con le seguenti: "Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione - indirizzo nido";

f) all'articolo 6:

1) al comma 5, le parole: "è seguito dal tutor del tirocinio operante presso il corso di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "è seguito dal tutor accademico";

2) al comma 7, le parole: "mentoring e peer-coaching", sono sostituite con le seguenti: "sussidio e cooperazione";

g) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il tutor accademico di tirocinio è individuato dall'università tra i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione"

h) l'articolo 8 è abrogato;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1 dopo le parole: "l'educatore", è aggiunta la seguente: "professionale";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche - indirizzo infanzia, classe LM-85."

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la qualificazione universitaria abilitante alla professione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L-19 ad indirizzo specifico per "educatore professionale indirizzo nido", da zero a tre anni, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso quinquennale abilitante alla professione di educatore della scuola dell'infanzia, da tre a sei anni, si consegue, invece, integrando il triennio abilitante per "educatore professionale indirizzo nido" (classe L-19) con la frequenza di un biennio magistrale di specifico indirizzo per "educatore professionale indirizzo infanzia" promosso all'interno del Corso di Laurea magistrale in Scienze pedagogiche (classe LM-85);"»

44.0.2

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 44-bis

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

44.0.3

[Gallone](#), [Binetti](#), [Vitali](#), [Vono](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Revisione delle classi di concorso)

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi. "

44.0.4[Iannone, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

*«Art. 44-bis
(Revisione delle classi di concorso)*

1. Con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi.

44.0.5[Biti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di classi di concorso per i laureati in medicina veterinaria)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie - A015, matematica e scienze - A028, scienze degli alimenti - A031, scienze e tecnologie chimiche - A034, scienze naturali, chimiche e biologiche - A050.»

45.1[Richetti, Grimani, Masini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, inserire il seguente:

"01. La valorizzazione del personale docente si realizza nell'ambito dei percorsi di carriera e, in coerenza con i criteri definiti in sede europea, deve bilanciare l'anzianità di servizio e la qualità delle prestazioni. La valorizzazione delle prestazioni costituisce la base per la definizione di nuove qualifiche dei docenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto.";

b) al comma 1, prima delle parole: "All'articolo 1", inserire le seguenti: "Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal comma 01,".

45.2[Binetti, Gallone](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che opera nelle scuole di aree geografiche caratterizzate da indici di deprivazione socio-economica, al fine di contrastare la dispersione scolastica.»".

b) alla lettera b), capoverso "593-bis", dopo le parole "lettera b-bis)" inserire le seguenti: "e del personale docente che opera nelle scuole dove è autorizzato il funzionamento di classi in deroga rispetto al numero di alunni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 in aree caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socioculturale".

45.3[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »,

b) *sopprimere la lettera b).*

45.4

[De Petris, Buccarella, Errani, Grasso, Laforgia, Ruotolo](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »;

b) *sopprimere la lettera b).*

45.5

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) valorizzazione del personale docente che presti servizio in zone caratterizzate da valori degli indici di *status* sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

b) *sopprimere la lettera b).*

45.6

[Gallone, Binetti, Vono](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.7

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593-bis», dopo le parole: «stessa istituzione scolastica» inserire le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori»

45.8

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 593 bis», sostituire le parole: «della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica» con le seguenti: «nelle istituzioni scolastiche situate nelle zone interne o disagiate, comprese le isole minori».

45.9

[Vanin, De Lucia, Montevicchi, Russo, Airola](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 83 è sostituito dal seguente:

"83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa; della didattica e della valutazione; della formazione in servizio; delle politiche per gli alunni; dei rapporti col territorio e con le associazioni; dell'inclusione scolastica; dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

b) dopo il comma 83, sono inseriti i seguenti:

"83-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.

83-*ter*. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-*bis*, dà diritto all'attribuzione di specifici punteggi nell'ambito delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico.

83-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2022 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.

83-*quinquies*. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-*quater* e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

45.10

[Russo, De Lucia, Montevicchi, Vanin, Airola](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente:

"83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa."».

45.11

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 121, primo periodo, le parole: "di ruolo" sono soppresse;

b) al comma 123 le parole: "381,137 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "497, 911 milioni".

1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 116,774 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

45.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 45-bis

(Modifiche al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera dei docenti)

1. Al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le seguenti parole: "per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo".

2. Ai fini del riconoscimento dei diritti economici derivanti dal comma 1, erogati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

46.1

[Verducci](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 9-bis, nel quarto periodo, dopo le parole "che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo," sono aggiunte le seguenti: "ovvero al netto di quelli di spettanza dei vincitori del concorso straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le cui graduatorie siano state pubblicate successivamente al 31 gennaio 2022,".»

46.2

[Gallone, Binetti, Vitali, Vono](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione."

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati".».

46.3

[Iannone, Malan, La Russa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10.1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, è istituita una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,, e sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di svolgimento dei concorsi affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

46.4

[Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo modalità individuate dal Ministero dell'istruzione.

46.5

[Angrisani, Crucioli, Abate, Giannuzzi, Lannutti, Mininno, Ortis, Sbrana](#)

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) ovunque ricorrano, sostituire le parole »anno scolastico 2021/2022« con le seguenti: »anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023«

46.6

[Montevecchi, De Lucia, Russo, Vanin, Airola](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) all'alinea, le parole: "con frequenza annuale", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2021/2022 e conclusi in tempo per le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 604 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".»;

2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 10-bis, le parole: "di cui al comma 10", sono soppresse»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297:

a) la parola: "triennale", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennale";

b) la parola "triennio", è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: "biennio".»

46.7

[Russo, De Lucia, Montavecchi, Vanin, Airola](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a):

a) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "risposta multipla", con le seguenti: "risposta aperta" e, dopo la parola: "nonché", inserire le seguenti: "sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,";

b) sopprimere il numero 2);

2) alla lettera b), capoverso "10.1.", dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il Ministero dell'Istruzione coordina e monitora l'attività di redazione di quesiti, anche attraverso la designazione di dirigenti scolastici e docenti delle istituzioni scolastiche esperti nelle discipline relative alle classi di concorso i cui posti sono messi a bando.».

46.8

[Malpezzi, Rampi, Verducci, Marilotti, Biti](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta strutturata, fino al 31 dicembre 2024, e una prova scritta con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare,»;

b) al numero 2, sopprimere le parole "anche attraverso un test specifico".«

46.9

[Nencini, Sbrollini, Renzi](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:

"1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti: «risposta aperta», dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti: «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare» ed è soppresso l'ultimo periodo".

46.10

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) alla lettera a), primo periodo, le parole «a risposta multipla» sono sostituite dalle seguenti «a risposta aperta» e dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e

disciplinare,»;"

46.11

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole:* "dopo la parola «partecipanti» sono inserite le seguenti: «Fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto d'insegnamento»";

b) *al numero 2), sopprimere le parole:* "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico".

46.12

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: «3-bis) dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: »d-ter). fino al 1 gennaio 2025 per coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 la prova scritta richiede un intervento di progettazione didattica efficace inerente alla disciplina oggetto di insegnamento.«.

46.13

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «sostituire le parole "Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti." con le seguenti: "È prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti almeno 30 giorni prima dell'espletamento della prova;"».

46.14

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Sbrana](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere le seguenti parole: "e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico«.

46.15

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 10.1», dopo le parole «linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento,» inserire le seguenti: «ivi incluse premialità per i possessori del titolo di dottore di ricerca»

46.16

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e) e la lettera g).

46.17

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. " L'art 19, comma 3-sexies decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 28 marzo 2022 n. 25 è così sostituito:

"3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o di altra provincia e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo."

1-ter. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole " l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso " sono abrogate. »

46.18

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 15 del Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi articoli 8 e 9. »

46.19

[De Lucia](#), [Montevecchi](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

46.20

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

"1-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate con i soggetti che hanno conseguito nelle prove orali il punteggio minimo previsto dal bando di concorso in deroga al limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente".

46.21

[Granato](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

46.22

[Iannone](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A regime tutti i docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, sono ammessi in soprannumero nei percorsi di cui all'articolo 44.».

46.23

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola non si applica l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 »,

46.0.1

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Riccardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

46.0.2

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'articolo 420 (*Concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive*) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, come sostituito dall'articolo 58 comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e ai sensi dell'articolo 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza alcuna prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, con speciale sessione di esame consistente in un colloquio sull'esperienza svolta, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.3

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.46-bis

(Disposizioni in materia di dirigenza tecnica con funzioni ispettive)

1. All'Art 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Al fine di sostenere la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 e di avviare l'anno successivo, anche in considerazione delle ulteriori rilevanti innovazioni previste dalla vigente normativa, comprese le misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei rilevanti bisogni educativi derivanti dalle emergenze sanitarie e internazionali, nell'ambito delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per i posti vacanti e disponibili di dirigente tecnico con funzioni ispettive, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, e prorogate, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e ai sensi dell'art. 1, comma 769 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e poi al 31 dicembre 2022, con la modifica dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e a valere sulle relative vigenti poste finanziarie, è immediatamente effettuato un corso-concorso riservato, senza prova preselettiva e con la modalità di corso-concorso formazione, volto alla stabilizzazione in ruolo di coloro che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, come disposto dal presente articolo, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico o amministrativo, per un quinquennio entro il 2021, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione.»

46.0.4

Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dei docenti della scuola primaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 06, dopo le parole "Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159" sono inserite le seguenti: ", nonché ai vincitori del concorso ordinario del 2021 per il personale docente della scuola primaria,".

b) al comma 07, le parole "2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4,32 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2,16 milioni".».

47.1**Rampi**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola "ottantacinque" con la seguente: "cento" e sostituire la parola "tre" con la seguente "cinque";*

b) *sostituire il comma 5 con il seguente: "Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107".*

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

47.2**Gallone, Binetti, Vono**

Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente «dieci»

47.3**Iannone, Malan, La Russa**

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.4**Alessandrini, Saponara, Augussori, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi**

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «dieci».

47.5**De Lucia, Montevicchi, Russo, Vanin, Airola**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 344 sono premesse le seguenti parole: "Fino all'anno scolastico 2022-2023,";

2) dopo il comma 346, sono inseriti i seguenti:

"346-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato, nei limiti di cui al comma 346-ter, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera, per ciascun grado di istruzione, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, al fine di diminuire gradualmente il rapporto fra alunni e docente. Con uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento:

a) sono definiti i criteri, le modalità e i parametri numerici da utilizzare per la costituzione di tutte le classi iniziali, per tutti i gradi di istruzione con la espressa finalità di ridurre gradualmente il numero degli alunni per classe, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in misura non superiore a 20, elevabile fino a 22 qualora residuino resti, in ogni caso non più di 18 alunni qualora accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) sono definiti specifici criteri, modalità e parametri derogatori da utilizzare per la formazione delle classi nonché delle pluriclassi per le istituzioni scolastiche aventi sedi, anche distaccate, nei comuni montani, nelle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

c) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga.

346-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, e per le finalità di cui al comma 346-bis, la dotazione organica del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e i posti del personale insegnante di religione cattolica sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura complessiva non inferiore a quelli complessivi dell'anno scolastico 2022/2023, anche nel caso in cui si riduca il numero di studenti, previo rilevamento, ai sensi del comma 335, lettera a), del personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché di quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento. Sulla base di quanto previsto al periodo precedente, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della presente legge. Si procede allo stesso modo per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al fine di garantire l'obiettivo di riduzione strutturale del numero di alunni per classe. L'attuazione dei decreti di cui al comma 346-bis è affidata agli Uffici scolastici regionali.

346-quater. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui alle presenti disposizioni anche sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, riferendone gli esiti al Parlamento.

346-quinquies. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione".

3) il comma 347 è soppresso.»

47.6

Vanin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 346, è inserito il seguente:

"346-bis. In considerazione delle particolari condizioni socio-economiche e abitative connesse alla residenzialità della città di Venezia e delle isole della Laguna veneta, al fine di contenere lo spopolamento, nonché di garantire il diritto all'istruzione, la continuità didattica e il buon esito del processo formativo degli studenti, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, in coerenza con le indicazioni di cui al documento WHC/21/44.COM/7B.Add della 44^a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, a supporto della residenzialità e di un percorso di sviluppo sostenibile, nel rispetto e in conformità della dotazione organica del personale scolastico disponibile a legislazione vigente, il competente Ufficio scolastico regionale è autorizzato a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".».

47.7

De Lucia, Romano, Pavanelli

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

1-ter. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato».

47.8

[Pirovano, Saponara, Alessandrini, Fregolent, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.9

[Modena](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ».

47.10

[Marcucci, Parrini](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Gli enti locali che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.»

47.11

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.12

[Croatti, Mantovani](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR o a tale Piano collegati, possono riconoscere all'operatore economico, anche in deroga a precedenti disposizioni che abbiano diversamente stabilito, la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo dell'energia anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

47.13

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. La rivalutazione economica del servizio prestato nelle commissioni di concorso per il reclutamento del personale della scuola, la cui remunerazione viene equiparata a quella prevista per le commissioni dei concorsi per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, è parte integrante degli obiettivi strategici del PNRR, nella parte relativa al sistema pubblico di istruzione e formazione. Ad essa si fa fronte con l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti».

47.14

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere degli scolari, gli enti che pongono in essere interventi di adeguamento strutturale o di efficientamento energetico, ivi inclusi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e Missione 4: Istruzione e ricerca, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università, sono tenuti a dotarsi di centraline con sensori per la rilevazione dei livelli di CO2 nell'aria.».

47.15

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4 bis. Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a istituire classi iniziali di ciascun ciclo di istruzione in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 ter. Al fine di favorire la conclusione del secondo ciclo formativo ai soggetti residenti nelle aree interne e nei comuni ricadenti nel cratere del sisma 2016, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a formare le classi successive alla prima in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

4 quater. Agli oneri derivanti dal presente commasi provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.0.1

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

"Art. 47-bis.

(Misure urgenti per la scuola nelle aree interne e del cratere sismico)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2024, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

47.0.2

[Modena](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

47.0.3

[Saponara, Alessandrini, Fregolent, Pirovano, Augussori, Calderoli, Riccardi, Emanuele Pellegrini, Pittoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.4

[Iannone, La Pietra, Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Manutenzione scuole)

1. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6

agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

47.0.5

[Iannone](#), [La Pietra](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 18, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.»

47.0.6

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Pirovano](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, dopo il comma 3.2 è aggiunto il seguente:

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'istruzione del residuo fabbisogno.

47.0.7

[Modena](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Responsabilità per la sicurezza nelle scuole)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3.2 aggiungere il seguente:

"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno".»

47.0.8

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Di Girolamo](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza e supporto agli studenti attraverso le Arti Terapie)

1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "22 milioni di euro";

b) al secondo periodo dopo le parole "e il supporto psicologico", sono inserite le seguenti: ", nonché per l'implementazione di servizi professionali nel campo della Arti terapie,".»

47.0.9

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Di Girolamo](#), [Gaudiano](#), [Pavanelli](#), [Ricciardi](#), [Romano](#), [Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Santangelo](#), [Perilli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di promozione della testimonianza diretta)

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, nonché di testimonianze dirette in materia di incidenti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

2. Alle attività di cui al presente articolo, le istituzioni di cui al comma 1 provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

47.0.10

[Rivolta](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 47-bis.

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il diritto al benessere della persona deve essere inteso anche come possibilità fornita agli studenti di imparare a sviluppare nuove competenze e nuovi linguaggi, secondo quanto previsto dal PNRR, attraverso l'insegnamento dell'autoconsapevolezza, della comunicazione efficace e delle tecniche per cambiare in positivo i propri schemi di comportamento e emozionali (Programmazione Neurolinguistica PNL)";

b) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis.

(Apprendimento di nuove competenze e nuovi linguaggi per lo sviluppo del potenziale positivo degli studenti)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia, implementano attività per consentire agli studenti di intraprendere un percorso educativo che ha come scopo lo sviluppo nuove competenze e nuovi linguaggi al fine di: sviluppare il loro potenziale positivo nell'ottica di individuare un progetto di vita e per orientare le scelte formative future, sviluppando le proprie potenzialità in termini di valori, competenze e talenti, nonché come capacità di reagire alle difficoltà, viste come occasioni di crescita.";

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Riguardo all'attuazione del percorso educativo di cui all'articolo 5-bis, per la formazione dei docenti è prevista una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.0.11

[Rampi](#), [Verducci](#), [Marilotti](#), [Biti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-bis.

(Ulteriori misure per l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2022-2025, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

2. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole «per la copertura» sono aggiunte «del 50%».
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. «Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione»;

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola «concorso» le seguenti «e della procedura straordinaria».

3. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ultimo periodo, le parole «possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo»;

b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.»;

c) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.»;

d) al comma 9, la lettera g) è soppressa.

4. All'articolo 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «al 31 agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per ragioni di emergenza sanitaria, al 31 agosto 2023».

48.1

[Campari](#), [Pergreffi](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Saponara](#), [Augussori](#), [Alessandrini](#), [Calderoli](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pirovano](#), [Pittoni](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"d-*bis*) l'articolo 231, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d-ter) l'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112."

48.0.1

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione."

48.0.2

[Testor](#), [Pirovano](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pittoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.»

48.0.3

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 48-*bis*.**

(Clausola di salvaguardia)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»